

**“LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI NELLA COMUNITÀ
EUROPEA”**

INTRODUZIONE

“Nell’età moderna lo sport ha sempre tenuto a rivendicare una propria autonomia nei confronti delle autorità costituite^{1[1]}”, qualunque fosse la loro natura^{2[2]}. Questa ricerca di una sfera di azione autonoma sfociava spesso nella convinzione delle varie istanze sportive di poter esistere come ordinamento separato rispetto a quello statuale, giacché esse si sentivano investite di una missione di interess e superiore che fondava le sue radici nel mito di Olimpia e nella fratellanza universale e che travalicava certamente gli angusti confini degli Stati^{3[3]}.

^{1[1]} Cfr. P. DE CATERINI, “Le società sportive nella prospettiva del mercato unico europeo”, in *Società sportive e ordinamento giuridico*, Siena, 1994, p. 45 e ss..

^{2[2]} Sul punto, cfr. C.MIÈGE, *Le Sport Européen*, Parigi, 1996, p.65. Secondo tale autore, “régi par ses règles propres et disposant d'une organisation spécifique, le monde sportif, qui dans tous les Pays membre s'est toujours efforcé d'affirmer son indépendance et son autonomie à l'égard des autorités publiques, est longtemps resté à l'écart de la construction européenne. De surcroît, les milieux sportifs sont traditionnellement peu ouverts aux principes de la libre circulation et de la libre concurrence qui sous-tendent cette construction”.

^{3[3]} Lo scarso interesse dimostrato in un primo momento da questi ultimi nella regolamentazione del settore sportivo aveva facilitato lo svilupparsi di un ordinamento autonomo a vocazione mondiale e a strutturazione piramidale caratterizzato da una grande osservanza tributata alle sue regole dai suoi membri: sportivi, club e federazioni. Tale fenomeno è ancora più accentuato dalla esistenza di una vera e propria giustizia sportiva e dal vincolo di giustizia sportiva che ne discende. Esso impone l’obbligo, in caso di controversie, di non adire il giudice statale, ma gli organi federali, pena la squalifica o l’espulsione dell’associato riottoso. Si tratterebbe in sostanza di una “clausola compromissoria”, che pur non avendo un completo riconoscimento giuridico idoneo a negare giurisdizione al giudice ordinario, è non solo universalmente riconosciuta, ma anche universalmente rispettata. Vedi sul punto, P. DINI, “Le basi dell’autonomia normativa nel diritto sportivo”, in *Rivista di diritto sportivo*, 1975, p.239. Secondo tale autore la clausola compromissoria sarebbe equiparabile ad una obbligazione bilaterale. Il soggetto di diritto sportivo si impegna infatti a rispettare detta clausola (prestazione), mentre l’autorità sportiva si impegna a tutelare l’attività agonistica del singolo o del gruppo (controprestazione). Il rispetto della quiete sportiva si spiegherebbe anche a causa della “realità” degli effetti sanzionatori, difficilmente rimuovibili con un’azione giudiziale.

La situazione si è complicata notevolmente in Europa, quando allo Stato si è aggiunto un altro ordine giuridico, dalla particolarissima natura ibrida a metà tra confederazione e federazione di Stati come la Comunità economica europea: nei confronti di detta Comunità il mondo dello sport è stato ancor più diffidente, non scorgendo in essa altro che una autorità lontana, dalla natura e dai poteri non ben definiti e, proprio per questa ragione, ancora più temibile.

Il quadro appena delineato è stato turbato il 15 Dicembre 1995 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee che, rendendo la sua sentenza nel caso *Bosman*, ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio e dello sport in generale: forse mai come allora il problema della libera circolazione degli sportivi nella Comunità europea, tema cui si rivolge la presente trattazione, è stato assunto agli onori della cronaca, suscitando un vivo interesse anche nei non specialisti del diritto comunitario.

Come è noto, tale sentenza condannava alcune regole vigenti all'epoca nel settore calcistico, ed è sicuramente per tale circostanza, essendo il calcio lo sport più praticato e più seguito in Europa, che una pronuncia pregiudiziale della Corte di Lussemburgo ha trovato eco non solo nella dottrina^{4[4]}, ma anche tra i media ed il grande pubblico^{5[5]}: forse non altrettanto conosciuto è però il fatto che, per quanto importante, detta pronuncia non ha rappresentato altro che la ripresa di un rapporto e

^{4[4]} Vedi ad esempio, M. COCCIA, “Il dopo *Bosman* e il modello sportivo europeo”, in Rivista di diritto sportivo, 1998, p. 335: “La sentenza *Bosman* è certamente una delle pronunce più note e discusse rese dalla Corte di giustizia comunitaria negli ultimi anni. Basti considerare che il numero di commenti dedicati a *Bosman* dalla dottrina supera largamente quello riservato ad altre pur celebri pronunce, che hanno posto le basi del processo di integrazione sovranazionale comunitario”.

^{5[5]} Cfr. P. DEMARET, “Quelques observations sur la signification de l’arrêt “*Bosman*”, in Revue du marché unique européen, 1996, n.1, p. 11 ss..

se si vuole di un dialogo, tra mondo dello sport e Comunità europea, il cui filo si era interrotto bruscamente alcuni anni prima.

Se per la Comunità europea il caso *Bosman* è stato un mezzo attraverso cui affermare, o meglio riaffermare l'applicazione del diritto comunitario anche in un settore, che come quello dello sport poteva sembrare in principio al di fuori dalle sue regole, il mondo sportivo europeo, dal canto suo, ha vissuto la sentenza in modo traumatico, avvertendola come una indebita interferenza “nella più completa affermazione dell'autonomia privata organizzata riconosciuta e rispettata dallo Stato^{6[6]}”, capace di auto-legiferare, auto-amministrarsi e auto-giudicarsi.

Invero, proprio dalle relazioni tra il mondo dello sport ed il diritto comunitario si è ritenuto di dover trarre le mosse nello svolgimento del presente studio. Prima di poter analizzare partitamente il tema della libera circolazione degli sportivi nella Comunità europea era tuttavia necessario stabilire preliminarmente se il diritto comunitario contenesse delle disposizioni regolanti la materia in parola, se tali norme differenziassero lo sport rispetto ad altri settori ed infine, quale fosse la disciplina prevista.

Si è cercato in subordine di vedere se lo sport, e quindi la libera circolazione degli sportivi, potessero comunque essere regolati secondo altre norme pertinenti del diritto comunitario. A questo proposito l'analisi del problema è stata condotta in massima parte attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la cui interpretazione estensiva delle norme del Trattato ha portato a riconoscerne, come

^{6[6]} P. DINI, “Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo”, op. cit..

si vedrà, a determinate condizioni, l'applicabilità *in subiecta materia* delle norme riguardanti la libera circolazione dei lavoratori, subordinati o autonomi.

La sentenza *Bosman*, cui si accennava in precedenza, sarà così inserita nell'alveo delle altre pronunce, anteriori (*Walrave, Donà*) e successive (*Deliège e Lehtonen*), rese dalla Corte nella materia, e tale circostanza permetterà di apprezzare nella giusta misura l'evoluzione della disciplina in oggetto. In particolare, mentre le due precedenti sentenze, entrambe degli anni Settanta, forniscono i principi cardine nella materia, le ultime due sono sicuramente sintomatiche sia di un nuovo approccio verso lo sport, sia del crescente interesse che si ha in ambito comunitario per tale attività, che come poche altre riesce a coniugare l'aspetto più prettamente economico e finanziario con quello del sano impegno e della genuina passione.

Ciò premesso, è stato ritenuto opportuno precisare il tema *rationae personae*, e sotto tale profilo gli sportivi “comunitari”, ossia cittadini di uno degli Stati membri che compongono la Comunità europea, sono stati differenziati dai non comunitari, per i quali è prevista una diversa disciplina. Per quanto riguarda ancora tali ultimi soggetti, si vedrà che una ulteriore distinzione tra cittadini extracomunitari può essere operata, nel caso in cui essi provengano da Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso degli accordi di associazione. In proposito, l'analisi sarà condotta facendo riferimento alla lettera del Trattato ed all'applicazione che dei principi posti in via pretoria dalla Corte di Giustizia è stata fatta dalle Corti nazionali.

Gli argomenti presentati saranno dunque trattati in tre capitoli: nel primo, saranno tracciate le linee generali dell'azione comunitaria nel settore dello sport e si farà

riferimento alla disciplina attinente alla libera circolazione dei lavoratori, che come premesso risulta applicabile allo sportivo; nel secondo si esaminerà la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia. Si farà inoltre cenno all'azione delle altre istituzioni comunitarie, soprattutto della Commissione. In ultimo, il terzo capitolo sarà dedicato all'analisi della libera circolazione degli sportivi non comunitari: si vedrà se una libera circolazione *tout court* di detti sportivi sia possibile, o se sia invero configurabile in una forma attenuata.

CAPITOLO I

Cenni sulla libera circolazione dei lavoratori

Premessa

L'obiettivo fondamentale del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht^{7[7]} la sua

^{7[7]} Trattato modificativo delle norme CEE, CEEA e CECA, firmato il 7 Febbraio 1992 ed entrato in vigore il primo Gennaio 1993. Rappresenta una tappa fondamentale nel processo di integrazione europea. È fondato su tre pilastri: le Comunità (titoli I, II, III, IV), la politica estera e di sicurezza comune (titolo V), la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (titolo VI). Fra le innovazioni più importanti da esso apportate al Trattato CEE può essere ricordata l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione, riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità, che tra le altre cose conferisce un diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali e per il Parlamento europeo ai cittadini che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la nazionalità. Nel trattato di Maastricht sono previsti anche nuovi settori di competenza comunitaria (cultura, protezione della salute), il rafforzamento dei capitoli riguardanti la politica sociale, la coesione economica e sociale e l'ambiente, la modifica di alcuni meccanismi decisionali, e soprattutto l'istituzione di quella Unione economica e monetaria che ha trovato la sua espressione più tangibile nell'introduzione, il 1° Gennaio 2002, della nuova moneta comune (l'euro). Per maggiori approfondimenti, cfr. G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2001.

denominazione ufficiale è divenuta “Comunità europea”^{8[8]}, firmato nel 1957 in Roma, era l’instaurazione, tra i suoi originari sei membri, di un mercato unico comune teso a promuovere “uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una crescita continua e non inflazionistica, un alto grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello occupazionale e di protezione sociale, un miglioramento sempre più rapido del loro tenore di vita ed una più stretta collaborazione” fra essi^{9[9]}: da quanto precede, non sorprende che nessun cenno alla disciplina di un settore come quello dello sport pote sse trovarvi posto.

Invero, dato che la Comunità europea è una Organizzazione internazionale di Stati con competenze attribuite^{10[10]}, non essendo lo sport contemplato nel Trattato di Roma^{11[11]}, l’immunità di questo rispetto a quelle sembrava in principio assoluta.

Nonostante tali premesse, la Corte di Giustizia delle Comunità europee (la Corte), grazie ad una interpretazione estensiva^{12[12]} delle norme del Trattato, è riuscita a colmare in via pretoria tale lacuna legislativa, stabilendo che l’attività sportiva, benché non specificamente inserita tra le materie di competenza della Comunità economica europea, rientrava per certi rispetti nell’ambito di applicazione del diritto

^{8[8]} La nuova denominazione rappresenta senza ombra di dubbio un cambiamento sostanziale dell’approccio verso il cittadino: la Comunità si afferma dunque sempre più come una Organizzazione internazionale composta non solo da Stati ma anche da individui.

^{9[9]} Art. 2 CEE, attuale 2 CE.

^{10[10]} In tal senso l’art.5 del Trattato CE (ex art. 3 B).

^{11[11]} Né lo sarebbe stato in quello di Maastricht. Al contrario, una dichiarazione sullo sport è stata inserita nell’Atto finale del Trattato di Amsterdam.

^{12[12]} Vedi sul punto J. M. DE WAELE e A. HUSTING, “Le sport, la société et le droit”, in *Sport et Union européenne*, opera collettiva, Bruxelles, 2001, p. 7 ; anche i due autori mettono in risalto che “c'est au travers des arrêts de la Cour de Justice que les activités physiques et sportives, bien qu'ignorées par les différents Traité s européens, sont entrées de plain pied dans le champ d'application des principes communautaires”.

comunitario^{13[13]} e che agli sportivi professionisti cittadini di uno Stato membro, se impegnati in una attività economica, potesse essere riconosciuta la qualifica di lavoratori ex art.39 CE (art.48 CEE) o di prestatori di servizi ex art.49 CE (art.59 CEE)^{14[14]}.

Invero, dato che nel prosieguo del presente lavoro sarà fatto riferimento sia a queste norme, sia alla disciplina che esse presuppongono, appare non solo opportuno, ma anche necessario, occuparsi previamente della libera circolazione del lavoratore^{15[15]} in generale, per poi vedere, nei capitoli seguenti, quali siano le peculiarità ed i principi valevoli in specie per lo sportivo.

^{13[13]} Cfr. la sentenza 12 Dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, Racc. 1974, p.1405 di cui si dirà diffusamente nel cap. II.

^{14[14]} In genere la Comunità europea conserva tre mezzi di azione per intervenire nei settori in cui nessuna competenza le è riservata dal Trattato: il primo è quello dell'azione intergovernativa, ossia della modifica concordata dagli Stati delle sue attribuzioni; il secondo è fornito dall'art.308 CE ("Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deli berando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso", mentre il terzo consiste appunto nel far leva sulle norme generali del Trattato).

^{15[15]} Invero, in tutte le sentenze che si p renderanno in considerazione nel cap. II lo sportivo sarà considerato come un lavoratore salariato, e solo in via subordinata come prestatore di servizi. Dato che in ogni caso, come statuito dalla Corte nella sentenza *Walrave*, cit., la differenza tra le due discipline non è la protezione che il Trattato intende riservare al lavoratore, che è identica, ma la circostanza che nel caso della prestazione di servizi, non si è in presenza di un contratto di lavoro, riteniamo sufficiente limitare l'analisi partita alla sola disciplina concernente il lavoratore ex art.39 CE. Una simile impostazione è stata seguita, nel suo recente contributo al tema, anche da J.P. DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, Bruxelles, 2000, cui si rimanda.

1.1 *La libera circolazione dei lavoratori nel contesto del Trattato*

Sebbene l'art.3 lettera c)^{16[16]} del Trattato di Roma indichi fra le azioni della Comunità la realizzazione della libera circolazione delle persone, senza ulteriori specificazioni, il suo titolo III, che detta disposizioni più dettagliate sulle singole libertà fondamentali, in realtà non prende in considerazione le persone che in un'ottica alquanto ristretta, vale a dire essenzialmente i n quanto lavoratori (ossia meri fattori della produzione)^{17[17]}.

E' quindi a vantaggio di questa più ristretta categoria di soggetti che le norme del Trattato si rivolgono, in perfetta sintonia col tenore generale delle sue disposizioni, improntate, almeno in un primo momento, ad una logica mercantilistica. In questa prospettiva, nel Trattato CEE (attualmente Trattato CE) sono state inserite disposizioni regolanti ogni attività di lavoro prestata da un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, quale che sia il tipo di rapporto (subordinato o autonomo) ed il carattere (occasionale o stabile) del suo esercizio sul territorio della Comunità. Queste disposizioni si sono concreteate in diverse categorie di norme concernenti:

^{16[16]} Attuale art. 3 lett. c) CE.

^{17[17]} Positivo è stato al riguardo il recepimento, da parte del legislatore comunitario, degli orientamenti della Corte di Giustizia. Una prima estensione normativa del diritto di libera circolazione è stata effettuata in forza delle direttive 90/364, 365 e 366 CEE del Consiglio del 1990, in GUCE L 180 del 13 Luglio 1990 (l'ultima direttiva è stata sostituita da una nuova direttiva, la 93/96 CEE del Consiglio, in GUCE L 317 del 18 Dicembre 1993). Dette direttive generalizzano il diritto di soggiorno ricomprensivo: 1) i cittadini degli Stati membri che non ne beneficiano in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario, nonché i loro familiari, a patto che i primi dispongano per sé e per i propri familiari di a) una assicurazione malattia che copre tutti i rischi nel Paese ospitante e b) di risorse sufficienti per non costituire un peso per la previdenza sociale dello Stato di accoglienza; 2) i lavoratori subordinati e autonomi che abbiano un reddito da pensione o per rendita da infortuni o sul lavoro o per malattia professionale, nonché i loro familiari; 3) gli studenti ed i loro congiunti alle stesse condizioni del n.1. Successivamente, un ulteriore ampliamento della titolarità del diritto di libera circolazione è stato attuato dall'art. 8A (attuale 18) del Trattato di Maastricht: ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte alcune limitazioni, e alle condizioni previste dal Trattato stesso. Cfr. sul punto, G. TESAURO, *Diritto comunitario*, op. cit..

a) i lavoratori *subordinati* (libera circolazione dei lavoratori, artt.39 a 42

CE, artt.48 a 51 CEE);

b) i lavoratori *autonomi*, questi ultimi considerati diversamente a seconda

che svolgono:

- una attività *stanziale*^{18[18]} (norme sulla libertà di stabilimento,

artt.43 a 48 CE, artt.52 a 58 CEE);

- una attività *occasionale*^{19[19]} (norme sulla libera prestazione dei

servizi^{20[20]}, artt.49 a 55 CE, 59 a 66 CEE).

Queste tre libertà di movimento delle persone si ispirano al principio generale di non discriminazione tra i cittadini dei vari Stati membri praticata in base alla nazionalità previsto dall'art. 12 CE^{21[21]} (ex. art. 6, già modificato dal Trattato di Maastricht) ed anzi ne costituiscono anche la specificazione particolare, articolandosi diversamente in relazione al diverso rapporto di lavoro. La disciplina delle libertà in causa varia in ragione dei vari ostacoli da eliminare per assicurare al lavoratore migrante le migliori condizioni lavorative possibili, unitamente al più adeguato livello di compenetrazione con il tessuto sociale dello Stato ospitante in relazione all'attività svolta^{22[22]}.

^{18[18]} Si tratta di lavoratori che si trasferiscono in un altro Stato membro per esercitarsi una attività lavorativa o professionale a titolo indipendente.

^{19[19]} Sono queste persone che forniscono servizi di natura occasionale o temporanea in un altro Stato della Comunità.

^{20[20]} Questa attività partecipa solo in parte alla libertà di circolazione, perché in alcune circostanze può anche realizzarsi senza che vi sia alcuno spostamento fisico delle persone interessate (prestatore e destinatario): questo è il caso, ad esempio, di una polizza di assicurazione stipulata da un cittadino comunitario in un altro Stato membro attraverso Internet: qui è la sola prestazione che "viaggia". Tale libertà non deriva quindi dalla libera circolazione delle persone, ma si configura come una libertà di circolazione diversa dalle altre. Cfr. sul punto, G. ARRIGO, *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, tomo I, Torino, 1998.

^{21[21]} "Nel campo di applicazione del Trattato [...] è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità". Giova però ricordare che essendo l'art.12 un principio generale, esso non viene esaurito dalle norme che ne costituiscono una applicazione a se stanti specifici, mantenendo anzi una efficacia residuale rispetto a queste.

^{22[22]} Sul punto, vedi G. ARRIGO, "Il diritto del lavoro dell'Unione europea", op. cit..

Nonostante alcune differenze, la normativa sulle libertà di movimento presenta alcuni caratteri comuni. Innanzitutto, le disposizioni in causa si applicano in generale ai cittadini che svolgono una attività economica all'interno del territorio della Comunità ma in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini (o in cui risiedono). Il rapporto di lavoro, qualunque sia la sua natura, deve comunque riferirsi al territorio comunitario o presentare un legame stretto con esso^{23[23]}. Ne consegue che la circostanza che il lavoro sia temporaneamente svolto al di fuori del territorio della Comunità non è sufficiente ad escludere l'applicazione del principio della libera circolazione (e della parità di trattamento tra nazionali e comunitari che ne consegue), qualora mantenga un nesso abbastanza stretto con detto territorio^{24[24]}. In ogni caso però, le norme sulla libera circolazione non sono applicabili a situazioni *puramente interne* ad uno Stato membro o che non abbiano alcun collegamento con una qualunque delle fattispecie previste dal diritto comunitario^{25[25]}: così, un lavoratore (nel senso comunitario del termine) portoghes, se discriminato nel proprio Paese di origine da parte del suo datore di lavoro, non potrà godere della protezione che il diritto comunitario accorda ad esempio ad un suo collega francese, se prima di questo avvenimento non abbia mai risieduto o lavorato in un altro Stato membro della Comunità^{26[26]}. L'ipotesi di figura illustrata appartiene alla categoria delle c.d.

^{23[23]} Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, ogni volta che un rapporto giuridico, in ragione del luogo in cui è sorto o di quello in cui produce i suoi effetti, si può ubicare nel territorio della Comunità, allora sarà soggetto al sindacato del diritto comunitario.

^{24[24]} Sentenza 12 Luglio 1984, causa 237/83, *Prodest*, Racc. p.3153

^{25[25]} Sentenza 28 Marzo 1979, causa 175/78, *Regina*, Racc.1979, p.1129

^{26[26]} Sentenza 5 Giugno 1997, cause riunite C -64 e C-65/97 *Uecker e Jacquet*, Racc.1998, p.I-3171. Se si considerano i requisiti posti dal diritto comunitario affinché le norme sul la libera circolazione delle persone siano applicabili si possono verificare delle situazioni paradossali. Ad esempio, ad un cittadino italiano, ma nato in Francia e residente in Francia sin dalla nascita, sarebbe immediatamente applicabile il diritto alla libera circolazione, in qualità di lavoratore,

“discriminazioni alla rovescia”, alle quali può essere posto rimedio solamente mediante un intervento delle norme nazionali a tutela del principio di uguaglianza^{27[27]}. Situazioni come questa, in cui una normativa o una prassi vigenti in uno Stato membro finiscono per arrecare uno svantaggio ai cittadini di detto Stato in favore di quelli comunitari, sono neutre rispetto al diritto comunitario. Per quanto riguarda il requisito della cittadinanza^{28[28]}, requisito essenziale per beneficiare dei diritti concessi dalle norme del Trattato, in mancanza di una nozione comunitaria del termine^{29[29]} resta di competenza di ciascuno Stato membro fissare le condizioni per l’acquisto o la perdita della stessa^{30[30]}. Se inizialmente il diritto alla libera circolazione delle persone e dei servizi era limitato solamente ai soggetti che esercitassero una attività economica rilevante (o che altrimenti ne fossero i destinatari^{31[31]}) e non alle persone in quanto tali, ciononostante il contenuto di questa libertà è stato via via precisato ed arricchito sia da alcuni atti di legislazione secondaria^{32[32]} (regolamenti e direttive), che ne hanno disciplinato gli aspetti sociali e

anche se egli non avesse mai messo piede al di fuori di questo Stato membro. In tal senso vedi la sentenza 28 Ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. p.1219.

^{27[27]} Cfr. sul punto, G. TESAURO, *Diritto comunitario*, op. cit.

^{28[28]} Sulla cittadinanza europea, vedi U. VILLANI, “La cittadinanza dell’Unione europea”, in Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera, vol. II, p. 1001 ss., Bari, 1995 e P. MENGONZI, “La cittadinanza dell’Unione e le libertà del mercato unico”, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. XV, Padova, 1997, p. 304 ss., L.S. ROSSI, “I cittadini”, in TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2000, p. 97 ss.

^{29[29]} La cittadinanza europea prevista dal Trattato di Maastricht cui si accennava supra non si sostituisce, ma si aggiunge alla situazione soggettiva del singolo cittadino di ogni Stato membro. Cfr. l’art. 17 CE. Se il requisito della cittadinanza è richiesto affinché un individuo possa godere dei benefici delle norme sulla libera circolazione delle persone così non è per i suoi familiari. Cfr. *infra*.

^{30[30]} Del resto, anche il Trattato rinvia sul punto alle disposizioni pertinenti degli ordinamenti statuali particolari quando all’art. 17 definisce cittadino dell’Unione europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

^{31[31]} Sentenza 31 Gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 16/83, *Luisi*, Racc. 1984, p.377

^{32[32]} Era apparso subito chiaro ai padri fondatori della Comunità ed alle sue neonate istituzioni che da sole le norme del Trattato, avendo prevalentemente una portata generale, non avrebbero potuto fare molto in relazione all’ambizioso obiettivo che volevano concretare. Le norme di attuazione e di completamento del Trattato rispondevano quindi ad una duplice funzione: 1)attuare i principi posti dal diritto comunitario e 2)adeguare le discipline pertinenti degli Stati nazionali, assai reticenti a lasciar libero corso pratico ad una costruzione che avevano pur caldamente appoggiato se non promosso a livello teorico. Vedi sul punto G. VIDIRI, “La libera circolazione dei lavoratori nei Paesi della CEE ed il blocco calcistico delle frontiere”, in Giurisprudenza italiana, vol. CXL, 1988, parte IV p.66.

Eliminato: Racc.

previdenziali, sia da una pregnante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che ne ha esteso il concetto a fattispecie e a soggetti inizialmente non nominati ed ha allo stesso tempo interpretato in maniera restrittiva le deroghe (si pensi a quelle previste al terzo comma dell'art. 39 CE) cui gli Stati potevano assoggettare la detta libertà.

1.2 *La libera circolazione dei lavoratori dipendenti*

La libertà di movimento per i cittadini di uno Stato membro che decidano di svolgere una attività lavorativa salariata in un altro Stato membro è assicurata dagli artt.39 a 42 del Trattato (ex artt.48 a 51^{33[33]}). L'elemento distintivo della disciplina in esame rispetto a quella della libera circolazione delle persone fisiche e giuridiche che esercitano una attività professionale (art.43) è sicuramente il carattere sociale della disciplina concernente i lavoratori subordinati, nonché ovviamente, come già palesato, la diversa consistenza degli ostacoli da superare o la diversa intensità del contatto che il cittadino di uno Stato membro rispettivamente ha con la comunità sociale dello Stato ospitante^{34[34]}. Nello specifico, la norma fondamentale da prendere in considerazione è sicuramente l'art.39 CE, che enuncia i contenuti, positivi e negativi di questa libertà. Tale norma vieta innanzitutto, al suo comma n.2 ogni discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (principio del c.d. trattamento nazionale^{35[35]}); parimenti, in positivo, essa specifica anche la portata di tale libertà, che prevede il diritto di spostarsi nel territorio degli Stati membri al

^{33[33]} Questa categoria di norme regge una libertà sensibile, in relazione al suo oggetto, l'uomo, e si differenzia per questo motivo dalle altre libertà di circolazione dei fattori produttivi. Anzi, nel trattamento comune dei lavoratori è stata vista una forma iniziale, seppur rudimentale ed imperfetta di cittadinanza europea. Così LEVI SANDRI, riportato in POCAR-TAMBURINI, *Norme fondamentali dell'Unione e della Comunità europea*, Milano, 2000, p.287

^{34[34]} Ciò non toglie che, relativamente ad alcuni aspetti, la disciplina delle tre libertà sia essenzialmente unitaria. Così i principi posti dalla Corte di Giustizia in materia di libera circolazione sono stati spesso riferiti sia all'art. 39 (ex 48) sia all'art. 49 (ex 59). Vedi su questo ultimo punto la sentenza *Walrave*, cit., in cui la Corte ha statuito che, al fine di promuovere la libera circolazione di chi vuole fornire prestazioni lavorative, il tipo di rapporto giuridico da cui traggono origine dette prestazioni è irrilevante, poiché il principio di non discriminazione vale indistintamente per tutte le attività lavorative, subordinate o indipendenti. Cfr. anche M. COCCIA, *“L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea”*, in Rivista di diritto sportivo, 1994 p. 350 ss.

^{35[35]} Secondo H. RANNOU, “*La citoyenneté européenne et l'immigration*”, in Revue des Affaires européennes, 2000, p.38, “il était évident que la libre circulation n'aurait rien d'attractif si le travailleur courait le risque, en exerçant son droit de mobilité, de perdre tous ses droits en matière de sécurité sociale”

fine di rispondere ad offerte di lavoro (comma 3b), il diritto d'ivi risiedere al fine di svolgervi una attività lavorativa (comma 3c) e di restarvi, anche se in qualità di soggetti economicamente non più produttivi dopo aver occupato un impiego (comma 3d).

Secondo il principio del trattamento nazionale, i lavoratori di uno Stato membro (i comunitari) non possono ricevere un trattamento diverso da quello che lo Stato membro di accoglienza riserva ai propri cittadini (i nazionali). La parità di trattamento mira in questo modo alla realizzazione di un mercato unico caratterizzato da condizioni di accesso all'impiego, di impiego e di licenziamento più omogenee^{36[36]} possibili. Si noti che comunque tale principio impone un obbligo per così dire "minimo" agli Stati membri: essi dovranno garantire almeno lo stesso trattamento del nazionale al lavoratore comunitario, ma ciò non implica che essi non potranno, se vorranno, fare di più privilegiando il comunitario^{37[37]}.

Il divieto contenuto nell'art.39 CE rappresenta nel sistema del diritto comunitario un raffinato strumento di azione contro ogni possibile resistenza campanilistica e protezionistica degli Stati membri nel settore del lavoro. Tale norma è volta non solo a colpire le discriminazioni c.d. *dirette* o palesi (ed in un certo senso più rudimentali) basate sulla cittadinanza ma, vieta anche le discriminazioni *indirette*, ossia quelle che basandosi su criteri diversi dalla nazionalità, come la

^{36[36]} In proposito, cfr. i regolamenti nn. 1408/71, del 14 Giugno 1971, in GUCE L149 del 5 Luglio 1971, e 574/72 CEE del Consiglio, del 21 Marzo 1972, in GUCE L 74 del 27 Marzo 1972 e loro aggiornamenti. Detti regolamenti dettavano una serie di disposizioni che miravano a realizzare una tendenziale unitarietà dei regimi nazionali attraverso principi basilari volti a rendere complementari le posizioni contributive e previdenziali dei lavoratori migranti nei vari Stati membri. Vedi sul punto, R. FOGLIA, "La libera circolazione dei lavoratori e giurisprudenza nazionale. Problemi introduttivi", in NASCIMBENE, (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori: trent'anni di applicazione delle norme comunitarie*, Milano, 1998.

^{37[37]} Così TESAURO, *Diritto comunitario*, cit. Vedi anche quanto detto a proposito delle discriminazioni alla rovescia, *supra*.

residenza, pervengono sostanzialmente al medesimo risultato^{38[38]}. Invero, secondo una giurisprudenza innovativa della Corte di Giustizia, anche le normative *indistintamente* applicabili, che non comportano né direttamente né indirettamente un trattamento deteriore del cittadino comunitario rispetto al nazionale, se tuttavia hanno per effetto o per oggetto di pregiudicare^{39[39]} in qualche modo l'accesso al mercato del lavoro o se impongono in capo al comunitario un peso, un onere eccessivo e non proporzionato rispetto all'obiettivo che vogliono raggiungere, possono essere vietate, se non giustificate da interessi generali^{40[40]}, anche se si applicano senza distinzione riguardo alla nazionalità^{41[41]}. Naturalmente il divieto di discriminazione con riferimento alla nazionalità del lavoratore non concerne le eventuali disparità di trattamento che possono risultare (e che anzi ovviamente risultano) dalle diverse legislazioni degli Stati membri, poiché esse sono generalizzate a tutti gli individui che ne sono interessati e si basano su criteri oggettivi che non hanno alcuna relazione con la nazionalità^{42[42]}.

^{38[38]} Cfr. la sentenza 23 Febbraio 1994, causa C - 419/92, Scholz, Racc., p. I-505. Sul punto cfr. G. GAJA, "La libera circolazione dei lavoratori: diritto comunitario e diritto nazionale. Considerazioni introduttive", in NASCIMBENE, (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori: trent'anni di applicazione delle norme comunitarie*, op. cit..

Tali discriminazioni sono le più difficili da accettare e traggono la loro origine da norme o prassi che attribuiscono un trattamento migliore in relazione a qualità diverse dalla cittadinanza, ma di cui sono generalmente in possesso anche in questo caso esclusivamente o in maniera preponderante i cittadini dello Stato di migrazione e non gli stranieri, quali appunto la residenza.

^{39[39]} Queste restrizioni ad una libertà fondamentale del Trattato possono trovare una giustificazione se 1) si applicano in modo non discriminatorio a tutti i soggetti; 2) sono giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico; 3) sono idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e 4) non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questo. Si badi che comunque i motivi addotti a giustificazione della restrizione devono essere ritenuti degni di protezione non solo a livello nazionale, ma anche da parte della Comunità. Inoltre le misure messe in atto devono in ogni caso essere quelle che apportano il pregiudizio minore al diritto comunitario. Solo in relazione a misure restrittive non discriminatorie, né in diritto né in fatto, sono ammissibili giustificazioni diverse da quelle espressamente previste dal Trattato.

^{40[40]} Sentenze 20 Maggio 1992, causa C-106/91 *Ramrath*, Racc. 1992, p. I-3351 e 31 Marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, Racc. 1993, p. I-1663

^{41[41]} Sentenza 15 Dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, vedi infra, cap.II

^{42[42]} Sentenza 28 Giugno 1978, causa 1/78, *Kenny*, cit. in POCAR, op. cit.. In altri termini, un cittadino italiano impiegato in Germania in qualità di lavoratore salariato non potrà lagnarsi del fatto che i lavoratori britannici ricevono, in Gran Bretagna, un trattamento migliore rispetto a quello che la Germania riserva ai suoi cittadini.

Al principio della parità di trattamento in ambito lavorativo è stata data applicazione, in sintonia con quanto previsto dall'allora art.49 CEE (attuale 40 CE) con il Regolamento 1612/68 del Consiglio^{43[43]}: esso mira a garantire ai lavoratori subordinati^{44[44]} la stessa paga, le stesse condizioni lavorative e gli stessi vantaggi sociali di cui godono i cittadini dello Stato membro di accoglienza^{45[45]}.

Per quanto concerne invece l'accesso al lavoro, sono vietate (in seguito all'entrata in vigore del reg. 38/64^{46[46]} CEE e della direttiva 64/240 CEE^{47[47]} del Consiglio) le condizioni di priorità o di precedenza concesse nel lavoro da uno Stato ai propri nazionali^{48[48]}. Non sono altresì tollerate le norme che subordinino l'accesso al lavoro da parte dei lavoratori migranti a requisiti che il nazionale non deve soddisfare. Il diritto del cittadino comunitario di accedere ad una attività lavorativa nel territorio di un altro Stato membro alle stesse condizioni del nazionale ingloba necessariamente i diritti complementari di uscita dal proprio Paese e di entrata sul territorio del nuovo Stato d'elezione, così come il relativo diritto di soggiornarvi. La mobilità del lavoratore ed il suo soggiorno sono consentite dietro presentazione di un semplice

^{43[43]} In GUCE L 257/68, modificato dal reg. 312/76, GUCE L 39/76 e dal reg. 2434/92, GUCE L 245/92. In particolare, l'art.1 di tale regolamento stabilisce che "ogni cittadino di uno Stato membro, quale che sia il luogo della sua residenza, beneficia del diritto di accedere ad una attività salariata e di esercitarla sul territorio di uno Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali". Sono pertanto inapplicabili nei confronti del cittadino straniero comunitario le disposizioni o le pratiche amministrative di uno Stato membro a) che limitino la domanda o l'offerta di impiego o il suo esercizio da parte degli stranieri o li subordinano a condizioni non previste per i nazionali; b) che, benché applicabili senza distinzioni rispetto alla nazionalità, hanno per scopo o effetto, esclusivo o principale, di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto (art.3).

^{44[44]} Parte della dottrina, cfr. per tutti, J.P. DUBHEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, cit., ritiene che tale atto normativo sia applicabile anche ai lavoratori indipendenti. Tale argomento si fonda sulla lettera del IV considerando del preambolo del reg. 1612/68, cit., in cui si afferma che "la libera circolazione deve essere riconosciuta ai lavoratori dipendenti, stagionali o frontalieri, o a quelli che esercitano la loro attività in qualità di prestatori di servizi".

^{45[45]} Beneficia del diritto di libera circolazione non solo il lavoratore che si sposta in un altro Stato per rispondere ad una offerta di lavoro, ma anche colui che vi si rechi per cercarlo. Il diritto alla libera circolazione viene così garantito senza che vi sia alcuna offerta lavorativa corrispondente.

^{46[46]} In GUCE L 62 del 17 Aprile 1964

^{47[47]} Ibidem

^{48[48]} Ed anzi nel caso in cui delle priorità siano previste rispetto agli stranieri, il cittadino comunitario dovrà essere parificato al nazionale.

documento di identità valido, da cui risulti la cittadinanza del lavoratore^{49[49]}. Il diritto a soggiornare nel Paese di occupazione è comprovato (e non costituito^{50[50]}) da una carta di soggiorno^{51[51]} (che sostituisce per il comunitario il permesso di soggiorno) rilasciata per 5 anni e rinnovabile. Invero, al suo mancato possesso non può corrispondere alcun provvedimento sanzionatorio^{52[52]}, né tantomeno di espulsione^{53[53]}. Anche nel caso in cui il cittadino comunitario non abbia un documento valido per l'espatrio oppure ometta di regolarizzare la propria posizione nello Stato membro di accoglienza, non potrà essergli impedito il soggiorno sul territorio di detto Stato. Importantissima è al riguardo la sentenza *Watson*^{54[54]}, relativa alla controversia sorta a seguito del mancato adempimento della normale prassi di notifica alla polizia della presenza di uno straniero sul suolo italiano. Il procedimento penale aperto contro questa cittadina comunitaria avrebbe potuto comportare la sua espulsione dall'Italia. Secondo quanto affermato dalla Corte di Lussemburgo, lo Stato membro può imporre ai cittadini di un altro Stato membro degli obblighi, come quelli del caso di specie, e può anche sanzionare l'inosservanza

^{49[49]} Cfr. la direttiva n.68/360 CEE del Consiglio del 15 Ottobre 1968, GUCE L 257 del 19/10/1968 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori che si occupa più specificamente della mobilità del lavoratore e del suo soggiorno nello Stato membro di occupazione. Ulteriori adempimenti quali l'assoggettamento a controlli che integrino una prassi sistematica o il rilascio di visti d'ingresso che possono risolversi in un ostacolo alla libera circolazione sono vietati.

^{50[50]} In effetti il diritto di soggiorno attiene già al lavoratore comunitario (autonomo e subordinato) in virtù del Trattato. Così TESAURO, *Diritto comunitario*, op. cit..

^{51[51]} Il cittadino comunitario ha diritto alla carta di soggiorno, quando ne ricorra no le condizioni, senza che lo Stato ospite abbia alcun potere discrezionale. La carta è valida in tutto il territorio dello Stato membro di accoglienza (cfr. sul punto la sentenza 28 Ottobre 1975, causa 36/75, *Rutili*, Racc. p. 1219).

^{52[52]} Sono dispensati dal possesso di una carta di soggiorno 1) i lavoratori assunti per un periodo inferiore a tre mesi; 2) i lavoratori stagionali provvisti di regolare contratto; 3) i lavoratori frontalieri.

^{53[53]} A questo proposito, cfr. l'opinione espressa da F. MANCINI, "Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità europee", in Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano, Padova, 1988, p. 27 ss., circa la sentenza Royer. Secondo tale autore, dal momento che entrata e soggiorno sono diritti di origine comunitaria, il comportamento del migrante non può ritenersi lesivo dell'ordine pubblico.

^{54[54]} Sentenza 7 Luglio 1976, causa 118/75, Racc. 1976, p. 1186. La signora *Watson*, cittadina britannica era stata assunta in Italia in qualità di *fille au pair*.

delle dette prescrizioni, anche nel caso in cui obblighi di contenuto simile non siano previsti a carico del cittadino nazionale. Tuttavia, la sanzione non deve essere tanto grave da porre un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e nel caso di specie l'espulsione era in effetti "una pena non proporzionata all'interesse che protegge e all'importanza del valore che ferisce"^{55[55]}.

Sebbene siano stati emanati vari atti di legislazione secondaria al fine di rendere meglio operative le previsioni generali di questa libertà di movimento, una giurisprudenza oramai consolidata^{56[56]} ha stabilito che l'art.39 CE è provvisto di efficacia diretta^{57[57]}, in considerazione della sua *ratio*, della sua formulazione e della sua finalità^{58[58]}. La normativa derivata, pur prevista in talune norme del Trattato, non avrebbe per la Corte che il compito di *facilitare* l'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo, completandone il disposto, così che la loro eventuale mancata attuazione non avrebbe l'effetto di pregiudicare i diritti concessi ai singoli dal Trattato né l'applicazione di quest'ultimo.

^{55[55]} Vedi F. MANCINI, "Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità europee", cit..

^{56[56]} Vedi ad esempio la sentenza *Donà*, cit.

^{57[57]} L'effetto diretto si definisce come l'attitudine di una disposizione di un Trattato internazionale o di ogni altra fonte di diritto internazionale pubblico di conferire ad un individuo dei diritti e dei doveri che possono essere invocati davanti alle autorità nazionali e i tribunali. Così, una regola provvista di effetto diretto non si limita a produrre degli effetti giuridici nei confronti degli Stati parti dell'accordo, ma incide direttamente sullo *status* giuridico dei cittadini di questi ultimi. Una norma del Trattato CE è direttamente efficace, ossia conferisce ai singoli diritti che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare se è sufficientemente chiara e precisa e se la sua applicazione non richiede l'emanazione di ulteriori atti comunitari o nazionali di esecuzione o comunque di interpretazione. Sul punto cfr. G.TESAURO, *Diritto comunitario*, cit.. L'effetto diretto di una norma del diritto comunitario risiede secondo Tesauro nella sua idoneità a creare direttamente ed utilmente diritti ed obblighi in capo ai singoli, senza che lo Stato abbia modo di esercitare quella funzione di diaframma che consiste nel porre in essere una qualche procedura formale per riversare sui singoli gli obblighi o i diritti prefigurati da norme esterne al sistema giuridico nazionale.

^{58[58]} Per quanto riguarda tale criterio interpretativo, vedi la sentenza 5 Febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*, Racc. 1963, p.3, in cui la Corte ha statuito per la prima volta che anche norme del Trattato potessero avere un effetto diretto, partendo dal presupposto che il Trattato non crea unicamente degli obblighi mutui tra gli Stati contrattanti, ma stabilisce un nuovo ordine giuridico i cui soggetti sono non solo gli Stati, ma anche i loro cittadini. Così, allo stesso modo in cui crea degli oneri in capo agli individui, il diritto comunitario è anche destinato a dar vita a diritti che entrano nel loro patrimonio giuridico. Tali diritti nascono non solo quando una attribuzione esplicita ne è fatta dal Trattato, ma anche in ragione di obblighi che questo impone in maniera ben definita tanto agli individui che agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie.

La predisposizione normativa è stata arricchita, anche in questo caso, dall'interpretazione estensiva che di dette norme ha fatto la Corte di Giustizia, in particolare in riferimento alle nozioni di vantaggio economico, sociale e fiscale che spettano al migrante. Essa vi ha incluso non solo le prestazioni sociali, ma anche altri vantaggi indiretti, quale il diritto per i familiari a carico di un lavoratore di soggiornare con questi, o anche la possibilità di poter praticare ogni attività ricreativa che avesse potuto favorire l'inserimento del lavoratore e della sua famiglia nel tessuto sociale del Paese ospitante. La Corte ha infatti ritenuto di dover ricomprendersi nella nozione di vantaggio sociale ogni genere di agevolazione o beneficio che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, siano generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione semplicemente alla loro qualità di lavoratori o alla semplice residenza sul territorio nazionale, facendovi rientrare non solo i vantaggi inerenti alla qualità di lavoratori, ma anche quelli non riconducibili al rapporto di lavoro ^{59[59]}.

^{59[59]} Cfr. sul punto, la sentenza 30 Settembre 1975, causa 32/75, *Cristini*, Racc. p. 1085.

1.3 Nozioni comunitarie di lavoratore e di attività economica

Nell'illustrazione della disciplina comunitaria circa la libera circolazione dei lavoratori subordinati si è a lungo trattato di un soggetto, il lavoratore, cittadino di uno Stato membro, che svolge una particolare attività dipendente di natura economica, ossia in qualche modo remunerata, ma non si è chiarito che cosa si dovesse esattamente intendere con queste locuzioni. Al riguardo può dirsi in questa sede che le norme analizzate non forniscono ulteriori precisazioni, limitandosi a enunciare i diritti connessi allo *status* del soggetto esercitante una tale attività. Per quanto concerne questi profili, la Corte di Giustizia, nel silenzio del Trattato e degli atti della legislazione secondaria, non ritenendo affatto opportuno operare un rinvio alle normative dei vari Stati membri^{60[60]}, ha preferito procedere in via pretoria alla creazione di una nozione di lavoratore e di attività lavorativa in senso comunitario^{61[61]} (che secondo una giurisprudenza consolidata devono intendersi in ogni caso in maniera non restrittiva). Se così non fosse avvenuto si sarebbe arrecato un grave pregiudizio alla lettera del Trattato, “poiché la portata di questa espressione potrebbe venire fissata e modificata unilateralmente, eludendo il controllo delle istituzioni comunitarie, da norme nazionali che potrebbero quindi escludere *ad*

^{60[60]} Era evidente infatti, come afferma F. MANCINI, , “*Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità europee*”, cit., che se il rapporto di lavoro fosse stato definibile in base alle norme dei vari Stati membri avremmo avuto di questo concetto tante nozioni quante erano (o sono adesso) gli ordinamenti di tali Stati, con il rischio di dover rinunciare ad un mercato comune.

^{61[61]} Cfr. la prima pronuncia della Corte in tal senso: sentenza 19 Marzo 1964, causa 75/63, *Unger*, Racc. p.351.

libitum delle categorie di persone dalla sfera di applicazione del Trattato^{62[62]}.

Invero, deve considerarsi lavoratore ai sensi dell'art.39 CE (ex art. 48 CEE) una persona che fornisca prestazioni di carattere economico ad un'altra persona sotto la direzione di quest'ultima, ricevendo da essa come contropartita una remunerazione^{63[63]}. La Corte ha stabilito che è un lavoratore, nel senso comunitario del termine, chi svolga una qualsiasi attività economica^{64[64]} anche se il reddito proveniente dalla suddetta attività è inferiore al minimo vitale^{65[65]} e deve essere integrato dai sussidi di disoccupazione concessi dallo Stato di accoglienza^{66[66]}.

La Corte ha altresì progressivamente attenuato il dato economicistico della prestazione lavorativa cui fare riferimento, riconoscendo la qualità di lavoratore anche a quegli individui che attendono ad una occupazione il cui valore economico è scarso o non esattamente quantificabile e senza che ad essa corrisponda necessariamente una controprestazione di natura retributiva “potendo essere sufficiente anche la presenza di utilità economicamente valutabili^{67[67]}”. Ai fini del diritto di libera circolazione è lavoratore subordinato anche chi svolga o intenda svolgere una attività ad orario ridotto e che per essa percepisca o percepirebbe una retribuzione più bassa del salario minimo che la legge o i contratti collettivi di lavoro

^{62[62]} Sentenza 23 Marzo 1982, causa 53/81, *Levin*, Racc. p. 1035, citata in G. ARRIGO, *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, op. cit..

^{63[63]} Cfr. su questo concetto la sentenza 3 Luglio 1986, causa 66/85, *Lawrie-Blum*, Racc. p.2121. Si badi bene che la regolamentazione comunitaria si estende non solo ai lavoratori subordinati che prestino attualmente una attività lavorativa, ma altresì a coloro che avendo lasciato una occupazione sono suscettibili di assumerne un'altra.

^{64[64]} Cfr. la sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*. Ancora su questa sentenza Cfr. *infra*, cap. II.

^{65[65]} Sentenza 23 Marzo 1982, *Levin*, cit..

^{66[66]} Sentenza 3 Giugno 1986, causa 139/85, *Kempf*, Racc. p. 1741.

^{67[67]} Sul punto vedi FOGLIA, “La libertà di circolazione dei lavoratori”, in *Il diritto privato dell'Unione europea*, TIZZANO (a cura di), Torino, 2000, p. 833.

assicurano nel settore^{68[68]}. In sostanza, il concetto di attività lavorativa subordinata ingloba quasi tutte^{69[69]} le prestazioni di lavoro di pendente, con la sola esclusione di quelle attività che siano marginali o accessorie^{70[70]}. Come si vede l'estensione interpretativa della nozione di lavoratore è stata notevole, poiché la Corte è giunta sino a riconoscere il diritto di circolare liberamente nel territorio della Comunità anche a quei soggetti che non ancora attivi nel mondo del lavoro avessero deciso di spostarsi in un altro Stato membro per cercare lavoro anche senza aver ricevuto previamente nessuna offerta^{71[71]} (e questo contrariamente al significato apparente reso dalla lettura congiunta delle lettere a) e b) dell'art.39, secondo cui la libertà di circolazione è assicurata a vantaggio di quei lavoratori che a seguito di una offerta di lavoro effettiva proveniente da un diverso Stato membro rispetto a quello di residenza avessero deciso *a tal fine di recarvisi*^{72[72]}). Lavoratore sarà un giorno chi al momento cura la sua formazione: così che la Corte riconosce il diritto di circolazione per motivi di studio o di perfezionamento professionale e anche ai lavoratori del domani ma che in un primo momento lo sono solamente *in fieri*^{73[73]}.

Questo per quanto riguarda il lavoratore *strictu sensu*. Ma è di chiara intelligenza che la libertà di circolazione che il Trattato riconosce al lavoratore dipendente, ossia

^{68[68]} Sentenza *Levin*, cit..

^{69[69]} Ad esempio è lavoro subordinato anche l'opera prestata in cambio del mero sostentamento presso una congregazione religiosa come nel caso *Steymann*, sentenza 5 Ottobre 1988, causa 196/87, Racc. p. 6159. Correttamente ARRIGO, *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, op. cit., valuta in maniera molto positiva l'orientamento della Corte. In particolare, “escludendo dalla propria valutazione il criterio della sufficienza dei mezzi economici così conseguiti la Corte giunge ad ammettere che il diritto comunitario ha la funzione primaria di consentire a chiunque di migliorare il proprio livello di vita, correlandolo più ai diritti fondamentali” che non a quelli “economici” dei lavoratori.

^{70[70]} Sentenza 26 Febbraio 1992, causa C-3/90, *Bernini*, Racc. p. I- 1071 e *Levin*, cit..

^{71[71]} Sentenza 26 Febbraio 1991, causa C-292/89, *Antonissen*, Racc. p.745

^{72[72]} La libera circolazione importa il diritto: a) di rispondere ad offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi *a tal fine* nel territorio degli Stati membri. Sul punto vedi F. MANCINI, , “*Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità europee*”, op. cit..

^{73[73]} Lavoratore è nel giudizio della Corte anche colui che svolga un tirocinio (sentenza 21 Novembre 1991, causa C - 27/91, *URSSAF*).

stanziale, sarebbe fortemente compromessa, se non svuotata di ogni suo significato se non si fosse riconosciuta a questo soggetto la possibilità di essere accompagnato dai suoi familiari. Il lavoratore potrebbe in effetti essere indotto a rinunciare ad esercitare il suo diritto di libera circolazione per ragioni che non concernono le condizioni occupazionali che gli sono offerte, ma che attengono alla sfera personale.

Al fine di assicurare (nell'interesse del lavoratore) un contenuto effettivo e completo al diritto di libera circolazione, la Corte ha portato agli estremi il diritto di ricongiungimento familiare^{74[74]}, e trascendendo dal significato che tradizionalmente veniva dato al termine “*famiglia*”, ha interpretato estensivamente questa nozione, sino a ricomprendervi le unioni di fatto^{75[75]} o i coniugi separati, gli ascendenti del lavoratore (se a suo carico) ed anche i figli maggiorenni se invalidi^{76[76]}. Ai familiari del lavoratore sono riconosciuti vari diritti, ricollegabili al principio di non discriminazione, fra cui quello di accesso all'istruzione e le facilitazioni per i figli. Tali diritti sono concessi in via indiretta, derivando da quelli del lavoratore. Si noti che la validità di questa giuris prudenza non è minimamente inficiata dalla circostanza che il coniuge o i figli del lavoratore siano cittadini di un Paese extracomunitario^{77[77]}: d'altronde non avrebbe potuto essere altrimenti, dato che i titolari del diritto sono i lavoratori, mentre i componenti del suo nucleo familiare non sono che i beneficiari, insieme al lavoratore, di questa normativa. Il diritto al ricongiungimento familiare

^{74[74]} Il diritto al ricongiungimento familiare è stato ritenuto in sostanza dalla Corte un diritto corollario ad un diritto protetto, e conseguentemente, degno anch'esso di protezione. Sul punto, cfr. DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit..

^{75[75]} Sentenza 17 Aprile 1986, causa 59/85 *Reed*, Racc. p. 1283.

^{76[76]} Sentenza 16 Dicembre 1976, causa 63/76, *Inzirillo*, Racc. p. 2057.

^{77[77]} Agli altri cittadini dei Paesi terzi che non siano componenti del nucleo familiare di un lavoratore non è consentita, in linea di principio, a libera circolazione nella Comunità, salvo diverse previsioni contenute in accordi stipulati con la CE. In tal senso, cfr. G. ARRIGO, *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, op. cit..

richiede tuttavia che vi sia un qualche collegamento con una delle fattispecie contemplate dal diritto comunitario: se il lavoratore non ha mai esercitato precedentemente il suo diritto alla libera circolazione, diritto principale, non potrà certamente beneficiare del diritto corollario al ricongiungimento familiare.

1.4 Deroghe al principio di libera circolazione

La libertà di movimento di cui si è trattato sin adesso, sebbene caratterizzata da un ambito di applicazione assai vasto per quanto riguarda le fattispecie contemplate, non è però senza limiti. In particolare, nel Trattato sono presenti due deroghe^{78[78]} che possono essere invocate per limitare l'efficacia delle norme in questione, una di ordine generale, contemplata dal comma 3° dell'art. 39, ed una più specifica rubricata al suo comma 4°. In virtù di tali disposizioni, la disciplina comunitaria della libera circolazione dei lavoratori non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione, mentre il diritto di ingresso e di soggiorno può subire delle restrizioni dettate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Per quanto concerne il primo profilo, l'applicazione della deroga al settore della Pubblica amministrazione ha suscitato non pochi inconvenienti^{79[79]}, ma non è rilevante ai fini del tema oggetto di questa trattazione, dato che non può ragionevolmente pensarsi che l'attività di uno sportivo professionista possa essere assimilata ad un impiego nella Pubblica amministrazione.

^{78[78]} Si noti che dette deroghe valgono anche per il settore del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, e ciò in forza degli artt. 45 e 46 e 55 CE rispettivamente. Tali norme integrano una disciplina di carattere identico a quella della libera circolazione dei lavoratori alle altre due libertà di movimento delle persone.

^{79[79]} Soprattutto in relazione alla estensione della nozione di impieghi nella pubblica amministrazione e del concetto di Pubblica amministrazione vedi L. DANIELE, *“I limiti della libera circolazione agli impieghi nella pubblica amministrazione e l’ordine pubblico”*, in NASCIMBENE (a cura di), op. cit..

Più interessante è invece, ai fini dell'indagine in oggetto, passare ad esaminare il secondo tipo di deroghe. Il comma 3° dell'art. 39^{80[80]} pone in essere un discriminio di nazionalità potenzialmente assai rilevante, benché “a tutta prima legittimo^{81[81]}”: invero, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica sono dei settori in cui tradizionalmente si esprimeva e si esprime tutt'oggi la potestà dello Stato. Proprio per questi caratteri le deroghe in considerazione non possono essere interpretate che in maniera restrittiva e non possono prescindere da un controllo comunitario delle motivazioni addotte dai vari Stati membri^{82[82]}.

Se lo Stato conserva dunque una certa discrezionalità nella materia, anche in ragion del fatto che il diritto comunitario non impone agli Stati membri “una scala uniforme di valori in merito alla valutazione dei comportamenti che possono essere ritenuti contrari dell'ordine pubblico^{83[83]}”, esso non è in nessun caso *legibus solutus*, poiché l'adozione di provvedimenti restrittivi è sottoposta al sindacato del diritto comunitario ed in particolare del principio di proporzionalità tra comportamento ritenuto antisociale e norma sanzionatoria: quest'ultima non potrà essere adottata

^{80[80]} Nella materia è intervenuta la direttiva 64/221 CEE de l Consiglio, in GUCE L 56 del 4 Aprile 1964, adottata in applicazione dell'allora art.56 CEE ma valevole anche nel settore del lavoro indipendente. Cfr. su questa affermazione, L. DANIELE, “I limiti della libera circolazione agli impieghi nella pubblica amministrazione e l'ordine pubblico”, op. cit.

^{81[81]} Sul punto, vedi G. ARRIGO, *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, op. cit.

^{82[82]} Sebbene la lettera dell'art. 39 comma 4° inducesse a ritenere che la possibilità di invocare le deroghe che esso prevede fosse di esclusivo appannaggio dello Stato, la Corte ha ritenuto nella sentenza 15 Dicembre 1995, causa C - 415/93, *Bosman*, Racc. p. I-4921, di estendere tale prerogativa anche ai privati.

^{83[83]} Sentenza 18 Maggio 1982, cause riunite 115 e 116/81 *Adoui e Cornuaille*, Racc. p.1665.

inoltre che in relazione al comportamento personale ^{84[84]} dell'individuo verso cui è diretta^{85[85]}.

^{84[84]} Per la Corte, solo un cittadino comunitario che avesse concretamente e specificamente leso l'ordine pubblico avrebbe potuto essere soggetto ad un provvedimento di espulsione, giacché l'ordine pubblico è leso solo da una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società.

^{85[85]} Cfr. sul punto l'art. 3 della direttiva 64/221 CEE del Consiglio, cit.. Provvedimenti restrittivi non possono così basarsi sulla sola esistenza di precedenti condanne penali, anche se esse configurino un rischio reale di pericolosità sociale, né possono essere emanati in via preventiva o come misura esemplare. Al riguardo, secondo MANCINI, *"Principi fondamentali .."*, op. cit., si tratterebbe di "un'ottima norma, ma che chiede molto", dato che non è facile giudicare la pericolosità di un comportamento in termini puramente individuali, "quando come avviene più spesso, esso è parte di un agire collettivo o il prodotto di una imitazione".

CAPITOLO II *La libera circolazione degli sportivi comunitari*

Premessa

In questo secondo capitolo si tratterà della disciplina particolare concernente la libera circolazione degli sportivi. Come si è già avuto modo di osservare, è essenzialmente grazie alla interpretazione estensiva delle norme del Trattato da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee che si è arrivati alla possibilità di riconoscere anche a tale categoria di soggetti il beneficio del godimento della libertà di circolazione previsto in sede comunitaria per il lavoratore, e così l’analisi giuridica della disciplina comunitaria in materia si baserà proprio sullo studio della giurisprudenza rilevante della Corte.

La prima volta in cui la Corte ebbe ad occuparsi di un caso concernente il mondo dello sport fu nella causa *Walrave e Koch* contro l’Union Cycliste Internationale (in seguito UCI^{86[86]}) ed altri. In essa la Corte ha precisato che lo sport, in quanto attività economica ai sensi dell’art. 2 CEE^{87[87]}, è sottoposto al diritto comunitario.

^{86[86]} L’UCI comprende le due federazioni internazionali ciclistiche dei dilettanti e dei professionisti.

^{87[87]} “ La Comunità ha per missione [...] di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità”.

2.1 Causa 36/74 *Walrave e Koch contro UCI* ^{88[88]}

Oggetto della controversia di cui la Corte di Giustizia era stata investita, in virtù dell'art.177 del Trattato CEE^{89[89]} (attuale art. 234 CE), dall'*Arrondissementsrechtsbank* di Utrecht, era l'applicazione di un regolamento posto in essere dall'UCI nel 1970 il quale stabiliva che, a partire dal 1973, il corridore e l'allenatore che gareggiavano nel campionato mondiale di corse dietro battistrada dovessero essere della stessa nazionalità. I signori Walrave e Koch, due allenatori di nazionalità olandese, ritenendosi gravemente danneggiati da questa nuova regolamentazione, dato che la gran parte della loro attività si svolgeva con corridori non olandesi, cercarono di vedere riconosciuto il loro diritto convenendo l'UCI e le federazioni spagnola^{90[90]} e olandese davanti al Tribunale circondariale di Utrecht. Quest'ultimo si risolse a porre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità di questa nuova regola con gli artt.7 n. 1^{91[91]} CEE (attuale 12 CE), 48 (39) e 59 (49) comma 1º del Trattato CEE nonché con il regolamento n. 1612/68 CEE del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori cittadini di uno degli Stati membri all'interno della Comunità.

Le convenute si opponevano alla domanda, rilevando che in manifestazioni a carattere mondiale, a rappresentanza nazionale, l'esigenza della stessa nazionalità per

^{88[88]} Sentenza 12 Dicembre 1974, causa 36/72, *Walrave*, Racc. 1974, p.1405.

^{89[89]} La Corte di Giustizia è competente a titolo pregiudiziale ognqualvolta la risoluzione di una questione sull'interpretazione del Trattato o sulla validità e interpretazione degli atti emessi dagli organi comunitari è ritenuta dal giudice nazionale necessaria per emanare la propria sentenza.

^{90[90]} La federazione spagnola fu citata in giudizio in quanto organizzatrice dei campionati mondiali che si sarebbero tenuti di lì a poco. Si noti che all'epoca dei fatti in questione la Spagna non era ancora entrata a far parte della CEE.

^{91[91]} “Nel campo di applicazione del Trattato [...] è vietata ogni discriminazione esercitata in ragione della nazionalità”.

tutti i componenti di una squadra non sarebbe stata affatto una pratica discriminatoria; che inoltre le norme comunitarie non avrebbero potuto trovare applicazione ad eventi che si svolgono al di fuori del territorio comunitario ^{92[92]}.

Ciò premesso, nel caso in esame la Corte afferma in primo luogo che, tenuto conto degli obiettivi della Comunità, essenzialmente mercantili (almeno all'epoca), l'esercizio dello sport non rileva del diritto comunitario che nella misura in cui esso costituisca un'attività economica ai sensi dell'art. 2 CEE (attuale art.2) ^{93[93]}. Conseguentemente, l'attività di uno sportivo professionista potrebbe rilevare del campo di applicazione sia degli artt.48 a 51 (39 a 42 attuali) sia di quelli dal 59 al 66 (49 a 55) del Trattato e ciò avendo riguardo alla diversa natura della prestazione da questi offerta, a titolo di lavoratore dipendente nel primo caso o di prestatore di servizi nel secondo.

Tuttavia la Corte si cura di precisare che quale che sia il legame giuridico in virtù del quale queste prestazioni sono realizzate, le disposizioni ex artt.48 e 59 (artt. 39 e 49 attuali) del Trattato non sono altro che una specificazione della regola generale di non discriminazione fondata sulla nazionalità enunciata all'art.7 CEE (attuale 12).

Ciò che varia è in sostanza solamente il tipo di relazione lavorativa e non già il tenore

^{92[92]} A riguardo, l'UCI argomentava che la clausola controversa era al di fuori del campo di applicazione del Trattato, perché a) la sua applicazione territoriale si estendeva all'esterno della Comunità; b) la Corte non poteva certo constatare la nullità eventuale di una clausola internazionale applicabile in più di cento Paesi. Detto argomento era stato però rigettato dall'Avvocato Generale, il quale aveva ritenuto che una disposizione comunitaria poteva invalidare una regola applicabile anche a livello mondiale, poiché alla Comunità, come ad uno Stato sovrano, doveva essere riconosciuta la possibilità di decretare che una disposizione internazionale era illegale sul suo territorio e non doveva essere applicata. Cfr. Warner, conclusioni, in Raccolta, 1974 p.1427.

^{93[93]} A detta di G.M UBERTAZZI "Le domaine matériel du droit communautaire", in Revue trimestrielle de droit européen, 1976, p. 635, sarebbe davvero difficile essere d'accordo con la definizione suggerita dall'affare *Walrave* secondo la quale il campo d'azione del diritto comunitario si esaurirebbe nella accezione delle attività economiche menzionate all'art. 2. Ciò anche in ragione del fatto che la Comunità non si limitava nemmeno allora al solo sviluppo delle attività economiche e che la vigenza del diritto da essa promanante si estendeva a tutte le materie che fossero direttamente interessate dalla missione della stessa.

della protezione che il Trattato intende assicurare in ogni caso ai destinatari della norma.^{94[94]} Si vede qui come nella visione della Corte la regola di non discriminazione abbia una vocazione tale da estendersi in egual misura alle prestazioni di lavoro subordinato o di servizio.

Nei punti che precedono la Corte ha dunque posto alcuni paletti per la legittimazione dell'intervento comunitario nel mondo dello sport. Tuttavia, il divieto di discriminazione operata su base nazionale, ed è questo uno dei punti su cui più si dibatterà negli anni che seguirono questa causa, *non concerne la composizione di squadre sportive, in particolare di squadre nazionali, poiché la formazione di queste è una questione che interessa unicamente lo sport e non è configurabile come una attività economica*. Vengono quindi in rilievo per la Corte dei criteri tecnico - sportivi che il diritto comunitario non potrebbe sindacare.

Ora, le federazioni nazionali e mondiali dei vari sport, facendo leva sulla oscurità di questa frase e sul valore esemplificativo che ad essa sembra dare la Corte, hanno considerato la dizione “ *il divieto di non discriminazione non concerne la composizione di squadre sportive, ad esempio, di squadre nazionali* ” in un'accezione alquanto vasta, e hanno ritenuto che questa potesse considerarsi come un tacito riconoscimento delle loro pratiche restrittive, anche per quanto riguardava gli incontri che non impegnavano una rappresentativa nazionale. Per converso, tanto la Commissione che l'avvocato generale Warner nelle sue conclusioni, avevano ritenuto che l'unica eccezione al divieto di discriminazioni su base nazionale di cittadini

^{94[94]} Sull'interpretazione parallela di queste previsioni cfr. sentenza 8 Aprile 1976, causa 48/75 *Royer*, Racc. 1976, p. 497, in cui la Corte risponde alla questione pregiudiziale sottopostale benché il giudice nazionale di rinvio avesse mancato di specificare se il caso fosse coperto dagli artt.48 o 52 CEE (attuali 39 e 43).

comunitari nello sport fosse quella diretta alla costituzione delle sole squadre nazionali.

Al di là delle incertezze suscite da una frase non proprio felice, in sostanza il principio affermato in questo momento è quello che lo sport professionistico ricade all'interno delle previsioni del Trattato quando questo costituisce una attività economica; tuttavia ci sono delle circostanze in cui la discriminazione di atleti stranieri può essere accettata per ragioni che non abbiano tale natura. In quest'ottica, la limitazione della partecipazione agli incontri disputati da una squadra nazionale ai soli cittadini di quello Stato è certamente comprensibile dato che questa attiene alla sfera dell'identità e dell'orgoglio nazionale più che a quella meramente mercantile^{95[95]}.

Posta una eccezione all'applicabilità di un principio generale del Trattato come quello della libera circolazione dei lavoratori, la Corte si premura nel punto seguente di ribadire che tale restrizione deve restare limitata al suo oggetto proprio.

Una delle obiezioni fatte valere dalle istituzioni chiamate in causa dai ricorrenti era quella attinente alla natura della regolamentazione contestata: essa promanava da un ente privato internazionale ed extracomunitario e non già da una autorità pubblica. Questo rilievo assumeva una particolare importanza, dato che parte della dottrina dell'epoca riteneva le norme comunitarie applicabili al solo Stato e inefficaci nella sfera giuridica dei privati; solo lo Stato avrebbe dovuto attenersi alle regole comunitarie: in questo caso quindi il divieto di discriminazione si sarebbe posto come

^{95[95]} Si pone il principio secondo il quale in talune ipotesi la cittadinanza degli atleti può essere assimilata ad un criterio tecnico-sportivo di ammissione alla fase di selezione e come tale è atto a sfuggire al giudizio di legittimità comunitaria.

limite all'azione di questo e non già a quella di istituzioni rilevanti del diritto privato ed aventi una propria autonomia giuridica.

Si poneva quindi il problema di sapere se gli articoli del diritto comunitario chiamati in causa potessero essere invocati direttamente dai singoli cittadini per contestare la validità di atti promananti da enti privati e operanti una discriminazione su base nazionale, ossia se essi avessero un *effetto diretto orizzontale*.

La Corte stabilisce in modo chiaro che la proibizione di tali discriminazioni si impone non solamente all'azione della pubblica autorità, ma anche a quella di ogni altra natura^{96[96]} mirante a regolare in maniera collettiva il lavoro salariato e le prestazioni di servizi. Gli articoli chiamati in causa impongono un divieto incondizionato di discriminazione quale che sia la fonte dalla quale questa trae la sua origine (anche quindi extracomunitaria). Ciò in ragione del fatto che se le prescrizioni del diritto comunitario potessero essere aggirate o neutralizzate attraverso le regolamentazioni di organismi privati, la lettera del Trattato sarebbe disattesa e i diritti che esso riconosce ai cittadini resterebbero lettera morta^{97[97]}. Si creerebbero inoltre delle inammissibili ineguaglianze riguardo all'applicazione che ogni Stato membro potrebbe fare del diritto comunitario, poiché le condizioni di lavoro sono regolate in maniera diversa, per via di disposizioni regolamentari, legislative o amministrative o ancora da convenzioni ed altri atti conclusi o adottati da persone private in ognuno di essi (punto 19 della sentenza). Se questa affermazione non

^{96[96]} Secondo M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, op. cit., alla luce di tale giurisprudenza va scartata la tesi estrema della completa autonomia degli ordinamenti federali rispetto al diritto comunitario. Anche nell'ordinamento interno, nessuna associazione privata può estendere la sua autonomia sino al punto di derogare ai principi ritenuti di ordine pubblico.

^{97[97]} L'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione della persone e dei servizi costituiva e costituisce ancora oggi uno degli obiettivi fondamentali della Comunità consacrato dall'art. 3 lettera c) del Trattato.

poneva troppi problemi per quanto concerneva l'art.48 CEE (ora 39 CE), anche se il comma 3 di detta disposizione afferma espressamente il diritto dei lavoratori migranti di soggiornare in uno degli Stati membri al fine di esercitarvi un impiego conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative regolanti l'impiego dei lavoratori nazionali, e se il regolamento 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, nel suo titolo I riguardante l'accesso all'impiego mira esclusivamente le disposizioni legislative regolamentari e amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro, la situazione era meno evidente per quanto concerneva l'art.⁵⁹^[98] (attuale 49). In effetti, mentre nel caso dell'art.48 (attuale 39) la Corte si poteva fondare per questa estensione della sua applicabilità sull'art.7 comma 4 del regolamento sopracitato, disponendo questo espressamente che “ogni clausola di una convenzione collettiva o individuale o di un'altra regolamentazione collettiva o regolante l'accesso all'impiego, l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento è nulla di pieno diritto nella misura in cui p revede o autorizza delle condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori di un altro Stato membro”, una disposizione simile non esiste per quanto concerne la prestazione dei servizi. Ciononostante, la Corte risolve questa antinomia tra le due norme sostenendo che le attività di cui all'art.59 (49) del Trattato non si distinguerebbero da quelle dell'art.48 (39) per la loro natura ma solo per la circostanza che sono esercitate al di fuori di una

^{98[98]} In proposito l'UCI aveva sostenuto che il suo regolamento non poteva essere certamente considerato una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri, né una pratica interna o internazionale discendente da un accordo concluso dalla Comunità e che conseguentemente non potesse essere contestato alla luce del diritto comunitario.

relazione di lavoro (punto 23). Tale circostanza non poteva dunque giustificare una interpretazione più restrittiva del campo di applicazione della libera prestazione dei servizi, posto che i due articoli in parola sono disposizioni parallele.

Per la soluzione del caso di specie la Corte, in ossequio al principio della ripartizione delle competenze tra il giudice comunitario e quello statale, rimandava l'apprezzamento dei fatti al giudice di rinvio, il quale sarebbe stato anche tenuto a stabilire in concreto sull'opportunità di censurare gli effetti provocati dal regolamento litigioso in ragione della loro localizzazione^{99[99]} sul territorio della Comunità. Spettava al giudice nazionale accettare caso per caso la esistenza del nesso spaziale e riconoscere le eventuali violazioni del principio di non discriminazione; stabilire in ultima analisi se la regola incriminata riguardasse unicamente lo sport come tale, e fosse quindi possibile esentare la regola dalle prescrizioni della normativa generale comunitaria in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La Corte preferiva inoltre demandare al tribunale di Utrecht la soluzione del problema di sapere se in questa disciplina potesse correttamente parlarsi, nel caso del corridore e del suo allenatore, della composizione di una squadra sportiva, in quanto si trattava della applicazione delle norme del Trattato al caso concreto. Si potrebbe aggiungere rispetto a questo punto che, a detta di molti, i soli ciclisti sarebbero i veri concorrenti, mentre i conducenti delle motociclette svolgerebbero piuttosto un'attività ausiliaria, assimilabile a quella di un massaggiatore ad esempio. Questa

^{99[99]} La localizzabilità si intende sia rispetto al luogo in cui sorge il rapporto giuridico, sia rispetto a quello in cui si spiegano i suoi effetti.

considerazione è rafforzata dal fatto che gli allenatori non sono menzionati nell'ordine di arrivo a conclusione della gara.

In ogni caso però, i ricorrenti erano abilitati a valersi del diritto comunitario innanzi al giudice nazionale affinché fosse sanzionata la violazione del fondamentale diritto loro attribuito dal Trattato di Roma. Qualora si considerassero i ricorrenti quali prestatori di servizi, l'art. 59 1° comma (attuale 49), prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nel suo campo di applicazione (e almeno per i cittadini di uno Stato membro), attribuiva in effetti ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo di transizione, diritti soggettivi che il giudice nazionale era tenuto a salvaguardare, anche in mancanza delle previste direttive di attuazione e ciò, anche se i seguenti articoli 60, 62 e 64 CEE (attuali 50 e 53 CE, l'art.62 è stato abrogato), riguardavano espressamente l'abolizione dei soli ostacoli statali. Statuendo in tal senso la Corte conferma così nel caso in esame la prospettiva inaugurata con il caso *Reyners*^{100[100]}, in materia di libertà di stabilimento, ed estesa con la pronuncia *Van Binsbergen*^{101[101]} alla prestazione dei servizi.

D'altronde era assolutamente pacifico che l'art.48 CEE (attuale 39 CE), che impone l'abolizione delle discriminazioni fondate sul la cittadinanza nel settore del lavoro subordinato, poteva applicarsi anche ai contratti e ai negozi posti in essere da soggetti diversi dall'autorità pubblica, poiché provvisto di *applicabilità diretta*, così come del resto il precitato art.7 del regolamento 1612/68 CEE, il quale estende il

^{100[100]} Sentenza 21 Giugno 1974, causa 2/74, Racc. p. 652.

^{101[101]} Sentenza 3 Dicembre 1974, causa 33/74, Racc. p. 1299.

divioto di cui trattasi ai contratti ed alle regolamentazioni collettive in materia di lavoro.

Secondo quanto affermato da Ubertazzi^{102[102]}, sarebbe assai difficile trovarsi in sintonia con il *dictum* di questa sentenza per quanto concerne le attività sportive non lucrative, che a causa dell'affermazione secondo la quale lo sport sarebbe soggetto al diritto comunitario solo come attività economica ai sensi dell'art. 2, vengono di fatto estromesse dal suo campo di applicazione materiale. Tale Autore metteva in risalto il fatto che naturalmente la condizione degli sportivi dilettanti non avrebbe potuto in alcun caso essere assimilata a quella dei professionisti, poiché i primi in quanto prestatori d'opera non retribuiti non ricadevano in una delle previsioni degli articoli del titolo III del Trattato. Ciononostante, anch'essi trovavano una protezione, seppure indiretta, nelle norme del Trattato e nei vantaggi economici e sociali accordati dall'art. 48 CEE (attuale 39 CE) e dai suoi regolamenti di accompagnamento. Ad esempio, il reg. 1612/68 CEE del Consiglio, mira a ricoprendere nella parità di trattamento che lo Stato di accoglienza deve riservare al lavoratore migrante, ogni vantaggio sociale o fiscale, sia esso legato o meno al contratto di impiego, di cui beneficia il nazionale. L'intento è quello di permettere una integrazione completa del lavoratore comunitario straniero e della sua famiglia, nonché la piena realizzazione della personalità del lavoratore, ed è indubbio che l'attività sportiva sia un potente mezzo per raggiungere entrambi gli obiettivi. Può quindi dirsi in definitiva che anche

^{102[102]} G.M. UBERTAZZI, "Le domaine matériel du droit communautaire", op. cit..

l'attività sportiva non retribuita è ricompresa nel campo di applicazione del Trattato.

In questo particolare caso è pacifico però che la protezione accordata al dilettante - lavoratore salariato sarà meno completa di quella di cui gode lo sportivo professionista, poiché il primo non potrà avere libero accesso all'attività sportiva praticata a livello amatoriale che nel territorio del lo Stato membro in cui risiede per ragioni di lavoro.

La sentenza *Walrave* fu seguita a soli due anni di distanza da un'altra pronuncia concernente il mondo dello sport: in questo caso oggetto della controversia era un regolamento organico emanato dalla federazione calcistica nazionale di uno degli Stati membri^{103[103]}. Invero, anche detta sentenza come la precedente, non ha avuto nella prassi che pochi effetti, poiché i principi enunciati dal giudice comunitario furono sistematicamente disattesi.

^{103[103]} Secondo A. M. V. Valenti, "La competenza della Comunità europea in materia sportiva: note sul problema di illegittimità del blocco calcistico delle frontiere", in Rivista diritto sportivo, 1976 p.337 ss., tale sentenza sarebbe "sicuramente più importante della precedente, perché affronta il problema in modo completo e sulla base di principi generali e dunque validi ed applicabili a qualsiasi attività sportiva di carattere professionale".

2.2 Causa 13/76 Donà contro Mantero^{104[104]}

La causa ha avuto origine da un ricorso presentato dal sig. Donà al giudice conciliatore di Rovigo contro il presidente dell'omonima associazione calcistica di quella cittadina, il signor Mantero. Questi aveva incaricato il Donà di ricercare qualche calciatore straniero da inserire nella propria squadra. A tal fine quest'ultimo aveva fatto pubblicare un annuncio su un giornale belga, ma il convenuto si era rifiutato di rifondere le spese sostenute dall'attore, adducendo come motivo del rifiuto l'esistenza di un regolamento organico della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio), il quale, limitando il tesseramento^{105[105]} nelle squadre italiane ai soli giocatori cittadini di questa nazione^{106[106]}, privava alla stessa tempo di ogni utilità la ricerca di eventuali stranieri disposti a militare nella società del Rovigo^{107[107]}. Mantero affermava che Donà avrebbe dovuto conoscere tale divieto^{108[108]}, mentre

^{104[104]} Sentenza 14 Luglio 1976, causa 13/76, Racc. p. 1333.

^{105[105]} Tale divieto risultava dal coordinato disposto degli artt. 16 e 28 lettera g del regolamento FIGC. Alcune deroghe erano concesse, ma erano valide solamente in casi limitati o conseguivano da una decisione regionale emessa dal Consiglio federale.

^{106[106]} Già dagli anni Sessanta numerose federazioni calcistiche e sportive in generale avevano adottato norme intese a limitare se non ad impedire la possibilità che le squadre ad esse affiliate ingaggiassero giocatori con diversa cittadinanza, ritenendo che la libera circolazione degli sportivi vigente all'epoca impedisse l'esplosione dei giovani nazionali di talento e fosse di pregiudizio per il mantenimento della rappresentatività dei club. Si deve tenere presente che la cittadinanza sportiva non sempre corrisponde a quella legale, poiché ad esempio un calciatore tedesco che abbia acquisito la cittadinanza brasiliana non potrà essere schierato dalla rappresentativa nazionale del suo nuovo Paese se già impiegato in passato da quella del suo Paese di origine.

^{107[107]} In generale, il numero di stranieri autorizzati a prendere parte ad un campionato nazionale o internazionale variava (e varia tuttora) in relazione a) alla disciplina sportiva; b) alla federazione; c) al livello della competizione; d) alla stagione sportiva; e) al sesso ed f) all'età dei partecipanti. Sul punto, cfr. DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit..

^{108[108]} Il c.d. blocco calcistico delle frontiere era stato decretato dalla FIGC in seguito alla sconfitta della rappresentativa italiana nel corso del mondiale di calcio del 1966 svoltosi in Inghilterra. La federazione calcistica italiana riteneva infatti che la *débâcle* degli "azzurri" fosse stata causata dalla ingente presenza di calciatori stranieri nel campionato italiano.

quest'ultimo ribatteva però che il regolamento in questione fosse in contrasto con gli artt.7 (attuale 12), 48 (39) e 59 (49) del Trattato CEE.

Il giudice di rinvio pose le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte:

1. *se gli artt.7, 48, 59 CEE conferiscono a tutti i cittadini comunitari il diritto di effettuare una prestazione di servizi in qualunque luogo della Comunità;*
2. *se in particolare i giocatori di calcio fossero anch'essi beneficiari di tale diritto, nel caso in cui ovviamente le loro prestazioni avessero un carattere professionale;*
3. *nell'affermativa, se il diritto di cui i trattasi potesse essere invocato egualmente per ottenere la non applicazione delle regole contrarie emanate da un ente privato (in questo caso una federazione sportiva) nel territorio di uno Stato membro;*
4. *se infine, nel caso in cui tutte e tre le precedenti questioni avessero avuto un esito positivo, il diritto in questione potesse essere invocato dai singoli direttamente davanti alle giurisdizioni nazionali.*

Già da questi pochi elementi si può intravedere la delicatezza del caso. La regola contestata riguardava uno sport avente un'enorme rilevanza e popolarità come il calcio, e non una disciplina secondaria del ciclismo; essa inoltre trovava una sua

giustificazione in scopi a tutta prima non solo legittimi, ma anche degni di tutela, come la preservazione dei vivai nazionali^{109[109]}.

A ben vedere, i fatti all'origine della causa porterebbero a pensare ad una controversia costruita “*ad hoc*” da parte di Donà e Mantero per indurre la Corte di Giustizia a pronunciarsi sulla compatibilità col diritto comunitario delle regolamentazioni poste in essere dalla FIGC, il cui contenuto era simile a quello delle altre federazioni calcistiche degli Stati membri. In realtà veniva quindi messo in discussione l'intero sistema europeo delle quote nazionali^{110[110]}, appoggiato se non imposto dalle federazioni internazionali quali l'Union Européenne des Associations de Football (UEFA) e la Fédération Internationale des Associations de Football (FIFA). L'impatto potenziale di questa sentenza avrebbe potuto essere dirompente: l'inerzia dimostrata da coloro i quali avrebbero potuto giovare di questa pronuncia farà sì che solo con la sentenza *Bosman* (vedi *infra*), successiva di quasi venti anni, si arriverà allo smantellamento delle regole sulle quote nazionali (almeno per quanto concerne gli sportivi comunitari).

Nonostante la possibile artificiosità del caso, e che, come afferma il Barile^{111[111]}, non vi fosse un legame diretto ai sensi dell'art. 177 CEE (attuale 234 CE) tra la questione pregiudiziale postale e la soluzione del caso di specie, la Corte accetta di pronunciarsi. Essa richiama innanzitutto la portata degli articoli 7 CEE (attuale 12

^{109[109]} Per un'analisi più accurata e completa delle giustificazioni addotte dalle varie federazioni nazionali e mondiali a difesa delle proprie regolamentazioni vedi il caso *Bosman*, causa C-415/93, cit., *infra*.

^{110[110]} La compatibilità con il diritto comunitario di questo sistema e di quello dei trasferimenti sarà oggetto di analisi della Corte nella sentenza 15 Dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*.

^{111[111]} P. BARILE, “La Corte di Giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti”, in Rivista di diritto sportivo, 1977 pag. 303.

CE), 48 (attuale 39) e 59 (attuale 49) CEE. L'art. 7 (attuale 12), come già visto in precedenza, vieta ogni tipo di discriminazione operata su base nazionale, mentre gli artt.48 (39) e 59 (49) applicano il dettato del primo a due settori più specifici, rispettivamente alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi.

In dettaglio, l'art.48 CEE (ora 39 CE) implica l'abolizione di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità tra gli Stati membri per quanto concerne l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro. Sempre in materia di libera circolazione dei lavoratori salariati, l'art.1 del Regolamento n. 1612/68 del Consiglio stabilisce che ogni cittadino di uno Stato membro, quale che sia il luogo eletto da questi a residenza, ha il diritto ad accedere ad un'attività salariata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, mentre l'art. 59 (49) del Trattato, dal canto suo, impone la soppressione delle discriminazioni attuate contro i cittadini di uno Stato membro stabilitisi in uno Stato della Comunità altro rispetto a quello del destinatario delle prestazioni^{112[112]}.

La Corte opera anche un richiamo all'art. 60 n.3 CEE (attuale 50 n.3 CE), che impone di riservare ai prestatori di servizi un trattamento parificato a quello di cui godono i "nazionali" dello Stato in cui la prestazione ha i suoi effetti.

Dopo aver richiamato questi principi, la Corte passa ad un'analisi più specifica del caso di specie e riafferma la sottoposizione dello sport al diritto comunitario nella

^{112[112]} Per apprezzare appieno la distinzione più marcante tra le tre regole concernenti le libertà di movimento dei lavoratori sarà sufficiente ricordare che la diversa estensione dei diritti accordati dai loro disposti risiede nella legislazione secondaria che li accompagna. Il reg. 1612/68 CEE si applica infatti solamente ai lavoratori ai sensi dell'art. 39 attuale, mentre quelli considerati dagli artt.43 o 49 devono affidarsi alla regola generale contro le discriminazioni dell'art. 12 CE. Oltre a quanto già detto nel cap. I, vedi su questo punto S. WEATHERILL, "Discriminations on grounds of nationality in sport", in European Law Review, 1989, p.57.

misura in cui il primo costituisca un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato. Questo è certamente il caso dell'attività dei giocatori professionisti o semiprofessionisti di calcio, siano essi dei lavoratori salariati ricompresi nella previsione dell'art. 48 (39), siano essi dei prestatori di servizi remunerati e quindi soggetti all'art. 59 (attuale 39)^{113[113]}. A questo proposito, l'esatto legame giuridico intercorrente tra la società e lo sportivo dovrà essere sottoposto alla valutazione del giudice nazionale. In ogni caso tuttavia, qualora questi giocatori siano cittadini di uno Stato membro, essi beneficiano in tutti gli altri Stati delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.

Nonostante quanto precede, è sicuramente questo il punto chiave della sentenza, la Corte stabilisce che le summenzionate disposizioni del diritto comunitario, *non si oppongono ad una disciplina o prassi sportiva che escluda i giocatori stranieri dalla*

^{113[113]} Vedi in senso contrario BARILE, "La Corte di Giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti", op. cit., secondo cui il rapporto giuridico intercorrente tra calciatore e società non potrebbe essere ricompreso né sotto le disposizioni dell'art. 48 CEE (ora 39 CE) né tantomeno sotto quelle dell'art. 59 CEE (attuale 49 CE), essendo configurabile come contratto atipico o addirittura composto, per la non configurabilità ad esempio né di un diritto del calciatore a svolgere specifiche mansioni, posto che il suo ruolo è affidato a scelte discrezionali della società, né ad effettuare *in concreto* la prestazione, potendo la società o l'allenatore decidere di mantenerlo inattivo non impiegandolo. Anzi, secondo l'Autore, il fatto che il giudice *a quo* avesse mantenuto nella incertezza l'esatta qualificazione giuridica del rapporto che legava la società e il giocatore sarebbe stato atto a provocare una declaratoria di irrecevibilità da parte della Corte. A questo illustre studioso potrebbe rispondersi con le parole della stessa Corte: "l'art. 177, basato su una netta separazione di funzioni tra giurisdizioni nazionali e la Corte, non permette a quest'ultima né di conoscere dei fatti, né di censurare i motivi della domanda di rinvio; che, quando una giurisdizione nazionale chiede l'interpretazione di un testo di diritto comunitario, bisogna considerare che essa ritiene tale interpretazione necessaria per la soluzione della controversia; che la Corte non potrebbe esigere dalla giurisdizione nazionale l'affermazione espressa dell'applicabilità dei testi di cui egli chiede l'interpretazione; che, fintantoché l'invocazione del testo di cui si tratta non è manifestamente erronea, la Corte è adita correttamente; che la questione di sapere se l'una o l'altra delle disposizioni di cui l'interpretazione è domandata è applicabile al caso di specie, esula dalla competenza della Corte di giustizia e rileva di quella del giudice di rinvio", causa 13/68, *Salgoil* Racc. 1968. Questa linea giurisprudenziale seguita dalla Corte sarà mutata radicalmente con le sentenze *Foglia/Novello* (sentenza 11 Marzo 1980, causa 104/79, Racc. p. 745) e *Foglia/Novello II* (sentenza 16 Dicembre 1981, causa 244/80, Racc. p. 3045). In queste sentenze la Corte rifiuta di pronunciarsi sulle questioni che le sono sottoposte affermando che l'art. 177 (attuale 234) affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire alla amministrazione della giustizia nei singoli Stati membri. Ad essa pertanto non compete la soluzione di questioni pregiudiziali che le siano proposte nell'ambito di schemi processuali preconstituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inherente alla definizione della controversia in oggetto.

partecipazione a certi incontri per dei motivi non economici, ma inerenti al carattere ed alla fisconomia specifica di detti incontri, ed aventi natura prettamente sportiva, come ad esempio è in occasione di incontri tra squadre nazionali di diversi Paesi . Ai fini del divieto generale di non discriminazione è irrilevante che la regolamentazione contestata sia il frutto dell'azione di enti privati piuttosto che di quella di autorità pubbliche: l'interdizione di discriminazione si impone infatti anche alle regolamentazioni di altra natura miranti a regolare, in maniera collettiva, il lavoro salariato e le prestazioni di servizio remunerate. Le regole nazionali appaiono dunque in violazione dell'art. 48 CEE (attuale 39 CE). Si tratta dunque di vedere se queste restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori possano essere giustificate in virtù delle deroghe disposte dalla stessa norma. L'art. 48 n. 3 CEE ammette in effetti una deroga alla libertà di cui trattasi per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica; tali eccezioni però devono essere concepite restrittivamente, in quanto deroghe ad uno dei principi fondamentali della comunità. Esse inoltre, devono essere opposte al destinatario solo in ragione del suo comportamento specifico e non in forza di un provvedimento di ordine generale poiché l'art. 48 (attuale art. 39 CE) non giustifica tali misure preventive generali^{114[114]}. Invero, secondo Weatherill^{115[115]}, “a further, perhaps more fundamental reason why the Article 48(3) exceptions may be unavailable to the football authorities is that the construction of Article 48 (3)

^{114[114]} Cfr. su questo punto, S. WEATHERILL, “Discriminations...”op. cit.
Secondo M. CASTELLANETA, “Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della FIGC”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1994, p. 635 e ss., “non appare conforme al dettato comunitario ritenere che le limitazioni poste dalle federazioni calcistiche nazionali possano rientrare in motivi di ordine pubblico, stante la necessità di salvaguardare la competitività delle nazionali di calcio, perché si giungerebbe ad una interpretazione che va oltre gli scopi del Trattato”

^{115[115]} S. WEATHERILL, “Discriminations...”op. cit.

appears to limit its use to the State, not to private bodies [..]. Legally, this indicates that Article 48 (1) and (2) are horizontally directly effective, but Article 48 (3) exceptions are not^{116[116]}. Per quanto concerne il comma 4, si deve sicuramente escludere la possibilità che la deroga prevista sia invocabile nel settore dello sport.

Si evince da quanto precede che è incompatibile con l'art. 7 (attuale 12) e, secondo il caso, con gli artt. 48 a 51 (attuali 39 a 42 CE) e 59 a 66 (attuali 49 a 55 CE) del Trattato CEE ogni regolamentazione o prassi nazionale, anche emanata da soggetti privati, che riservi ai soli cittadini dello Stato membro in cui tale prassi vige, il diritto di partecipare, in qualità di giocatore professionista o semi professionista a degli incontri di calcio, salvo che non si tratti di escludere i giocatori stranieri (comunitari) dalla partecipazione a certi incontri per dei motivi non economici, attinenti al carattere ed al quadro specifico di detti incontri. Come la Corte ha già evidenziato rispettivamente nelle sentenze del 3 e 4 dicembre 1974 (*Van Binsbergen*^{117[117]} e *Van Duyn*^{118[118]}), gli artt. 48 e 59 1° comma e 60 3° comma dall'altro^{119[119]}, hanno efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e conferiscono ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare.

Nella sentenza *Walrave* la Corte ricomprende nell'eccezione al divieto di discriminazione la questione della formazione di squadre in competizione, mentre in

^{116[116]} In contrasto con questo assunto confronta la sentenza resa dalla Corte nella causa C-415/93, *Bosman*, cit., in cui la Corte ammette la possibilità che tali ragioni di ordine essenzialmente pubblico possano essere invocate anche da soggetti privati poiché “la portata e il contenuto di tali giustificazioni non variano secondo la natura, pubblica o privata, di una normativa restrittiva a sostegno della quale sono invocate”.

^{117[117]} Sentenza 3 Dicembre 1974, citata.

^{118[118]} Sentenza 4 Dicembre 1974, causa 41/74, Racc. p.1337.

^{119[119]} Artt. 39 e 49 1° comma e 50 3° comma attuali.

Donà limita fortemente la portata del principio posto nella pronuncia anteriore, ed in tal modo riduce anche sensibilmente il margine di manovra relativo che aveva lasciato alle varie federazioni nazionali. La lettera del punto 14 della sentenza *Donà* (che è la questione di cui stiamo occupandoci) è in effetti più restrittiva rispetto al punto 8 della sentenza *Walrave*: scompare il riferimento alla composizione delle squadre sportive, mentre rimane l'esenzione dal divieto di discriminazione per quelle pratiche che escludono i giocatori stranieri dalla partecipazione ad alcuni incontri per dei motivi non economici, come è ad esempio, nel quadro di squadre nazionali.

La sensazione è che in ogni caso queste due sentenze della Corte di Giustizia manchino della necessaria chiarezza^{120[120]}. La Corte parla di alcuni incontri, senza precisare quali siano e se questi siano solo gli incontri delle squadre nazionali o se altri incontri possano essere presi in considerazione. Secondo Weatherill^{121[121]} però, “such special considerations advanced in the case of national teams appear inapplicable in the case of normal football League matches, since such fixtures are not in general played by distinctively representative teams”. In contrasto con questa interpretazione è l'opinione espressa dall'avvocato generale Trabucchi nelle sue conclusioni^{122[122]}. Questi, mettendo in rilievo la possibilità che le squadre nazionali potrebbero qualificarsi per una delle coppe europee per club e quindi divenire rappresentative della propria nazione in Europa, ammette le discriminazioni allo

^{120[120]} J.L. DUPONT, “*La situation du sportif professionnel avant l'arrêt Bosman*”, in *Revue du marché unique européen*, 1996, n.1, p 65 ss.

^{121[121]} S. WEATHERILL. “Discriminations on ground of nationality in sport”, op. cit..

^{122[122]} A. TRABUCCHI, conclusioni sulla causa *Donà*, in *Raccolta*, 1976, p.1345. Vedi anche, dello stesso autore “*Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità europea*”, in *Rivista di diritto sportivo* 1976, p. 348.

schieramento di stranieri da parte di tali squadre per motivi attinenti essenzialmente alla sfera sportiva. Lo stesso Trabucchi ha ritenuto il valore della pronuncia della Corte come limitato al solo effetto di risolvere il caso di specie, senza ripercussioni possibili su un'eventuale e completa liberalizzazione del settore. La sua opinione è in definitiva che “l'affermazione del principio di non discriminazione a danno di lavoratori di altri Stati membri della CEE è accompagnata da una così ampia e generica riserva che questa attesa sentenza non pare destinata a portare grandi mutamenti di fondo alla prassi attuale della circolazione dei calciatori tra le squadre delle singole nazioni”. Inoltre, sempre secondo Trabucchi, “anche attività sportive che presentano un carattere economico possono sfuggire al divieto di discriminazioni, quando le limitazioni basate sulla nazionalità del giocatore obbediscono ad esigenze e persegono finalità puramente sportive, e purché dette limitazioni siano idonee e proporzionali al raggiungimento del fine^{123[123]}”.

Ritornando a quanto stabilito dalla Corte, essa affermava la contrarietà delle regolamentazioni sportive al diritto comunitario e demandava al giudice nazionale la soluzione del caso di specie. Sarebbe stato dunque compito del giudice di Rovigo quello di dover stabilire se, alla luce della natura della prestazione sottoposta alla sua attenzione, un calciatore professionista dovesse considerarsi un prestatore di servizi o un lavoratore subordinato. In quest'ultimo caso la giurisdizione nazionale sarebbe stata però vincolata nella sua decisione dal fatto che la nozione di lavoratore non poteva affatto dipendere da considerazioni esclusivamente nazionali, dovendo in ogni

^{123[123]} A. TRABUCCHI, conclusioni sulla causa *Donà*, in Raccolta, 1976, p. 1345.

caso corrispondere ad una accezione comunitaria del termine. Sarebbe stato in effetti troppo facile per i governi degli Stati membri appellarsi ad una diversa qualificazione nazionale del lavoratore per restringere in tal modo la tutela accordata dal diritto comunitario al lavoratore migrante.

Deve sottolinearsi che, specialmente all'epoca di queste due pronunce, il calciatore professionista era considerato un lavoratore subordinato: una tale soluzione del problema era quella che sembrava meglio corrispondere alla situazione esistente negli anni Settanta ed è pertanto da condividersi. Sarebbe tuttavia quantomeno affrettato affermare che così sia ancora ai giorni nostri. Per lo sportivo professionista di oggi il contratto che lo lega alla società è certamente una grande fonte di guadagno, ma allo stesso tempo egli può stabilire tanti altri rapporti giuridici con imprese o enti di vario tipo interessati a legare a lui il proprio nome che possono fruttargli introiti davvero considerevoli, molto superiori a quanto ricevuto dal proprio "datore di lavoro" tradizionale, ossia la sua squadra di appartenenza.

Inoltre, alla luce della decisa evoluzione in senso economico dello sport e delle nuove forme di contratto sperimentate, che permettono ad esempi o alle squadre degli sport di gruppo o alle nazionali di attirare grandi investimenti sfruttando l'immagine dei propri atleti con contratti di forniture e di sponsorizzazioni, non è così facile come lo era in passato stabilire se l'atleta stia fornendo alla sua stessa squadra un servizio in qualità di lavoratore salariato o in quanto prestatore di servizi.

Quale che sia la realtà delle cose ai giorni nostri, l'analisi comparata di queste due prime sentenze porta ad essere perlomeno scettici nei confronti di esiti

giurisprudenziali quanto meno criticabili per la parte che concerne, o meglio che non concerne, le attività sportive non lucrative. Una parte della dottrina ha ritenuto che “è operazione da prestigiatori quella con cui la Corte prima evidenzia la rilevanza economica del rapporto - di lavoro o di prestazione di servizi - tra atleta e organizzazione sportiva”, e dunque la sua conseguente sottoposizione al diritto comunitario, “e poi pretende quella stessa rilevanza automaticamente cancellata o dal carattere tecnico-sportivo” (ed in realtà politico) “del requisito della cittadinanza (sentenza nel caso *Walrave*), ovvero dal carattere sportivo, o comunque non economico, dei motivi che hanno suggerito l’adozione di un requisito siffatto (sentenza sul caso *Donà*)^{124[124]}”.

La Corte sarebbe addirittura in contrasto con la propria giurisprudenza costante, secondo la quale il rispetto del diritto comunitario si imporrebbe in attività di carattere non economico, purché collegate o interferenti con rapporti economici^{125[125]}.

^{124[124]} In tali termini, L. FORLATI PICCHIO, “*Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee*”, in Rivista di diritto internazionale, 1976, p. 745 ss. Quanto affermato dalla Corte sarebbe criticabile poiché, introducendo una nuova deroga non prevista dalla lettera del Trattato alla libera circolazione dei lavoratori, essa cadrebbe in contraddizione palese con il principio affermato in passato secondo cui le deroghe alle libertà fondamentali devono essere intese nella maniera più restrittiva possibile. Inoltre, la rilevanza economica del rapporto sportivo comportando la applicazione del Trattato ed il divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, non si capisce perché la cittadinanza o criteri tecnico-sportivi siano atti a limitare la validità del Trattato, nella misura in cui siano economici, o anche economici, i rapporti su cui la discriminazione obiettivamente incide. Invero, la Forlati riteneva altresì che non fosse affatto possibile giustificare una qualsiasi discriminazione dei cittadini non nazionali richiamandosi al pregiudizio arreccato alle finalità tecnico-sportive apportato dalla loro eventuale partecipazione agli incontri tra società professionalistiche, poiché “la rispondenza del requisito della cittadinanza alla soddisfazione di generalizzate esigenze sportive appare [...] contraddetta dalla circostanza che la cittadinanza è sovente imposta esclusivamente per il tesseramento di calciatori professionisti e non invece per i dilettanti, per i quale le finalità sportive dovrebbero emergere con chiarezza”. Invero, nella sentenza *Donà* sarebbe rinvenibile “un accenno di stanchezza della Corte nella difesa della prospettiva europeistica”.

^{125[125]} L. FORLATI PICCHIO, “*Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee*”, op. cit.. Sempre secondo tale autore, sarebbe censurabile l’espeditivo utilizzato dalla Corte e consistente nel ritenere la rilevanza economica del rapporto cancellata dalla presenza nello stesso di profili di altra natura. Dall’eventuale carattere sportivo del requisito non era dato alla Corte desumere la esclusione dalla sfera di applicazione del Trattato del rapporto colpito da discriminazione.

In aggiunta a queste critiche di segno negativo, un altro indirizzo giurisprudenziale^{126[126]}, avanzava l'opinione secondo cui le norme discriminatorie poste in atto da enti nazionali o internazionali sportivi dovessero essere perseguitate non tanto o non solo a causa della loro incompatibilità con gli articoli del Trattato sulla libera circolazione delle persone, quanto per violazione della normativa comunitaria relativa alla concorrenza^{127[127]}. A parere degli studiosi fautori di tale indirizzo, scartata la possibilità di imputare una sorta di responsabilità (ovviamente indiretta) a carico dello Stato per quelle normazioni poste in essere da soggetti rilevanti dell'autonomia privata^{128[128]} ai sensi dell'art. 169 CEE (attuale art.226 CE), la stessa Commissione, impotente in materia di circolazione dei lavoratori, avrebbe potuto invece far molto in caso di violazione della normativa comunitaria della concorrenza^{129[129]}, in virtù degli importanti poteri che le erano (e le sono) riservati

^{126[126]} Cfr. le opinioni espresse nei loro articoli da GIARDINI, “*Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1988, p.452, BIANCHI D'URSO, “*Attività sportiva e libera circolazione nella CEE*”, op. cit. e WEATHERILL, “*Discriminations...*”, op. cit.. Per quest'ultimo tuttavia, benché contrarie alle norme sulla concorrenza, le regolamentazioni degli enti sportivi discriminanti rispetto ai comunitari potrebbero, se notificate, essere esentate ex art. 85 (3) CEE, attuale art. 81n.3 CE.

^{127[127]} Tale opinione può essere inquadrata in un discorso di più ampio respiro, tendente a ricercare dei rimedi esperibili per reagire al perdurare di regole discriminatorie palesemente contrarie allo spirito della comunità. Benché infatti fosse stata affermata l'esistenza di un diritto in capo ai singoli che le giurisdizioni nazionali erano in dovere di tutelare, l'inerzia (almeno sino al caso *Bosman*) dei soggetti aventi diritto ad invocare il caducamento della norma discriminatoria ed il malcontento suscitato dai punti che le due sentenze non avevano saputo o voluto risolvere la dottrina era stata indotta a chiedersi se vi fossero altri rimedi atti a risolvere il problema.

^{128[128]} Un'ipotesi del genere non potrebbe essere accettata cfr. in tal senso, S. WEATHERILL, op. cit. e A. GIARDINI, op. cit. Così anche A. TRABUCCHI, op. cit., il quale affermava di non aver potuto accettare il principio secondo cui uno Stato potrebbe essere considerato responsabile per le attività intraprese sul suo territorio da individui o enti privati esercitanti la loro autonomia contrattuale.

^{129[129]} Se lo sport professionale può costituire una attività economica, e quindi può ricadere all'interno delle previsioni del Trattato, non vi era alcuna ragione per cui esso non avrebbe potuto essere soggetto alle regole di concorrenza del Trattato di Roma ed in particolare alle disposizioni degli artt.85 (attuale 81) ed 86 (82). Benché entrambi si riferissero a quelle pratiche pregiudizievoli del commercio intracomunitario (il che farebbe pensare che la loro applicazione sarebbe possibile alle sole merci), la Corte ha infatti stabilito che dovendosi intendere la nozione di commercio in una accezione alquanto vasta, la loro validità si estendeva anche ad accordi relativi alla fornitura di servizi. Questa autorevole opinione è rafforzata dal fatto che la lettera del Trattato non sembrava dal canto suo escludere le pratiche concernenti il lavoro dalla applicazione delle regole di concorrenza. Cfr. sull'argomento, S. WEATHERILL, “*Discriminations...*”, op. cit.

nella materia^{130[130]}. Già Weatherill^{131[131]}, pur mettendo in guardia sulla possibile sovrapposizione tra le regole sulla circolazione delle persone e quelle della concorrenza, metteva in luce come queste ultime, oltre ad avere una validità materiale molto più vasta delle prime, ricomprendendo anche le cosiddette discriminazioni “alla rovescia^{132[132]},” ed essendo in generale neutre rispetto al criterio della cittadinanza, consentivano alla Commissione di poter agire in qualità di guardiana del Trattato^{133[133]}.

L’art. 81 CE (ex art. 85 CEE), vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, falsare o restringere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, mentre il disposto dell’art. 82 CE (ex art. 86 CEE) vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo nella misura in cui questa possa essere pregiudizievole del commercio tra Stati^{134[134]}

^{130[130]} La Commissione, intervenendo in caso di violazione della normativa comunitaria *antitrust*, può emettere a carico delle imprese inosservanti di dette regole, delle decisioni giuridiche vincolanti che si concretano anche nell’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale potere della Commissione trova il suo fondamento nel Regolamento 6 Febbraio 1962, n.17/1962 del Consiglio, in GUCE n.113 del 21 Febbraio 1962.

^{131[131]} L’Autore parla di “overlap” nel senso che, ad esempio, un accordo intervenuto tra Commissione e organi nismi dirigenti del mondo del calcio in forza dell’art. 85 n.3 (attuale 81 n.3), potrebbe essere messo in discussione da un privato cittadino che agisse in giudizio davanti ad una giurisdizione nazionale per violazione da parte di tale accordo della libertà concessagli dall’art. 48 (attuale 39) del Trattato.

^{132[132]} Sono quelle discriminazioni che si verificano quando uno Stato nazionale pone in essere una normativa che finisce per avere degli effetti discriminatori per i propri nazionali, favorendo invece i cittadini di un altro Stato membro.

^{133[133]} La Commissione vigila infatti affinché siano applicati i principi del Trattato in materia di concorrenza, istruisce i casi di presunta infrazione qualora li ritenga veritieri, propone mezzi per porvi fine, prende decisioni motivate sull’infrazione (anche d’ufficio) ed ha inoltre l’importantissimo potere di esentare, a seguito della sua notifica, un accordo *prima facie* restrittivo grazie alle deroghe previste dall’art. 81 n.3 attuale (ex art. 85 n.3).

^{134[134]} Secondo tale dottrina era pacifico che, nel caso di cui trattasi, le norme in parola avessero per effetto quello di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza sul mercato delle fonti di approvvigionamento dei calciatori, e che fossero inoltre sicuramente configurabili come accordi di imprese o di associazioni di imprese falsanti la concorrenza o tendenti a conservare nel tempo in maniera illecita una posizione dominante, dato che le predette norme promanavano da enti di diritto privato che detenevano un monopolio nazionale o internazionale sulla disciplina che organizzavano. Conseguentemente, certi aspetti di questi sistemi di potere non condannati dalla Corte, perché non ricompresi dall’art. 48 CEE (attuale 39 CE), lo sarebbero stati nel quadro di una procedura fondata sull’art. 85 (81).

membri. Il discorso era sviluppato riferendosi al settore calcistico, ma è chiaro che tutte le norme che prescrivono una limitazione al tesseramento o all'allineamento degli sportivi comunitari in occasione degli incontri hanno indubbiamente degli effetti nocivi sulla concorrenza^{135[135]}, quale che sia il tipo di sport o la federazione che li adotta^{136[136]}.

Questo di cui si è tentato di rendere conto era il confuso scenario che si presentava nell'Europa dello sport sul finire degli anni Settanta. Poi per quasi un ventennio la situazione rimase immutata, benché varie fossero state le iniziative e le prese di posizione del Parlamento europeo e della Commissione tese a rivendicare la signoria del diritto comunitario sulle regole sportive. Prima del "terremoto *Bosman*", la Corte si occupò un'ultima volta di un "affaire" concernente lo sport in una sentenza del 1987.

^{135[135]} Cfr. sul punto, VIDIRI, "La libera circolazione dei lavoratori nei Paesi della CEE ed il blocco calcistico delle frontiere", cit.. Secondo tale autore, con l'esclusione o la limitazione dell'ingaggio dei calciatori stranieri, le società e le federazioni sportive si suddividerebbero di fatto i rispettivi mercati nazionali, incidendo in termini negativi sugli scambi.

^{136[136]} In effetti, ed in qualsiasi sport, anche se una società fosse libera di tesserare illimitatamente gli stranieri comunitari, in presenza di una normativa che ne limitasse lo schieramento in occasione di normali incontri di campionato, sarebbe scoraggiata dall'operare una tale scelta. E' assolutamente pacifico, in effetti, che nessun datore di lavoro razionale sarebbe disposto ad assumere in pianta stabile un soggetto abilitato a fornirgli le sue prestazioni lavorative saltuariamente, preferendolo ad un altro che fosse invece libero di farlo in maniera continua.

2.3 Il caso Heylens e il riconoscimento dei diplomi

Sebbene non riguardante propriamente gli sportivi in quanto tali, questa causa è sicuramente interessante per molto rispetti, essendo strettamente correlata al variegato mondo dello sport, ed inserendosi inoltre nella scia delle tante sentenze emesse dalla Corte di Giustizia miranti al definitivo consolidamento dell' *acquis* secondo cui ogni Stato della Comunità, in vista della realizzazione di un mercato unico senza frontiere, avrebbe dovuto accettare i diplomi e le qualifiche acquisite negli altri Stati membri come se fossero state quelle da esso rilasciate. Il riferimento è alla causa 222/86 *Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques Professionnels du Football* (UNECTEF) contro George Heylens ed altri. Invero, anche ai tecnici professionisti citta dini di uno Stato membro ed esercitanti la loro opera dietro retribuzione in qualità di lavoratori subordinati o di prestatori di servizi, doveva essere garantita la possibilità di rispondere ad offerte lavorative provenienti da altri Stati membri della Comunità o di offrirsi sul mercato del lavoro di questi ultimi. Sennonché, l'aver affermato in linea di principio la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi non era sufficiente, dato che nella prassi uno degli ostacoli maggiori che si frapponeva alla realizzazione delle previsioni del Trattato era rappresentato dalle norme nazionali che regolamentavano l'accesso alle varie professioni.

2.3.1 Causa 222/86 UNECTEF contro Heylens ed altri^{137[137]}

Nel 1984, il sig. Heylens, cittadino belga, regolarmente diplomato presso l'Ecole des entraîneurs de l'Union Royale belge des sociétés de football association, era ingaggiato per una stagione in qualità di allenatore da una squadra di calcio francese, il Lille olympic sporting club. In Francia all'epoca dei fatti, l'accesso alla professione di allenatore era disciplinato da alcuni decreti del segretario di Stato per la gioventù e lo sport, tra cui uno del 30 luglio 1965^{138[138]}, il quale istituiva una commissione speciale per l'esame delle domande di ammissione per equivalenza dei diplomi stranieri e demandava la competenza a decidere allo stesso segretario di Stato per la gioventù e lo sport. Questi avrebbe emesso decisioni individuali fintantoché non fossero stati stipulati accordi in materia con i paesi stranieri. Affinché l'Heylens potesse effettivamente esercitare la professione di allenatore era quindi necessario che la sua qualifica venisse riconosciuta come equivalente a quella disciplinata in Francia. Tuttavia così non accadde: la domanda del sig. Heylens fu respinta, ed anzi gli fu intimato di astenersi da ogni tipo di insegnamento retribuito sul territorio francese^{139[139]}.

Il convenuto ritenne di non doversi conformare al divieto e fu citato in giudizio innanzi al Tribunale penale di Lilla insieme ai dirigenti della squadra, in quanto rispettivamente autore e complici di una violazione dell'art.43 della legge 16 luglio

^{137[137]} Sentenza 15 Ottobre 1986, causa 222/86, *Heylens*, Racc. 1987, p. 4097 ss..

^{138[138]} In Journal Officiel de la République Française del 26/10/1965.

^{139[139]} Si noti che l'esercizio illegittimo dell'attività di allenatore era sanzionato con una ammenda o con l'arresto.

1984, n. 84-610^{140[140]}, e dell'art. 259 del codice penale francese, relativo alla usurpazione di titoli^{141[141]}.

Il *tribunal de grande instance* di Lilla, ritenendo la normativa francese incompatibile con le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori, sospese il procedimento, ponendo alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale:

“ Se il fatto di porre come requisito per esercitare l’attività retribuita di allenatore di una compagnie sportiva il possesso di un diploma francese o di un diploma straniero riconosciuto equivalente da una commissione che decide con parere non motivato, e avverso il quale non è contestato nessuno specifico gravame, costituisca, in mancanza di una direttiva che si applichi a detta attività, una limitazione della libera circolazione dei lavoratori di cui agli artt. 48 e 51^{142[142]} del Trattato CEE”.

Secondo la Corte, per risolvere il problema posto dal giudice di rinvio si doveva tenere presente che l'art. 48 (ora 39) del Trattato non era che l'attuazione, in materia di circolazione dei lavoratori, del principio fondamentale sancito dall'art. 3 lett. c) CEE (attuale art.3 lett. c), il quale mira alla realizzazione, all'interno del mercato unico, delle quattro libertà mercantili fondamentali (di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali). L'art. 48 (ora 39) inoltre, costituendo anche 1 a

^{140[140]} Si tratta di una legge relativa all'organizzazione ed alla promozione delle attività fisiche e sportive (JORF 17/7/1984).

^{141[141]} Per esigenze di completezza è opportuno precisare che, a seguito di una seconda valutazione operata dal segretario di Stato, era stata infine riconosciuta l'equivalenza del diploma del sig. Heylens; tuttavia, avendo questo provvedimento una efficacia *ex nunc*, esso non influiva sulla eventuale sussistenza dell'illecito penale. Il quesito posto alla Corte di giustizia, così come la causa principale restavano così attuali.

^{142[142]} Attuali 39 a 42 CE

specificazione di un altro principio fondante dell'architettura comunitaria, ossia del divieto generale di discriminazione in base alla nazionalità dell'art. 7 CEE (ora art.12 CE), imponeva l'obbligo di eliminare nelle legislazioni degli Stati membri le disposizioni che prevedevano nei confronti dei cittadini comunitari un trattamento diverso o più svantaggioso rispetto a quello riservato ai nazionali per ciò che concernesce l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Ora, come anche la Commissione aveva messo in risalto, il fatto che uno Stato membro esigesse una qualificazione professionale attestata dal possesso di un diploma o di un titolo nazionale rappresentava indubbiamente un ostacolo all'effettivo esercizio della libertà di circolazione, costituendo una forte discriminazione indiretta a danno degli stranieri. In ragione di ciò, benché fosse vero che, in mancanza delle disposizioni di armonizzazione previste dall'art.57, 1° comma (attuale 47) e dal regolamento 1612/68 CEE gli Stati potessero definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all'esercizio di tale professione e richiedere un diploma che le attestasse, era anche vero che le direttive previste avevano il solo scopo di *facilitare* l'esercizio della libertà e non anche quello di determinarne l'effettiva validità.

L'art. 5 CEE (attuale 10 CE), imponendo inoltre in capo agli Stati membri un obbligo positivo di cooperazione con la Comunità nell'assolvimento della sua missione nonché uno negativo di astensione dal porre in esse re misure suscettibili di mettere in pericolo la sua realizzazione, ricomprendeva certamente nella sua sfera di applicazione anche le disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori,

come la Corte aveva stabilito in diritto nella sentenza de l 28 Aprile 1977^{143[143]}.

Stando così le cose, si trattava per la Corte di conciliare la legittima esigenza degli Stati membri di regolare l'accesso e l'esercizio di una professione con i principi del Trattato; ciò poteva essere fatto se la procedura di *ricognoscimento* avesse consentito alle autorità nazionali di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attestasse qualifiche almeno equivalenti rispetto a quelle richieste al nazionale e se il richiedente, in caso di una decisione di rifiuto, avesse potuto facilmente conoscere le ragioni di questo^{144[144]} ed esperire tutti i ricorsi possibili avverso essa.

Seguendo la Corte, la valutazione dell'equivalenza doveva effettuarsi in considerazione del livello delle conoscenze che questo diploma consentiva di presumere in possesso del suo titolare, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attestava il compimento.

Per le suseinte ragioni, l'opinione espressa dalla Repubblica francese secondo cui la richiesta dell'Heylens non sarebbe giustificata non è condivisibile. Anche ammettendo che, come dichiarava la Francia, la decisione negativa del ministro avrebbe potuto essere impugnata con ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo o penale, non è esatto affermare, come pur questa faceva, che questo motivo fosse idoneo ad assicurare una efficace protezione giuridica all'interessato, la mancanza di motivazione non essendo atta a privare l'Heylens di ogni garanzia. A tutta prima tale argomentazione sembra assurda, poiché la legittimità della

^{143[143]} Sentenza resa nella causa 71/66, *Thieffry*, Racc.1977, p.765.

^{144[144]} In tal senso, cfr. la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964, cit., relativa al trasferimento ed al soggiorno degli stranieri. Il suo art.8 esige che gli Stati assicurino ai cittadini comunitari l'accesso a tutti i mezzi di ricorso esperibili dai propri cittadini, mentre l'art.6 precisa che "i motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica sui quali si basa il provvedimento sfavorevole ai cittadini di un altro Stato membro devono essere portati a conoscenza di questi, salvo che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato".

motivazione è essenziale alla piena efficacia dei mezzi di ricorso esperibili, “consentendo all’interessato di valutare se la decisione di rifiuto sia effettivamente giustificata e non ecceda invece quanto necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti”^{145[145]}. Nel caso in esame, il fatto che il giudizio di valutazione dell’equivalenza non sia motivato non è affatto neutro per l’interessato, potendo egli anche decidere di rinunciare a valersi dei mezzi di ricorso che gli sono riconosciuti al fine di evitare l’alea di un processo costoso e dall’esito imprevedibile. Questo ingiustificato gravame posto all’esercizio di un diritto fondamentale conferito individualmente a qualsiasi lavoratore della Comunità è inaccettabile, poiché è fondamentale che i singoli possano decidere se o adire o meno il giudice avendo piena conoscenza della situazione.

Concludendo, l’art. 48 CEE (ora 39 CE) richiedeva per la Corte che la decisione di rifiuto di equivalenza opposta ad un cittadino comunitario fosse soggetta ad un onere di natura giurisdizionale che consentisse al suo destinatario sia di verificarne la legittimità rispetto al diritto comunitario sia di conoscerne i motivi.

^{145[145]} Opinione espressa dal Giudice relatore S. F. Schockweider, in Racc. 1987 pag. 4105.

2.4 Cenni sulle azioni comunitarie per la salvaguardia della libertà di circolazione degli atleti nello sport (1986-1991)^{146[146]}

L'affaire Heylens, non interessando se non in via indiretta il problema della libera circolazione degli sportivi comunitari nel territorio degli Stati membri, non apportò nella materia nessuna soluzione agli interrogativi lasciati irrisolti soprattutto dal caso *Donà*, tant'è che nella sentenza *Bosman* la Corte sarà ancora una volta chiamata ad occuparsi della compatibilità con il diritto comunitario delle regolamentazioni sportive concernenti le clausole di nazionalità.

A dire il vero, benché con poco successo, non è che le altre istituzioni comunitarie fossero state inerti di fronte al problema del mantenimento in vigore di una normativa palesemente in contrasto con uno dei principi "costituzionali" del Trattato come quello della libertà di circolazione delle persone. Già nel 1978, la Commissione aveva deciso, sulla spinta della sentenza resa nell'affare *Donà*, di intavolare dei negoziati con le istanze europee del calcio, settore nel quale il problema era visto come più urgente, ed era riuscita ad ottenere dall'UEFA, da un lato, l'impegno a sopprimere le limitazioni al numero di stranieri comunitari che ogni club era autorizzato ad ingaggiare, e dall'altro, a portare a due il numero di questi che poteva essere impiegato in occasione di un incontro. Quest'accordo che sembrava soddisfare pienamente la Commissione è stato però definito "une demi- mesure", poiché :

^{146[146]} Per una panoramica più completa sul punto, cfr. MIÈGE, *Le Sport Européen*, op. cit., DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit., p. 385 ss..

a) “soit l’arrêt Donà étend son exception aux rencontres de championnat et aux rencontres des Coupes d’Europe, et dès lors, l’UEFA n’a pas à admettre une ouverture relative des équipes à des joueurs étrangers ;

b) soit l’arrêt Donà ne concerne que les rencontres entre équipes nationales et dès lors aucune restriction à l’engagement mais également à l’utilisation de joueurs communautaires ne peut être négociée par la Commission concernant les matchs de clubs^{147[147]}”.

Nel 1984 il commissario Richard invitò ancora le federazioni nazionali e l’UEFA a modificare i loro statuti in modo da renderli conformi alla lettera del Trattato, ma senza fortuna. L’anno seguente, il commissario Sutherland ricordava alle federazioni il carattere non derogatorio del *gentlement’s agreement* del 1978. Nel 1986 la Commissione, sotto la spinta della relazione Adonnino, decideva di contattare ancora una volta le federazioni interessate per ottenere la regolarizzazione della situazione. Un anno dopo, il vice presidente della Commissione Marin fu autorizzato a convocare una riunione con le federazioni e gli Stati membri al fine di riaffermare la posizione della Comunità e di invitarli ancora una volta a stabilire un calendario per l’eliminazione delle discriminazioni. Lo stesso anno la Commissione proponeva una soluzione che prevedeva tra le altre cose:

^{147[147]} In tali termini, J.L DUPONT, “Le droit communautaire et...”, op. cit.. Sembra però di poter obiettare che questa critica sia in realtà priva di fondamento, essendo data la natura transitoria (e non derogatoria) dell’accordo del 1978, in vista della piena realizzazione della libertà di circolazione per i calciatori. Il fatto che l’UEFA finì con il considerare la questione chiusa con la modifica parziale del suo regolamento e non si adeguò alle disposizioni pattuite non inficia dunque la bontà dell’azione intrapresa dalla Commissione.

- l'ingaggio e la partecipazione di tre giocatori stranieri cittadini comunitari in tutti gli incontri ufficiali nel 1988/89 e 1989/90
- l'eliminazione progressiva di ogni quota e l'instaurazione della piena libera circolazione nel 1992.

L'UEFA però anche que sta volta decise di ritirarsi dal negoziato ed un vero e proprio accordo fu raggiunto solo nel 1991: esso stabiliva che, a partire dal luglio 1992, le federazioni nazionali prevedessero nei propri regolamenti la possibilità per le squadre di prima divisione^{148[148]} di schierare almeno tre giocatori non nazionali in incontri di campionato, più due giocatori detti “assimilati”, ossia che avessero militato nel campionato dello Stato in questione per almeno cinque anni, di cui tre passati nelle formazioni giovanili. La norma fissava solo un requisito minimo, sicché le varie federazioni potevano anche prevedere delle norme più liberali.

Finalmente la Commissione era riuscita a porre fine al lungo contenzioso che la opponeva al mondo del calcio, ma tale accordo^{149[149]} non incontrava affatto i favori del Parlamento europeo, che anzi lo criticò aspramente in una sua risoluzione^{150[150]}

^{148[148]} La regola si sarebbe estesa solo a partire dalla stagione 1996/97 a tutte le categorie di calciatori non dilettanti.

^{149[149]} Molto critica al riguardo è anche M. CASTELLANETA, *“Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della FIGC*, cit., la quale afferma che con tale accordo sarebbe solo mutato il tipo di violazione del diritto comunitario, passato dalla fissazione di un limite al tesseramento dei calciatori stranieri “all'ineffettività dell'esercizio dell'attività lavorativa dei calciatori dei Paesi membri della CEE”, dovuta al limite al loro schieramento. Secondo tale autore il *gentlemen's agreement* sarebbe un “*escamotage* con il quale è stato violato il diritto comunitario con l'avallo della Commissione, che ha preferito continuare sulla strada della mediazione e del compromesso con l'UEFA” e costituirebbe “un prezzo troppo alto da pagare per salvaguardare degli interessi economici o sportivi”.

^{150[150]} Ris. B3-19784/91 del 21 novembre 1991(GUCE n° C 326 del 16 Dicembre 1991). Già nella sua risoluzione dell'11 Aprile 1989 sulla libera circolazione dei calciatori professionisti nella Comunità (GUCE n° C 120 del 16 Maggio 1989), il Parlamento incitava la Commissione “a prendere energicamente posizione contro le regolamentazioni adottate in taluni settori dello sport, qualora siano in contraddizione con il Trattato di Roma, e a provvedere alla loro abolizione e alla loro riforma, se necessario, alla luce della libertà di circolazione e di stabilimento, tenuto conto della posizione delle federazioni competenti”. Il filo conduttore dell'azione del Parlamento era quello di essere uno stimolo nei confronti della Commissione, la cui azione era reputata “frammentaria” ed “esitante”. Sul punto. Cfr. C. MIÈGE, *Le Sport européen*, op. cit.

che riaffermava la sua netta opposizione^{151[151]} ad ogni ostacolo alla libera circolazione dei calciatori professionisti nella Comunità^{152[152]}. A parziale discolpa della condotta della Commissione potrebbe però farsi valere che essa cercava molto probabilmente di conciliare le due opposte esigenze, quella della libera circolazione dei calciatori con la necessità di prendere in conto le specificità dell'organizzazione del calcio professionistico e della formazione delle squadre. Quale che fosse la realtà, le nuove regole non sarebbero durate a lungo, poiché oramai i tempi erano maturi perché si verificasse l'impensabile^{153[153]}: un singolo giocatore aveva finalmente trovato il coraggio di adire il giudice ordinario per contestare le norme sportive.

^{151[151]} In una successiva risoluzione del 19 Novembre 1992 il Parlamento europeo ha paragonato l'UEFA ad una "mafia di trafficanti di schiavi", criticando il compromesso sulle quote dei calciatori stranieri nei mercati nazionali.

^{152[152]} Contro tale accordo fu anche intentato da Bosman un ricorso in annullamento davanti alla Corte di giustizia, ma essa rifiutò di pronunciarsi a causa della presunta mancanza di effetti giuridici dell'atto: secondo la Corte in tale patto la Commissione si sarebbe limitata a prendere nota delle modifiche che l'UEFA proponeva sia alla sua disciplina dei trasferimenti che a quella delle quote nazionali. Causa C-117/91. A parere di M. CASTELLANETA, "Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della FIGC", cit., la Corte, "pur agendo conformemente al Trattato CEE, ai sensi dell'art.173 CEE" (attuale 230 CE), che le consente di esercitare un controllo di legittimità sugli atti vincolanti del Consiglio e della Commissione, "avrebbe potuto giudicare negativamente il comportamento della Commissione". L'autrice rileva in sostanza che se si tiene conto della costante giurisprudenza della Corte in materia, "costituiscono atti o decisioni che possono costituire oggetto di una azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 CEE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in maniera rilevante la situazione giuridica di questo"; il *nomen* giuridico dell'atto o la sua forma "sono invece, in linea di massimo irrilevanti" a tal fine.

^{153[153]} Così anche P. DEMARET, "Quelques observations sur la signification de l'arrêt Bosman", in *Revue du marché unique européen*, 1996, n.1, p. 11 ss., secondo cui "il pouvait paraître fort risqué pour un joueur de se lancer dans une longue procédure judiciaire, à supposer même qu'il ait pu prouver sans trop de difficulté qu'il n'avait pas été soit engagé soit aligné pour des raisons de nationalité".

2.5 Causa C-413/93 *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association*

ASBL e altri contro Bosman^{154[154]}.

Nel 1990 giungeva ad espirazione il contratto di Jean Marc Bosman, calciatore professionista di nazionalità belga. In occasione del suo rinnovo questi si era visto proporre dalla sua squadra, il Royal club di Liegi (RC Liegi), un nuovo contratto, della durata di una stagione, che prevedeva una retribuzione linda totale (comprendente la quota fissa e gli altri emolumenti), equivalente a circa un quarto del trattamento finanziario riservatogli in precedenza e corrispondente al minimo salariale previsto dal regolamento del 1982 della federazione belga, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (nel prosieguo URBSFA).

Qualsiasi altro lavoratore della Comunità sarebbe stato, nelle stesse condizioni, libero di offrire le sue prestazioni ad un altro datore di lavoro: non così Bosman, poiché secondo le norme federali vigenti all'epoca, egli rimaneva legato alla sua società anche a contratto scaduto. La situazione del ricorrente era assai particolare, poiché egli, benché con un contratto in scadenza, non era affatto libero di offrirsi sul mercato del lavoro, dato che le norme federali URBSFA, così come quelle di tutte le federazioni europee, prevedevano che un calciatore non avrebbe potuto lasciare la sua squadra di provenienza, né quindi essere impiegato dalla sua eventuale nuova

^{154[154]} Sentenza 15 Dicembre 1995, causa C-415/93, Racc. 1995, p.5040 ss.

compagine sportiva, se quest'ultima, o egli stesso, non avessero versato alla prima la cosiddetta indennità di formazione o promozione^{155[155]}.

Bosman decise di rifiutare il contratto propostogli e fu collocato, in ottemperanza alle regole URBSFA vigenti, nell'elenco dei calciatori "cedibili", passibili cioè di trasferimento^{156[156]}. Nel periodo di tempo in cui il trasferimento viene detto "libero"^{157[157]}, Bosman riuscì a trovare un ingaggio per la SA d'économie mixte sportive de l'union sportive du littoral de Dunkerque (U.S. Dunkerque), un club francese di seconda divisione; le due società si misero d'accordo per il trasferimento temporaneo di Bosman per la durata di una stagione contro il pagamento di una certa somma, ma con la possibilità per il Dunkerque di riscattare Bosman a titolo definitivo in cambio del versamento di una indennità pari a quattro milioni ottocentomila franchi belgi. Entrambi i contratti, quello di Bosman con il Dunkerque e quello tra il Dunkerque e il RC Liegi furono sottoposti alla condizione risolutiva secondo la quale essi non avrebbero più avuto effetti nel caso in cui il rilascio del certificato di trasferimento internazionale^{158[158]} che, conformemente alle regole FIFA (Fédération Internationale des Associations de football) la federazione di partenza, ossia quella belga in questo frangente, doveva emettere alla nuova associazione nazionale del calciatore (nel caso di specie, la federazione francese), per dimostrare che tutte le

^{155[155]} Questa può essere calcolata in due modi: nel caso di trasferimento detto "imposto", essa viene determinata in base a criteri oggettivi come l'età del giocatore e la sua retribuzione lorda annua, mentre se il trasferimento è "libero", essa viene determinata di comune accordo dalle due squadre.

^{156[156]} Il trasferimento è definito come il procedimento mediante il quale un calciatore cambia tessera societaria, ossia si lega ad un'altra società. Se il trasferimento è internazionale, oltre al cambiamento di tesseramento vi sarà anche quello della affiliazione, rapporto che lega il calciatore ad una federazione nazionale.

^{157[157]} Nessuno aveva in effetti dimostrato interesse a valersi dei servigi del signor Bosman nel periodo precedente, quello riservato ai trasferimenti "imposti".

^{158[158]} Nel caso di trasferimento tra federazioni nazionali di diversi paesi tale certificato costituiva un elemento essenziale per la legalità del negozio.

obbligazioni finanziarie, compresa l'indennità di trasferimento, erano state regolate, non fosse avvenuto entro il 2 Agosto. I due contratti non entrarono mai in vigore, poiché il RC Liegi, nutrendo dei dubbi sulla solvibilità del club francese omise di richiedere il certificato di svincolo alla sua federazione e per di più ritirò il cartellino di Bosman impedendogli di giocare per la stagione 1990/91^{159[159]}.

Fu così, che, per l'effetto combinato dei regolamenti FIFA, UEFA e URBSFA, ed in particolare a causa del sistema di indennità di trasferimento che queste norme avevano instaurato, a Bosman fu impedito di continuare ad esercitare la sua professione per conto di un altro datore di lavoro^{160[160]}. L'8 agosto 1990, Bosman adì il tribunale di prima istanza di Liegi chiedendogli di pronunciarsi sulla questione di fondo e parallelamente chiese che con provvedimento di urgenza fosse ingiunto alla sua squadra e alla federazione belga di versargli una remunerazione mensile e di non ostacolarlo in alcun modo nella sua ricerca di un nuovo impiego. Nel 1991^{161[161]} anche l'UEFA venne convenuta in giudizio per ottenere dal giudice una declaratoria di invalidità del suo regolamento per contrarietà con gli artt. 48, 85 e 86 del trattato CEE^{162[162]} (attuali artt. 39, 81 e 82 CE), nella parte in cui esso prevedeva un sistema di trasferimenti che contemplava il pagamento di una indennità di trasferimento in caso di cessione di un calciatore il cui contratto fosse giunto a scadenza, *nonché nella*

^{159[159]} In virtù del regolamento della federazione belga una squadra aveva il potere di sanzionare con questo provvedimento disciplinare il rifiuto del calciatore di accettare il contratto propostogli.

^{160[160]} Sul punto si veda M. THILL, "L'arrêt "Bosman" et ses implications pour la libre circulation des sportifs à l'intérieur de l'Union européenne dans des contextes factuels différents de ceux de l'affaire "Bosman""", in *Revue du Marché unique européen*, 1996, n. 1, p. 89 ss..

^{162[162]} Nel novembre 1990 Bosman aveva presentato un ricorso alla Commissione basato sulla contrarietà di queste regole al solo art. 85.

parte in cui i calciatori di altri Stati membri della Comunità non erano equiparati a quelli nazionali per quanto riguardava l'accesso alle competizioni nazionali ^{163[163]}.

Non è possibile in questa sede render conto della evoluzione della “odissea processuale” del caso ^{164[164]}. Basti dire che solo nel 1993 l’*affaire* arriverà innanzi alla Corte di giustizia su rinvio operato dalla *Cour d’appel* di Liegi. I quesiti posti dal giudice di rinvio furono:

“*Se gli artt.48, 85 e 86 del trattato di Roma vadano interpretati nel senso che essi vietano:*

1. *che una società calcistica possa pretendere e ricepire il pagamento di una somma in denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, viene ingaggiato da una nuova società calcistica.*
2. *che le associazioni o federazioni sportive, nazionali o internazionali possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini di Paesi aderenti alla Comunità, alle competizioni che esse organizzano”.*

La prima questione metteva in causa in sostanza il sistema dei trasferimenti nazionali, mentre il secondo quesito concerneva le clausole di nazionalità già oggetto

^{163[163]} Nonostante che l’impedimento maggiore (se non il solo, a detta di molti), incontrato da Bosman nella sua ricerca di un nuovo impiego gli fosse venuto dalle regole sui trasferimenti, questi stimava infatti che anche le regole sulle quote nazionali avessero ostacolato la sua carriera, riducendo le sue possibilità di essere ingaggiato o schierato da parte di un club di un altro Stato membro. Sia l’UR BSFA che l’UEFA, da Bosman convenute in giudizio contesteranno vivamente questa posizione, opponendo all’attore nella causa principale il carattere ipotetico della questione.

^{164[164]} Il procedimento conta non meno di sedici sviluppi significativi a livello nazionale prima di approdare finalmente dinanzi alla Corte di giustizia.

di trattazione nel caso *Donà*. Richiamando la giurisprudenza costante della Corte, l'UEFA sosteneva l'irricevibilità della questione pregiudiziale, dato che la chiarificazione dei quesiti posti non sarebbe stata necessaria per consentire al giudice di rinvio la risoluzione dei fatti *a quibus*. In particolare essa nutriva dei seri dubbi sulla prima questione, mentre la seconda avrebbe avuto a dirittura carattere ipotetico, dal momento che la carriera di Bosman non sarebbe stata ostacolata in alcun modo dalle norme relative agli stranieri^{165[165]}. Tuttavia la Corte, confutando i contrari argomenti preliminari, accetterà di pronunciarsi su entrambe le questioni.

Uno degli elementi marcanti di quella che è sicuramente “*un arrêt incisif*”,^{166[166]} è senz'altro costituito dalle conclusioni, “*superbement écrites*”,^{167[167]} dell'Avv. Gen., e ciò non solo in ragione della loro estrema lunghezza. Lenz opera in effetti una brillante ed accurata ricognizione del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione delle persone e della concorrenza, e molto spesso fornisce ai magistrati di Lussemburgo gli elementi sui quali essi costituiranno le argomentazioni della sentenza. Invero, molto spesso egli arriva persino ad esaminare questioni che non erano nemmeno state sollevate dal giudice di rinvio o dalle parti nella fase scritta ed orale del procedimento; per quanto riguarda la compatibilità delle regole litigiose con il diritto comunitario della concorrenza egli è il solo ad addentrarsi nella materia, dato che la Corte, come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione, rifiuterà di pronunciarsi in merito. L'analisi del caso che

^{165[165]} In tal senso cfr. anche S. WEATHERILL, “Annotations on the *Bosman* case”, in *Common Law Market Review*, 1996, p.991 ss., e M. COCCIA, “L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea”, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994 n.2, p.350 ss.

^{166[166]} D. O'KEEFFE e P. OSBORNE, “L'affaire *Bosman*: un arrêt important pour le bon fonctionnement du marché unique européen”, in *Revue du marché unique européen*, 1996 n.1, p.17 e ss.

^{167[167]} Ibidem

qui ci occupa non poteva dunque prescindere dal considerare partitamente le opinioni espresse da Lenz .

2.5.1 Le conclusioni dell'avvocato generale Lenz

Lenz esordisce nella sua analisi sul fondo richiamando la giurisprudenza della Corte nel settore della sport^{168[168]}, e desumendone i seguenti principi cardine:

1. il settore dello sport è soggetto al diritto comunitario qualora sia configurabile come una attività economica;
2. l'attività dei calciatori professionisti costituisce una attività a fine di lucro e rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario;
3. a questa attività si applicano sia l'art. 48 (ora 39) che l'art. 59 (49), ma alcune eccezioni al disposto di queste norme sono possibili qualora si tratti di regole sportive operanti delle discriminazioni tra sportivi nazionali e comunitari per motivi non economici, ma di natura prettamente sportiva.

Posto che l'art. 48 (attuale 39) prevedeva sin già dalla fine del periodo transitorio che i lavoratori potessero circolare liberamente all'interno della Comunità per cercare un impiego in un altro Stato membro alle stesse condizioni concesse da detto Stato ai propri lavoratori, e che il calciatore è un lavoratore ai sensi di tale articolo, le norme relative agli stranieri sono state ritenute da Lenz discriminatorie, poiché limitano il numero dei calciatori stranieri^{169[169]} comunitari che una società può ingaggiare e si

^{168[168]} Sentenze *Walrave e Donà*, cit.

^{169[169]} In verità la normativa prevedeva delle limitazioni allo schieramento non dei calciatori “stranieri”, ma di quelli che non potevano essere selezionati per la rappresentativa nazionale. Sebbene formalmente i due concetti non siano equivalenti, nella pratica finiscono comunque per coincidere, poiché un calciatore che non può essere selezionato per la squadra nazionale è di norma un cittadino straniero.

configurano quindi come una classica restrizione ai sensi del paragrafo n.2 di questo stesso articolo^{170[170]}.

Stabilita la violazione del diritto comunitario da parte delle regole relative agli stranieri, si tratta per Lenz di vedere se nondimeno esse possano trovare una qualche giustificazione o possano essere esentate dal divieto di discriminazione in base ai principi posti in materia di sport dalla passata giurisprudenza della Corte^{171[171]}. Secondo l'Avvocato Generale l'eccezione al divieto di discriminazioni posta nelle sentenze *Walrave* e *Donà* sarebbe inapplicabile al caso di specie: sia la formula adottata dalla Corte, asai restrittiva e da mantenersi entro i limiti del suo obiettivo specifico, sia la ragione stessa dell'art. 48 (ora 39) lo vieterebbero^{172[172]}.

Lenz è però disposto a concedere che la preservazione dell'equilibrio tra club, sia una esigenza degna di tutela, che potrebbe di per sé giustificare il mantenimento delle regole sportive emanate a tal fine, anche nel caso in cui queste dovessero rivelarsi discriminatorie: malgrado ciò, il sistema dei trasferimenti non sarebbe il mezzo più

^{170[170]} Risulta infatti evidente che nessuna società avrebbe ingaggiato più giocatori, o molti più giocatori, di quanti non le fosse concesso poi di schierarne effettivamente sul campo di gioco Cfr. su questo punto D. O' KEFFEE e P. OSBORNE, ““*L'affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du marché unique européen*”, cit.. A nulla vale così il richiamo operato dall'UEFA secondo cui le norme non violerebbero il principio della libera circolazione perché non limiterebbero la possibilità delle squadre di ingaggiare i calciatori, ma solamente quella di schierarne contemporaneamente più di un certo numero, perché tale norma si risolve comunque con l'essere una discriminazione nell'accesso dei comunitari al mercato del lavoro.

^{171[171]} Si ricorda che secondo la disciplina anteriore data dalla Corte alla materia se si fosse dimostrato che i calciatori stranieri erano esclusi da *determinati incontri* per motivi *non economici*, ma *inerenti al carattere ed alla fisionomia specifica di detti incontri* ed aventi quindi natura prettamente sportiva, le norme di cui trattasi avrebbero potuto essere considerate legittime.

^{172[172]} Se infatti i giocatori di altri Stati membri potessero essere esclusi da normali incontri di campionato, l'aderoga finirebbe per ricomprendere la totalità dell'attività di un calciatore professionista, ed il diritto alla libera circolazione verrebbe svuotato di ogni rilevanza ed utilità (punto 140 delle conclusioni). Concludendo questa prima parte della sua analisi, Lenz, per ragioni di completezza, confuta anche l'argomento secondo cui il fatto che le norme in vigore riguardanti gli stranieri siano state elaborate dall'UEFA in accordo con la Commissione sia di per sé atto a sanare l'illiceità delle norme controverse. La Commissione non è infatti né autorizzata, né abilitata a modificare la sfera di applicazione o la portata delle norme del Trattato.

idoneo per conseguire tale obiettivo, che potrebbe essere raggiunto da altre normative con minore pregiudizio per libertà di circolazione^{173[173]}.

Passando all'esame della seconda questione, l'Avvocato Generale mette subito in luce che, quale che sia il regolamento (UEFA o FIFA) applicato dall'URBSFA, tale normativa, prevedendo in ogni caso il pagamento di una indennità di trasferimento^{174[174]} costituiva certamente un deterrente alla libertà di circolazione del calciatore. Parimenti, la subordinazione del trasferimento internazionale a 1 rilascio obbligatorio di un certificato di vincolo necessario per permettere il cambiamento di affiliazione del calciatore da una federazione nazionale ad un'altra rappresentava anch'esso un onere ingiustificato alla libertà di circolazione di quest'ultimo^{175[175]}. La disciplina dei trasferimenti era quindi contraria all'art. 48 (ora 39) del Trattato.

Secondo l'Avvocato Generale "la Corte dovrebbe tuttavia prendere in esame le suddette questioni soltanto qualora il preceitto dell'art. 48 dovesse esaurirsi nel porre un divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza", ma così non è, poiché, secondo Lenz, esso si estende sino a "vietare in linea di principio tutte^{176[176]} le restrizioni alla libera circolazione" (punto 164)^{177[177]}. Al vaglio dell'art.48 (attuale

^{173[173]} In ogni caso le regole in vigore lo realizzano solo in minima parte, non influendo sulla possibilità delle squadre più ricche di accaparrarsi tutti i migliori giocatori, nazionali o esteri (punto 147 delle conclusioni).

^{174[174]} Si badi bene che le norme in questione non sono affatto discriminatorie, applicandosi in maniera identica alle diverse fattispecie riscontrabili, ovvero senza distinzione in base alla cittadinanza dei calciatori, sia per trasferimenti all'interno sia per quelli all'esterno del Regno del Belgio.

^{175[175]} Tale diversa disciplina sarebbe stata ammessa solamente nel caso in cui il certificato si fosse rivelato una mera formalità derivante dal fatto che al trasferimento all'estero conseguiva anche un cambiamento di affiliazione alla federazione.

^{176[176]} Secondo D. O'KEEFFE e P. OSBORNE, "L'affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du marché unique européen", op. cit., se l'art.48 (39) si limitasse solamente a prescrivere un divieto di discriminazione, allora questa analisi sarebbe stata non solo inutile, ma anche impossible.

^{177[177]} Per meglio chiarire questa sua affermazione, l'Avv. Gen. prende in considerazione non solo l'evoluzione intervenuta nella giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei lavoratori, ma anche in quella relativa alla libertà di stabilimento, dato che, come è noto, cfr. cap. I, le due discipline non sono altro che l'applicazione, in due settori specifici, dell'obiettivo fissato dall'art. 3 lettera c) CE, il quale ha come scopo preciso il raggiungimento di un mercato interno caratterizzato dalla eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci,

Eliminato: impossibile.

39) del Trattato dovrebbero passare pertanto anche quelle norme di uno Stato membro che valgano *indistintamente* per i suoi cittadini e per i cittadini comunitari, superando tradizionale concezione che ne limitava la portata unicamente a fattispecie interessanti l'applicazione a questi ultimi di una norma discriminatoria dello Stato di accoglienza^{178[178]}.

L'interpretazione sistematica delle libertà fondamentali previste dagli artt.48, 59 e 30 CE (attuali 39, 52 e 28), conduce inoltre Lenz ad estender e all'ambito della circolazione dei lavoratori la giurisprudenza *Cassis*^{179[179]}, valevole per il settore delle merci, e *Sager*^{180[180]} e *Gouda*^{181[181]} riguardanti la prestazione dei servizi. Conseguentemente, tenendo conto del principio consolidato dalle sopracitate sentenze, secondo cui anche le norme nazionali che valgano senza distinzioni per

delle persone, dei servizi e dei capitali. Considerato anche “l'evidente parallelismo” esistente tra gli artt.48 e 52 del Trattato (attuali 39 e 43), è sicuramente lecito per Lenz presupporre che queste norme “per determinate fattispecie ricevano soluzioni concordanti” (punto 165). In particolare, due sentenze sono fondamentali per confermare il ragionamento dell'Avvocato Generale. Nella prima, resa il 20 maggio 1992, nella causa C -106/91, *Ramrath*, Racc. p. I-3351, la Corte rilevò che le condizioni imposte dalla normativa dello Stato membro all'esercizio della professione da parte di un cittadino comunitario andavano esaminate alla luce di tutte le norme del Trattato relative alla libera circolazione, senza che fosse necessario esaminare se un lavoratore avesse lo *status* di subordinato, di lavoratore autonomo o di prestatore di servizi, che anche se la delicata e particolare natura di certe occupazioni poteva richiedere il loro assoggettamento a delle condizioni, la libera circolazione delle persone avrebbe potuto essere limitata solo da “norme giustificate da un interesse generale, obiettivamente necessarie per realizzare esigenze imperative, e valevoli per tutte le persone e le imprese che esercitino le suddette attività nel territorio dello Stato membro in cui trattasi”, senza riguardo per la cittadinanza dell'operatore economico; nella seconda, emessa il 31 maggio 1993, relativa alla causa C-19/92, *Kraus*, Racc. p. I-1663, la Corte dichiarava espressamente che qualsiasi misura atta a restringere o ad ostacolare l'esercizio da parte dei cittadini comunitari, “compresi quelli dello Stato membro che ha emanato il provvedimento stesso”, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato “è contraria agli artt.48 e 52, anche se questa si applica senza discriminazione in base alla cittadinanza”, e aggiungeva che tale provvedimento non violerebbe le due norme solo nel caso in cui pers eguisse uno scopo legittimo, compatibile con il Trattato e giustificato da motivi imperativi di interesse generale, atto a garantire il raggiungimento dello scopo stesso che persegue, e sempre che esso non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di questo.

^{178[178]} Una tale concezione novatrice del significato attribuito all'art.48 si spiegherebbe per STEINDORFF, citato dallo stesso Lenz, al punto 192 delle sue conclusioni, con il fatto che la Corte sarebbe stata in passato “condizionata dai problemi che era necessario risolvere in sede di decisione e che potevano essere risolti alla luce del divieto di discriminazione”, mentre allo stato attuale “fattispecie nuove e di diversa natura potrebbero rendere necessario un diverso approccio”. Segnatamente, le discriminazioni di trattamento previste rispetto al nazionale sarebbero state le uniche ad essere censurate per tanto tempo perché solo perché costituivano la restrizione più evidente e più grave alla libera circolazione.

^{179[179]} Sentenza 20 Febbraio 1979, causa C-120/78, *Rewe*, Racc. p. 649.

^{180[180]} Sentenza 25 Luglio 1991, causa C - 76/90, Racc. p. I-4221.

^{181[181]} Sentenza 25 Luglio 1991, causa C - 288/89, Racc. pag. I-4007.

merci (o cittadini) nazionali e per merci (o cittadini) importate (di un diverso Stato membro), possono costituire misure di effetto equivalente ad una restrizione, vietate ai sensi dell'art. 30^{182[182]} (o dell'art. 59^{183[183]}), qualora la loro applicazione non sia giustificata da esigenze imperative connesse all'interesse generale, Lenz può concludere che ogni lesione della libertà dell'art. 48 (attuale 39) necessita di una giustificazione^{184[184]}. In definitiva la disciplina dei trasferimenti è contraria all'art. 48^{185[185]} (39): essa sarebbe giustificabile solo da motivi di interesse generale e solo nel caso in cui fosse proporzionale al raggiungimento dello scopo perseguito^{186[186]}.

Per quanto concerne la compatibilità delle regole controverse con il diritto comunitario della concorrenza, l'Avvocato Generale si chiede se effettivamente le

^{182[182]} Attuale art. 28 CE.

^{183[183]} Attuale art. 49 CE.

^{184[184]} Richiamando la giurisprudenza *Cassis Lenz* sembrava prestare il fianco alle critiche, poiché la Corte ne aveva limitato la portata con la sentenza *Keck e Mithouard* (sentenza 24 Novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. p. I- 6097) la quale operava una distinzione tra *condizioni* di vendita e *modalità* di vendita e poneva il principio secondo cui "contrariamente a quanto sinora statuito, l'art.30 non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita. Tuttavia, come Lenz si affretta a precisare, il fatto che la giurisprudenza in materia di libera circolazione dei servizi, benché sviluppatasi sulla scia di quella dell'art.30 (attuale 28), non sia stata influenzata da quest'ultima sentenza, è sintomatico del volere della Corte di non estendere *Keck* ad altri settori. Lenz preferisce così seguire, così come del resto farà la Corte, la giurisprudenza *Alpine* e ciò perché la disciplina dei trasferimenti incide (come accadeva appunto in *Alpine*), direttamente sull'accesso al mercato del lavoro degli altri Stati membri, mentre la normativa controversa nel caso *Keck* non restringeva affatto l'accesso al mercato, e non lo ostacolava più di quanto non facesse per i prodotti nazionali. Secondo Lenz la disciplina dei trasferimenti è diretta mente restrittiva nell'accesso al mercato del lavoro e si differenzia in maniera sostanziale da altre discipline indistintamente applicabili riguardanti l'esercizio della professione; costituendo inoltre un ostacolo alla libera circolazione posto dal Paese di origine più che da quello di provenienza è senz'altro più opportuno differenziare questa fatispecie accostandola alla giurisprudenza *Alpine* più che a quella derivante dalla sentenza *Keck*.

^{185[185]} Secondo l'Avv. Gen. la pretesa di una indennità di trasferimento non doveva ritenersi illegittima in ogni caso. Invero, doveva senz'altro riconoscersi, a vantaggio di una squadra che cedeva i propri calciatori, una qualche forma di compensazione per il lavoro di preparazione svolto nella formazione di questi. Tuttavia siffatta disciplina sarebbe stata compatibile con il diritto comunitario a due condizioni (in realtà sono tre): 1) l'indennità avrebbe dovuto essere oggettivamente correlata alle spese sostenute dalla società cedente per la formazione del giocatore; 2) avrebbe potuto essere richiesta solo in occasione del primo passaggio di società e 3) sia il club di provenienza ad aver provveduto alla formazione del giocatore. Cfr. Lenz, conclusioni, punto 239.

^{186[186]} L'unica vera esigenza degna di salvaguardia tra le tante proposte dalle federazioni è quella secondo cui le regole sulle indennità di trasferimento sarebbero necessarie al fine di mantenere un equilibrio finanziario e tecnico tra i club, ma il modo in cui tale obiettivo viene perseguito è ritenuto dall'Avv. Gen. non adeguato: nulla impedisce infatti alle migliori e più ricche squadre di accaparrarsi i migliori giocatori, fossero essi nazionali o esteri. Egli suggeriva di sostituire a quello in vigore un nuovo sistema compensativo, fondato sulla solida rietà delle compagnie più ricche verso quelle più deboli e povere (ma tuttavia necessarie alle prime per la realizzazione e lo svolgimento del campionato), e su una ridistribuzione degli utili, di vendita dei diritti televisivi, derivanti da sponsorizzazioni pubblicitarie o dalla vendita dei biglietti (punto 226). Anche questa suggerimento verrà accolto in sede decisionale dalla Corte.

società calcistiche (o le federazioni stesse) possano considerarsi delle imprese ai sensi dell'art.85 (ora 81) del Trattato: avuto riguardo sia alla nozione comunitaria di impresa^{187[187]} sia a quella di attività economica^{188[188]}, poteva sicuramente concludersi che i club professionali, quale che fosse l'entità dell'attività economica svolta, rientrassero in questa categoria^{189[189]}.

Alla luce del disposto dell'art. 85 CE (attuale 81 CE), gli accordi e le decisioni prese dalle federazioni o tra federazioni sono contestabili ove essi incidano o siano potenzialmente in grado di incidere sulla libertà di commercio tra Stati membri, in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi del mercato unico. Entrambe le discipline contestate da Bosman, quella sui trasferimenti e quella sulle quote nazionali hanno sia per effetto o per oggetto quello di limitare o di restringere il commercio intra-comunitario, sia quello di limitare la possibilità delle singole società di farsi concorrenza mediante l'impiego dei calciatori^{190[190]}, perché ripartiscono le

^{187[187]} La nozione di impresa non è esplicitata nel Trattato, ma secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia essa ingloba ogni entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dal suo statuto giuridico e dal suo modo di finanziamento. Secondo G. CAMPOGRANDE, “*Les règles de concurrence et les entreprises sportives professionnelles après l'arrêt “Bosman”*”, in *Revue du marché unique européen*, 1996 n. 1, p. 45 ss, alla luce di questa definizione sarebbero delle imprese sportive professionali, sottoposte alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza: 1) gli atleti in qualità di prestatori di servizi; 2) le società; 3) le associazioni di società sia nazionali che internazionali.

^{188[188]} Costituisce una attività economica ogni attività che partecipi agli scambi economici, a prescindere dalla ricerca del profitto, cfr. su questo punto anche G. CAMPOGRANDE, “*Les règles de concurrence...*”, op. cit..

^{189[189]} Come è stato rilevato correttamente da A. GIARDINI, “*Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*”, op. cit., negare la natura di imprese alle società di calcio significherebbe disconoscere “quei caratteri di economicità ormai propri alla sport (quanto meno, a livello professionistico), magari in nome di una idea di purezza e disinteresse” che appare fortemente idealizzata e poco attuale nel calcio moderno .

Se i club sono delle imprese, le federazioni saranno necessariamente delle associazioni di imprese, o delle imprese esse stesse, nei limiti in cui l'attività che svolgono possa essere considerata di natura economica e non organizzativa. A sostegno dell'argomento, Lenz richiama due pronunce, la prima della Corte di Giustizia e la seconda del Tribunale di prima istanza, nelle quali le federazioni venivano considerate delle imprese a tutti gli effetti e che non furono in alcun modo contestate

^{190[190]} Lenz sembra considerare il campionato o la serie come mercato pertinente, quello cioè sul quale avverrebbe la restrizione della concorrenza tra le squadre,. Questa identificazione tra le due fattispecie viene però contestata da A. PAPPALARDO e N. PARISIS, “*Droit de la concurrence et sport professionnel par équipe*”, in *Revue du Marché unique européen*, 1996, n.1, p. 57 ss., che obiettano che nel ragionamento dell'Avv. Gen. vi sarebbe una ambiguità, perché non sarebbe affatto chiaro se i club si fanno concorrenza in occasione dell'acquisto dei calciatori, o grazie al loro utilizzo, se cioè essi siano la posta in gioco della competizione o semplicemente lo strumento di questa. Secondo i

fonti di approvvigionamento^{191[191]} e congelano in maniera illecita la situazione concorrenziale esistente^{192[192]}.

Invero, le federazioni sportive obiettavano che la disciplina litigiosa non solo non fosse un ostacolo alla concorrenza, ma che anzi avesse come scopo quello di favorirla. In proposito Lenz afferma che non poteva negarsi che, in ragion del fatto che la concorrenza tra società calcistiche è diversa rispetto a quella tra normali imprese su un qualsiasi mercato^{193[193]}, determinate restrizioni avrebbero potuto rivelarsi necessarie. Tuttavia, nessuna delle regole poste in essere dalle federazioni è ritenuta veramente indispensabile per il raggiungimento dello scopo perseguito;

due autori non sarebbe però possibile identificare il mercato con la competizione sportiva, perché questa non è una competizione economica. Allora, la restrizione alla concorrenza operata dalle regolamentazioni sportive “doit être comprise en ce sens que les réglementations affectent la concurrence que les clubs, après s’être approuvées sur le marché où sont offerts les services des joueurs, se livrent sur un autre marché”.

^{191[191]} Questa era anche l’opinione espressa dalla Commissione, cfr. su questo punto, A. PAPPALARDO e N. PARISIS, “*Droit de la concurrence et ...*”, op. cit., i quali si chiedono se questa ripartizione delle fonti riguardi i servizi prestati dai giocatori, o gli stessi giocatori. Tali autori ritengono comunque che, tutt’al più, le regolamentazioni avessero per effetto di limitare il ricorso alle fonti (nel caso delle regole sulla nazionalità), e di frenare la loro libera circolazione (sistema dei trasferimenti). In proposito, i due autori notano che in questo caso il mercato presenta una anomalia rispetto alle normali condizioni in cui si applica l’art.85 (attuale 81), poiché in genere si ha un cartello quando uno dei due gruppi che operano su un mercato, quello dei venditori o quello degli acquirenti, decide di far fronte comune al fine di ottenere una maggiore forza contrattuale per imporsi sull’altra parte. Cosicché si mettono d’accordo quelle imprese che ipoteticamente sarebbero in concorrenza tra di loro, esercitando sul mercato le stesse funzioni. La situazione è certamente diversa allorché i negoziati si sviluppano tra club (compratori) e i giocatori, che offrono le loro prestazioni sul mercato (e quindi tra i due gruppi, e non all’interno di uno stesso gruppo). In questo caso si può effettivamente ammettere che una restrizione della libertà d’azione dei compratori può limitare la concorrenza per l’acquisto, ma - continuano i due - dove risiede l’effetto nocivo della restrizione? Secondo Lenz le regole di trasferimento priverebbero i club “della possibilità di sfruttare l’occasione d’ingaggiare i giocatori, che si offrirebbero a loro nelle condizioni di normale concorrenza”. In questo caso si può vedere come la restrizione alla concorrenza che si è voluta raggiungere con l’accordo nuoce agli stessi club che ne sono i promotori: ma un cartello è in generale criticabile per gli effetti vantaggiosi ingiustificati che proprio essi dovrebbero trarne. Secondo i due autori, non si capisce così perché delle imprese concluderebbero degli accordi che sarebbe loro pregiudizievole, e la situazione si complicherebbe in seguito, quando Lenz parla dell’ostacolo alla libertà dei giocatori arreccato dalle regole sui trasferimenti. Ciò equivale a dire che le regole nocciono ai giocatori: “cette thèse est sans doute défendable, mais à condition d’accepter que le joueur soit assimilé à un client des clubs, et plus précisément à un fournisseur”. Una tale eventualità era stata esclusa da Lenz che riteneva che i giocatori non potessero considerarsi come fornitori di servizi, né appunto come clienti dei club.

^{192[192]} Secondo Lenz la concorrenza limitata sarebbe unicamente quella tra le società, e non già quella tra i calciatori, come Bosman avanzava nelle sue osservazioni. Egli concede che anche i singoli possano essere considerati delle imprese, ma solo a condizione che la loro attività possa configurarsi come una prestazione di servizi effettuata dietro corrispettivo. Cfr. causa *Deliège, infra*.

^{193[193]} Mentre su un mercato “tipo” ogni impresa cerca di proteggere la quota di mercato posseduta e di acquisirne sempre di maggiori sottraendo clienti alle sue dirette concorrenti, ed anzi, cercando di eliminare queste ultime dal mercato, così non avviene per quanto riguarda lo sport: in questo caso ogni squadra ha bisogno delle altre sia per raggiungere il successo che per organizzare il campionato, e nessuna di esse mira ad eliminare le sue concorrenti sul mercato. Mentre di solito l’impresa meno efficiente viene esclusa dal mercato, questo non ha senso nella competizione sportiva.

inoltre, le eventuali deroghe ai sensi dell'art. 85 n.3 (attuale 81 n.3) del Trattato avrebbero potuto essere accordate solamente dalla Commissione ed unicamente a seguito di previa notifica (punto 277 delle conclusioni). A parte il fatto che le normative non sono state comunicate alla Commissione è dubbio che questa avrebbe potuto autorizzare comportamenti contrari alle norme del Trattato.

L'ultimo punto delle conclusioni di Lenz verde sull'analisi della compatibilità delle norme delle federazioni sportive con il dettato dell'art. 86 CE^{194[194]} (ora 82 CE). Data la lettera della norma è essenziale per Lenz appurare se nel caso di specie possa parlarsi o meno di una posizione dominante. In proposito Lenz chiarisce che questa nozione corrisponde ad una situazione di potenza economica grazie alle quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato e ha la possibilità di tenere comportamenti indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori^{195[195]}. Invero, nel caso in esame, non si poteva rinvenire alcun pregiudizio arrecato ai clienti o ai consumatori di questo eventuale cartello di imprese, poiché per Lenz i calciatori non potevano essere assimilati a nessuna di queste due categorie. Nel caso di specie non si ha dunque nessuna violazione dell'art. 86^{196[196]} (attuale 82).

^{194[194]} Tale norme vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, nella misura in cui ciò possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri.

^{195[195]} In questo caso, dato che l'ingaggio dei calciatori non è una prerogativa delle federazioni, le norme dei regolamenti delle federazioni dovrebbero essere fatte risalire alle sole società. Le norme relative agli stranieri sono contenute però nei singoli regolamenti di ciascuna federazione, mentre la disciplina dei trasferimenti in altri Stati si rinvie nei regolamenti FIFA e UEFA. Occorreva pertanto chiedersi se, nel primo caso, a detenere collettivamente una posizione dominante fossero le società professionalistiche nell'ambito di ciascuna federazione, e se, nel secondo, fossero invece le dette società nell'ambito dell'intera Comunità. Era indubbio che la mutua dipendenza dei club faceva propendere per la conclusione che fossero questi ultimi a detenere in effetti in solido una tale posizione.

^{196[196]} Secondo COCCIA, *"L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea"*, cit., l'applicazione di tale disposizione alla fattispecie in esame sarebbe fuori luogo, poiché "da

2.5.2 *La sentenza della Corte*

La Corte esordisce nella sua analisi sul fondo ricordando che l'attività sportiva rileva del diritto comunitario quando questa possa configurarsi come un'attività economica ai sensi dell'art.2 del Trattato CE^{197[197]}, e liquidando recisamente le argomentazioni tendenti a reclamare per lo sport un trattamento privilegiato. Sono così respinti ad esempio sia la pretesa di un ampio margine di autonomia, basato sull'analogia tra sport e cultura, sia la limitazione della sfera di azione del diritto comunitario in ragione del principio di sussidiarietà, o del rispetto della libertà di associazione dei singoli. Nel primo caso, perché la questione sollevata dal giudice nazionale interessa la libera circolazione dei lavoratori- calciatori, e non un settore in cui le competenze comunitarie sono assai limitate come quello della cultura^{198[198]}; nel secondo caso, perché il rispetto del principio di sussidiarietà non può permettere che l'autonomia di cui dispongono le associazioni private per adottare norme sportive limiti l'esercizio dei diritti concessi ai privati dal Trattato; nel terzo caso infine, perché anche se la libertà di associazione rientra nei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento comunitario, le norme emanate dalle associazioni sportive nel caso

un lato non vi è alcuna società sportiva che possa considerarsi in posizione dominante sulle altre e, dall'altro, non si possono configurare le federazioni sportive nazionali o internazionali quali entità in concorrenza con le società sportive che ne fanno parte". L'eventuale posizione dominante di una federazione "potrebbe solo ipotizzarsi nei confronti di un'altra entità che svolga una attività analoga e concorrente, ma non certo nei confronti delle società sportive", giacché queste ultime "partecipano alle attività da essa predisposte in qualità, sostanzialmente, di fruitrici di servizi".

^{197[197]} Vedi il punto 4 della sentenza *Walrave* e il punto 12 della sentenza *Donà*, citate.

^{198[198]} Secondo A. MANZELLA, "L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo *Bosman*?" , in Rivista di diritto sportivo, 1996 n.3, p. 416, la soluzione data dalla Corte al rapporto sport - cultura sarebbe insoddisfacente; egli critica vivacemente la circostanza che, mentre nei settori della sanità e della cultura, "materie prossime se non addirittura intrinseche" al fenomeno sportivo, il principio di sussidiarietà "domini sovrano", ciò non avvenga anche nello sport, per cui la Corte ha rifiutato ogni assimilazione.

a quo, non sono necessarie per garantire ai calciatori o alle società il godimento di tale libertà.

Successivamente, per non vanificare l'effetto utile dell'art. 48 (attuale 39) del Trattato, che altrimenti potrebbe essere aggirato da normative private, essa conferma l'applicazione del diritto comunitario alle regole sportive emananti da enti privati e dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato^{199[199]}, ed anzi, per evitare disparità nell'applicazione di questa disposizione in ragione dei maggiori carichi gravanti in capo ai privati che si vedrebbero privati della possibilità di invocare, al contrario degli Stati, le deroghe ex art. 48 comma n.3 (39 n.3), estende anche ai soggetti privati tale possibilità (*effetto orizzontale diretto dell'art.39 n.3*^{200[200]}). Per quanto riguarda il fondo dell'attuale questione, la Corte fa notare come la situazione oggetto di rinvio da parte del giudice *a quo* sia assimilabile a quanto avveniva nella causa *Kraus*, ove la misura contestata si applicava non solo senza alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma si presentava più nel Paese d'origine che in quello di destinazione. Sembra così trattarsi di una controversia non coperta dalle disposizioni del diritto comunitario riguardanti la libera circolazione dei lavoratori, dato che questa disciplina non è applicabile alle cosiddette *discriminazioni alla rovescia*. Invero, in questo caso il collegamento con il diritto

^{199[199]} Sentenze *Walrave*, punti 17 e 25, e *Donà*, punti 17 e 18.

^{200[200]} Su tale problema, cfr. DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit., p. 441, secondo l'autore, se si ammette che gli artt.39 e 49 siano direttamente applicabili anche a degli organismi privati, quali le federazioni sportive, e se si afferma che queste ultime devono potere far valere un diritto a ricorrere alle giustificazioni previste da tali articoli, si deve accettare il fatto che "il serait alors possible, d'admettre que, par analogie avec les mesures établies discriminatoires, les mesures discriminatoires adoptées par les fédérations sportives, peuvent être justifiées, non au regard de l'ordre public des Etats membres, mais au regard de "l'ordre public" des fédérations elles-mêmes

comunitario è però assicurato dal contratto di lavoro stipulato tra Bosman e l’U.S. Dunquerque.

Fatte queste premesse, la Corte, seguendo in questo ragionamento il suo avvocato generale, riprende la teoria dell’ostacolo già da questi illustrata e conferma che l’articolo 48 (39) non si limita solo ad essere un divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, ma in virtù della sua natura osta a qualsiasi provvedimento che potrebbe sfavorire un cittadino comunitario nello svolgimento di un’attività economica in un altro Stato membro, anche qualora una tale misura trovasse applicazione indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (punti 95, 96 e 97)^{201[201]}.

Trasponendo la sua giurisprudenza relativa alla libertà di stabilimento^{202[202]} al settore della libera circolazione delle persone, la Corte sottolinea il fatto che, benché le norme ex artt.48 a 51 (attuali 39 a 41) siano volte ad assicurare *essenzialmente* allo straniero comunitario il trattamento nazionale, nondimeno esse non possono permettere che sia lo Stato d’origine ad ostacolare con proprie norme il libero accesso del proprio cittadino ad impieghi offerti in altri Stati membri. Il diritto di svolgere un’attività lavorativa nella comunità sarebbe certamente svuotato di ogni signi ficato se così fosse. Ora, se è vero che le norme sui trasferimenti si applicano anche all’interno degli Stati membri e che quindi non ci sarebbero distinzioni tra le regole

^{201[201]} Invero, a giudizio della Corte, la libera circolazione dei lavoratori è, sin dall’origine della Comunità europea, una delle libertà cardine previste dal Trattato e garantite da disposizioni munite di effetto diretto, così come è il caso delle altre norme sulla libera circolazione delle persone: tutte queste regole persegono un obiettivo comune, quello di *facilitare* ai cittadini comunitari l’esercizio delle attività professionali di ogni natura sul territorio della Comunità. Le disposizioni di cui si tratta formano secondo la Corte una unità, con dei principi che, applicabili in un caso, possono essere estesi ad un altro.

^{202[202]} Sentenza 27 Settembre 1988, causa 81/87 *Daily Mail*, Racc. p. 5483

per i trasferimenti interni e quelle per i trasferimenti internazionali, esse costituiscono nondimeno degli ostacoli alla libera circolazione dei calciatori che volessero trasferirsi in un altro Stato, perché impediscono loro di lasciare liberamente le società di provenienza anche dopo la scadenza del contratto di lavoro, o li distolgono dal loro proposito^{203[203]}. Al riguardo non è esatto invocare a sostegno della normativa contestata il parallelismo con la giurisprudenza *Keck*^{204[204]} per limitare l'applicazione dell'articolo 48 (ora 39) del Trattato, perché quella che sembrerebbe una modalità di vendita generale del prodotto calciatore in realtà non lo è. Le norme sui trasferimenti applicabili in Belgio, Stato esportatore, hanno invece l'effetto di condizionare *direttamente* l'accesso dei calciatori al mercato del lavoro degli altri Stati membri e costituiscono una restrizione illegale del diritto alla libera circolazione, perché possono ostacolarli in ciò sia fatto che in potenza^{205[205]}. Oltre quindi a costituire un deterrente per le squadre nell'ingaggio dei calciatori^{206[206]} questa normativa si traduceva in un *onere ingiustificato*, in un ostacolo alla libera circolazione dei

^{203[203]} In contrasto con il giudizio della Corte vedi, M. COCCIA, “*L’indennità di trasferimento e ...*”, cit.. Tale autore, basandosi sul testo del regolamento UEFA, ritiene che le normative sportive in materia di trasferimenti non comportino alcuna restrizione alla libertà di circolazione degli sportivi, posto che, come viene sancito dal suo articolo 14 comma 2, “les relations économiques entre les clubs n’exercent aucune influence sur l’activité sportive du joueur”. Per questo motivo, le norme di trasferimento “non determinerebbero automaticamente per i calciatori professionisti la concreta impossibilità o difficoltà di rispondere ad offerte di lavoro e di spostarli liberamente a tal fine nel territorio dei diversi Stati membri”. Ad avviso di Coccia, nessuna discriminazione, fosse questa anche indiretta o dissimulata, conseguirebbe all’applicazione dell’indennità di formazione o promozione ai trasferimenti dei calciatori professionisti in ambito comunitario.

^{204[204]} Sentenza 24 Novembre 1993, cause riunite C-267/91 e 268/91, *Keck e Mithouard*, cit.. Di nuovo la corte si è mostrata reticente ad estendere *Keck* al di là della libera circolazione delle merci. *Bosman* si inserisce nel solco delle sentenze *Schindler ed Alpine* (sentenze citate), in cui la pertinenza di questa giurisprudenza era stata rigettata.

^{205[205]} Il fatto che le regole applicabili ai trasferimenti regolino i rapporti economici tra club e non le relazioni di lavoro tra giocatori e club non esclude, come invece pretendeva l’UEFA, l’applicazione dell’art.48 (attuale 39) del Trattato, nella misura in cui la circostanza che i club sono tenuti a pagare le indennità in occasione dell’ingaggio di un giocatore proveniente da un altro club influenza sia sulle possibilità del giocatore di trovare un impiego sia sulle condizioni alle quali questo gli viene offerto (punto 75). Parimenti la Corte ha ritenuto che nessuna importanza avesse la circostanza che il giocatore, giunto in scadenza di contratto fosse libero, almeno formalmente, di concludere un nuovo accordo con un’altra squadra: ciò in ragione del fatto che il nuovo club restava sempre tenuto a pagare l’indennità di trasferimento, sotto pena di sanzioni che potevano giungere sino alla sua radiazione dalla federazione per debiti (punto 101).

^{206[206]} Solo chi avesse potuto pagare l’indennità di trasferimento avrebbe ad esempio potuto valersi dei servigi di *Bosman*.

calciatori avente la sua origine nel Paese di provenienza del cittadino comunitario (invece che in quello di destinazione^{207[207]} come accade di solito).

Tuttavia la Corte, adoperandosi in una “interessante e non scontata lettura delle disposizioni dell’art. 48”^{208[208]} che la porta a considerare tale norma alla stregua di un divieto generale posto a qualsiasi pratica atta ad ostacolare l’esercizio della libertà di circolazione che esso intende garantire, non pone tanto l’accento sulla portata discriminatoria della norma o sul trattamento differenziato sulla base della nazionalità che essa potrebbe ingenerare: essa preferisce porre in rilievo piuttosto la circostanza che la necessità di un accordo tra società acquirente e venditrice per il trasferimento di un calciatore per determinare l’entità dell’indennità di trasferimento si presta a rendere più difficile, in termini assoluti, la libera circolazione all’interno dell’Unione^{209[209]}. Ciò detto, la Corte passa all’esame delle possibili *giustificazioni* di queste disposizioni^{210[210]} effettuato sulla base dei consolidati criteri interpretativi. Anche se l’art.48 (ora 39) vieta in linea di principio ogni ostacolo alla libera circolazione, deriva esso da disposizioni emesse dallo Stato di origine della persona

^{207[207]} Rispetto a circostanze come questa la Corte ha più volte precisato nella sentenza 7 marzo 1991, causa C -10/90, *Masgio*, cit., che “le disposizioni che impediscono ad un cittadino di lasciare il Paese d’origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costi tuiscono *ostacoli* frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati”.

^{208[208]} Tale è l’opinione di TIZZANO e DE VITA, “*Qualche considerazione sul caso Bosman*”, in Rivista di diritto sportivo, 1996 n.3., p. 416, i quali ricordano come già da tempo la Corte avesse mostrato la tendenza ad ampliare il divieto posto da questa norma non solo alle restrizioni di carattere discriminatorio, ma più in generale a tutte quelle che limitano il diritto di un soggetto di circolare all’interno della Comunità per esercitare una attività professionale.

^{209[209]} Cfr. su questo punto, TIZZANO e DE VITA, “*Qualche considerazione sul caso Bosman*”, op. cit.. Per meglio chiarire questo passaggio potrebbe dirsi insomma che a lla Corte non interessa che l’ostacolo sia discriminatorio: nella misura in cui tale ostacolo esiste, ed è di natura tale da rendere più difficile l’esercizio da parte del cittadino comunitario del suo diritto alla libera circolazione, esso è vietato. Lo stesso concetto è espresso in maniera più elegante dai due Autori, i quali precisano che la pronuncia si inserirebbe in quel filone interpretativo che tende a colpire gli ostacoli effettivi al pieno godimento della liberalizzazione proclamata dal Trattato piuttosto che la natura discriminatoria dell’ostacolo stesso.

^{210[210]} Cfr. su questo punto, il ragionamento seguito da Lenz, *supra*. Si ricorda che mentre le discipline discriminatorie possono essere in un certo senso “sanate” se trovano la loro giustificazione nelle norme derogatorie previste dal Trattato stesso, quelle indistintamente applicabili, quelle indistintamente applicabili sono ammesse se possono ricollegarsi ad esigenze imperative di carattere generale.

interessata, e sia esso applicabile indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultima , tuttavia degli ostacoli alla libera circolazione delle persone sono ammessi se le regole che li pongono in essere persegono un obiettivo *legittimo, compatibile con il Trattato* e se si *giustificano grazie a ragioni imperative di interesse generale* : ciò sempre che, naturalmente, l'applicazione di queste regole sia atta a garantire la realizzazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere (sia insomma necessaria) e sia in ultimo *proporzionale* a questo fine^{211[211]} (punto 104).

Tenuto conto dell'importanza sociale considerevole che riveste l'attività sportiva e, più particolarmente quella calcistica, all'interno della Comunità, la Corte, come il suo Avvocato generale, era disposta ad ammettere che gli obiettivi di preservare l'equilibrio finanziario e sportivo tra le società e di incentivare la ricerca di calciatori di talento fossero legittimi, anche per preservare una certa uguaglianza delle possibilità e l'incertezza dei risultati. Costituendo degli scopi compatibili con il Trattato essi avrebbero potuto in principio giustificare degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori (punto 106). Nei fatti tale non era però il caso delle regole relative ai trasferimenti che oltre a non impedire ai club più ricchi di assicurarsi i servizi dei giocatori più dotati, prevedevano delle indennità di trasferimento indipendenti dalle spese reali sopportate dai club per formare i futuri giocatori professionisti^{212[212]}. Questo sistema non costituisce un mezzo adeguato per raggiungere gli obiettivi che si era prefisso, né il mezzo meno oneroso per la libera circolazione dei giocatori che sia suscettibile di raggiungerli (107 a 110).

^{211[211]} Se quindi lo stesso risultato può essere raggiunto con delle norme meno restrittive, anche in presenza degli altri requisiti, la normativa non potrà essere accettata alla luce del diritto comunitario.

^{212[212]} Così come i calciatori che non sarebbero mai divenuti professionisti.

A parere della Corte esisteva un a soluzione alternativa molto meno restrittiva dell'attuale che avrebbe potuto permettere di raggiungere con maggior successo gli obiettivi di cui sopra: il sistema proposto dall'Avv. Gen., basato su una ridistribuzione parziale degli utili.

Anche le regole che limitano l'allineamento in campo di calciatori stranieri comunitari sono dichiarate contrarie al disposto dell'articolo 48^{213[213]} (attuale 39) CE. Esse costituiscono, anzi, una forma classica e palese di quote nazionali espressamente vietate dal Regolamento 1612/68 del Consiglio oltre che dal comma 2° del richiamato art.48 (39), perché esse finiscono con l'incidere sulle possibilità di ingaggio dei giocatori^{214[214]}. La circostanza che queste clausole non concernano l'ingaggio dei giocatori da parte dei club, che non è limitato, ma la possibilità per i primi di essere impiegati negli incontri ufficiali è indifferente, visto che la partecipazione a questi incontri rappresenta la parte essenziale dell'attività del giocatore professionista: anche in questo modo la regola, se non in via diretta, restringe la libertà contrattuale del giocatore^{215[215]} (punto 120).

^{213[213]} Concordano pienamente con l'opinione della Corte TIZZANO e DE VITA, “*Qualche considerazione sul caso Bosman*”, cit., secondo cui dalla generale sottoposizione delle attività sportive professionistiche al diritto comunitario non poteva non derivare la declartoria di illegittimità delle norme sulle quote nazionali.

^{214[214]} Secondo COCCIA, “*L'indennità di trasferimento e ..*”, cit., tale normativa non sarebbe incompatibile con il diritto comunitario, anche alla luce della recente evoluzione in materia che aveva portato i club a poter ingaggiare quanti calciatori stranieri comunitari volessero. Anche la limitazione allo schieramento sarebbe ammissibile, configurandosi in sostanza come una regola inerente al carattere ed alla fisionomia degli incontri calcistici, esentata dalla Corte dal divieto di discriminazioni nella sentenza *Donà*: nelle competizioni internazionali le varie squadre rappresentano il proprio Paese di appartenenza e di conseguenza, i campionati nazionali possono essere classificati come delle competizioni volte a qualificare le società per le gare internazionali.

^{215[215]} Cfr. su questo punto l'opinione discordante di A. MANZELLA, “*L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*”, op. cit., secondo cui l’ “essenza” del principio della libera circolazione sarebbe invece pienamente tutelata dalla possibilità dei club di stipulare contratti con un numero illimitato di sportivi non nazionali comunitari. Le clausole limitative, secondo l'Autore, sarebbero state poste a difesa del carattere “nazionale” dei campionati, dato che questi si concludono con l'assegnazione (*nella massima serie*, si aggiunge) del titolo di campione di “quel” Paese: si tratterebbe insomma di una “ragionevole” applicazione del principio comunitario e non della sua negazione.

Eliminato: ¶

Parallelamente a quanto fatto nell’analisi della precedente questione, non considerando queste regolamentazioni come discriminatorie, ma come *ostacoli* allo spiegamento della libertà concessa dal Trattato, la Corte poteva ammettere una loro giustificazione per ragioni diverse da quelle riprese dal comma 3 dell’art.48 (attuale 39) CE. Ricollegandosi alla giurisprudenza *Walrave e Donà*, che la Corte comunque conferma, era stato avanzato dalle varie federazioni a supporto delle regole litigiose il fatto che queste erano state poste in essere unicamente per ragioni riguardanti lo sport in sé e per sé. Tuttavia, mentre la Corte aveva espressamente messo in risalto che questa deroga, costituendo una limitazione alla lettera del Trattato, doveva rimanere circoscritta solo a determinate fattispecie^{216[216]}, l’applicazione pratica del principio era stata al contrario estesa dalle Federazioni fino a ricoprire l’intero ambito dell’attività esercitata dai calciatori professionisti, svuotando così di ogni effetto utile il disposto dell’art.48 (ora 39), e sicuramente non poteva essere tollerata oltre (punti 128 e 129). Anche se nella versione inglese^{217[217]} della sentenza del 1974, gli incontri tra squadre nazionali sono citati come esempi, lasciando dunque intendere che altri tipi di incontri potrebbero essere ricompresi nell’eccezione, tuttavia di nessuna rilevanza sono per la Corte gli argomenti secondo cui i club rappresenterebbero il loro Paese nelle competizioni internazionali e sarebbero in tal modo assimilabili a delle rappresentative nazionali. Il legame di rappresentatività esistente tra le suddette squadre e lo Stato di provenienza non sarebbe di certo più importante di quello intercorrente tra queste e la loro città o regione d’origine negli incontri nazionali e

^{216[216]} Sentenza *Donà*, punto 15

^{217[217]} Tale impostazione ha comunque un “*peccato di origine*”, dato che la versione facente fede è quella francese, lingua di procedura della causa in questione.

non sembra affatto che vi siano delle regole corrispondenti che restingano la partecipazione dei giocatori di altre città o regioni^{218[218]}. La Corte respinge anche gli argomenti secondo cui che restrizioni contribuirebbero a mantenere il tradizionale legame tra i club e loro stato di appartenenza, o sarebbero necessarie al fine di mantenere una riserva di nuovi giocatori da schierare nella rappresentativa nazionale^{219[219]}. Inoltre il fatto che un accordo fosse stato trovato con la Commissione nell'adozione di tali regole non è rilevante, poiché al di fuori dei casi in cui tali competenze le sono espresamente attribuite, la Commissione non ha il potere di dare garanzia quanto alla compatibilità di un determinato comportamento con il Trattato e non dispone, in ogni caso, del potere di autorizzarne violazioni.

La Corte non si pronuncia sulla compatibilità delle regolamentazioni a queste norme del Trattato poiché la loro invalidità è stata già provata in relazione all'articolo 48 (ora 39)^{220[220]}. Evitando di sviluppare questa parte della domanda pregiudiziale perché si sarebbe trattato di un argomento *ad abundantiam* il collegio giudicante ha senz'altro contribuito ad innescare una situazione di grande incertezza rispetto alla applicazione delle norme sulla concorrenza alle regole controverse^{221[221]}. Il solo a pronunciarsi sulla questione resterà quindi il solo Avvocato Generale, che dichiara espressamente la contrarietà delle regolamentazioni sportive alla lettera dell'art. 85

^{218[218]} Cfr. su questo punto, D. O. KEEFFE e P. OSBORNE, “*L'affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du marché unique européen*”, op. cit..

^{219[219]} La Corte non era per nulla convinta che ragioni di interesse sportivo potessero richiedere un legame imposto tra denominazione geografica della squadra e provenienza del giocatore. Questi giocatori potrebbero anche svolgere la loro attività all'estero, dato che le regole delle federazioni nazionali non vietano la possibilità di convocare i giocatori anche in questa ipotesi.

^{220[220]} Punto 138 della sentenza.

^{221[221]} Non così TIZZANO e DE VITA, “*Qualche considerazione sul caso Bosman*”, op. cit., secondo cui “l'unico interesse ad una applicazione dell'art.85 sarebbe stato rappresentato dalla verifica delle condizioni di applicabilità del terzo comma del medesimo articolo, operazione peraltro resa impossibile dal fatto che, come è noto, un'intesa per godere di un beneficio dell'esenzione non può porsi in contrasto con disposizioni diverse da quelle dell'art. 85 n.1”.

(attuale 81) CE: tuttavia com’è noto, le conclusioni di quest’ultimo, se non riprese dal giudizio della Corte, per quanto autorevoli, non creano il diritto, né sono tantomeno cogenti^{222[222]}.

La Corte richiamando la sua giurisprudenza in materia ricorda che la norma così come viene da essa interpretata^{223[223]} dovrebbe essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituitisi prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché ne sussistano i presupposti, e che solo in via eccezionale, e in ossequio al principio della certezza del diritto si può limitare la portata della sentenza nel tempo. Tuttavia, nel caso di specie, data l’applicazione generalizzata delle norme delle federazioni calcistiche, considerazioni imperative ostano a che le situazioni già regolate in passato siano rimesse in discussione, a meno che gli interessati non avessero preso a tempo debito iniziative atte a salvaguardare i loro diritti. Cosicché tutte le indennità pagate e non contestate in giudizio o dovute in virtù di contratti stipulati prima della data della sentenza sono da considerarsi dovute.^{224[224]}

^{222[222]} Secondo CAMPOGRANDE, “Les règles de concurrence et les entreprises sportives professionnelles après l’arrêt “Bosman””, cit., la posizione prudente della Corte non sarebbe affatto criticabile, poiché “une procédure préjudicelle ex art.177 du Traité CEE ne constitue pas le cadre approprié pour une première réponse jurisprudentielle exhaustive au problème de l’applicabilité des règles de concurrence dans le domaine de l’activité sportive”. Un tale giudizio deve sicuramente condividersi, anche perché, sempre secondo tale autore, le regole *antitrust* costituiscono “une matière qui dépasse le cadre des règles de transfert et de nationalité des joueurs professionnels, et qui, jusqu’ici, n’a pas fait l’objet d’une analyse économique et juridique approfondie”

^{223[223]} Le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia in via pregiudiziale producono effetti *ex tunc*: in sostanza, l’interpretazione della norma retroagisce fino al momento stesso in cui la norma è entrata in vigore perché la Corte esplicita il significato della norma quale sin dallora avrebbe dovuto essere. Se così non fosse, ciò equivalebbe a postulare che la norma aveva un contenuto diverso prima della interpretazione della Corte.

^{224[224]} Secondo O’ KEEFFE e OSBORNE, “L’affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du marché unique européen”, cit., questa indulgenza eccezionale potrebbe spiegarsi in ragione del fatto che i casi che estendono il campo delle clausole della libera circolazione al di là della pura interdizione di discriminazione si sono poste un certo tempo dopo i fatti che hanno dato luogo al caso di specie. Le associazioni in causa potevano quindi essere scusate di non aver riconosciuto che le loro regole di trasferimento violavano l’art.48 (ora 39) anche se si applicavano come tali, senza distinzione di nazionalità. Tuttavia, per quanto concerne le quote nazionali, la Corte non ha reputato ragionevole che le parti interessate potessero considerare una discriminazione tanto evidente compatibile col diritto comunitario.

Un primo fatto di questa sentenza, “attesissima” e “largamente annunciata”^{225[225]}, colpisce: grazie ad essa, la Corte di Giustizia e la stessa Comunità europea, che per molto tempo erano state considerate da parte di moltissimi cittadini degli Stati membri come delle entità asciutte, distanti, e, in un certo senso oscure, sono finalmente riuscite a raggiungere una certa notorietà ed hanno acquisito una repentina e subitanea concretezza. Certamente ciò è dovuto al grande risalto mediatico di cui la sentenza *Bosman* ha beneficiato, grazie soprattutto alla natura del suo oggetto: lo sport più che il diritto o le organizzazioni internazionali ha la capacità di suscitare, per un verso o per un altro, l’interesse di gran parte dell’opinione pubblica. Per il tramite del calcio e della “legge *Bosman*”, come volgarmente viene definita la sentenza che qui ci occupa, il diritto comunitario è così entrato nelle case di moltissima gente^{226[226]}.

Alcuni elementi di questo giudizio assai complesso devono essere posti in rilievo^{227[227]}: innanzitutto il fatto che benché la Corte si sia pronunciata esclusivamente sulla contrarietà delle norme portate alla sua attenzione nei confronti del solo art. 48 (attuale 39) CE, l’applicazione delle sentenza (e del diritto comunitario) sarebbe stata garantita negli anni seguenti dalla Commissione

^{225[225]} A. TIZZANO e M. DE VITA, “*Qualche considerazione sul caso Bosman*”, cit.. Sul fatto che la sentenza *Bosman* non abbia detto in realtà nulla di rivoluzionario sono anche VAN MIERT, THILL, O’KEEFFE e OSBORNE, i cui articoli appaiono tutti in *Revue du march é unique européen*, 1996, n.1.

^{226[226]} Cfr. sul punto, l’affermazione di J.M. DE WAELE e A HUSTING, “*Le sport, la Société et le Droit*”, in *Le sport et l’Union européenne*, Bruxelles, 2001, p.7, “au niveau européen, depuis l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes dans le cadre de l’affaire *Bosman*, on n’a jamais autant associé le terme de sport à la fois à ceux d’Union européenne et de droit.

^{227[227]} Deve comunque tenersi a mente che il *dictum* di tale sentenza non è affatto rivoluzionario. In tal senso, cfr. S. WEATHERILL, “*The Helsinki report on sport*”, in *European Law Review*, 2000, p. 283

brandendo contro le federazioni sportive la minaccia di una procedura per violazione delle norme sulla concorrenza^{228[228]}, usate così come una sorta di “*bras armé*^{229[229]}”, dell’art.48 (attuale 39), e ciò, benché dalla sentenza *Bosman* in quanto tale non potesse trarsi alcuna conseguenza sul piano del diritto *antitrust*^{230[230]}. A riguardo è sicuramente censurabile il timido atteggiamento della Corte, perché con la sua reticenza nel pronunciarsi^{231[231]} anche per quanto riguardava la compatibilità delle regole sportive contestate rispetto alle norme del diritto comunitario della concorrenza essa lasciava in sospeso alcune importanti questioni^{232[232]} quali ad esempio la sorte delle indennità esatte in caso di trasferimento tra club stabiliti nel medesimo Stato membro ed i diritti eventuali dei giocatori dei Paesi terzi^{233[233]} ed in generale, l’applicabilità degli artt.85 (attuale 81) e 86 (attuale 82) CE alle indennità di trasferimento ed alle clausole di nazionalità^{234[234]}. Nonostante l’antinomia tra il

^{228[228]} Ancora MANZELLA, “*L’Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*” , cit., critica questa “astuzia procedurale”, considerandola peraltro una evidente forzatura. Egli però azzarda l’ipotesi secondo cui l’azione della Commissione sia stata dettata “dal timore di incorrere in sanzioni” ex art. 178 CE (attuale 235) per la mancata attuazione della sentenza della Corte di Giustizia.

^{229[229]} Così si esprimono A. PAPPALARDO e N. PARISIS, “*Droit de la concurrence et sport professionnel par équipe*”, op. cit..

^{230[230]} Su quest’ultima affermazione, vedi M. COCCIA e C. NIZZO, “*Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*” , op. cit..

^{231[231]} Sul silenzio della Corte appare assai critico G. VIDIRI, riportato in S. BASTIANON, “*La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*” , Rivista di diritto sportivo, 1996, p.508 (510 nota 5), il quale rileva che “se la sentenza avesse riconosciuto la violazione dei principi della concorrenza da parte delle norme federali denunziate di illegittimità, avrebbe sicuramente assunto una portata ben più incisiva”. L’autore rileva anche che se la Corte avesse dichiarato la contrarietà delle regole sportive alla normativa comunitaria *antitrust*, l’azione della Commissione avrebbe “resa maggiormente ardua l’elusione dei principi fissati dalla Corte di giustizia che, come è prevedibile, incontreranno nella loro concreta attuazione, ostacoli in ragione del comportamento delle federazioni nazionali degli Stati membri, sempre decise a rivendicare la piena autonomia dell’ordinamento sportivo, a tutela degli specifici e rilevanti interessi del mondo calcistico”.

^{232[232]} Secondo BASTIANON, “*La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*” , cit., vari motivi potrebbero spiegare l’atteggiamento della Corte: 1) innanzitutto, l’esigenza di limitare in qualche modo la portata innovativa della sua pronuncia; 2) in secondo luogo, il timore di scatenare una serie di richieste alla Commissione, da parte delle società calcistiche, di una esenzione ex. art. 85, n. 3 (attuale 81, n. 3); 3) in ultimo, la complessità dell’analisi economica da compiere che avrebbe indotto il giudice comunitario a rimandare in altra occasione, e forse in altra sede, la soluzione dei problemi”.

^{233[233]} A questa fattispecie sarà dedicata un a parte specifica nel corso della trattazione nel capitolo III.

^{234[234]} Basandosi sul solo fondamento dell’art.48 (attuale 39) questa sentenza non concerneva che i giocatori cittadini degli Stati membri della Comunità e la loro libera circolazione: ma le stesse regole erano applicate sia all’interno di uno Stato ai suoi cittadini, che ai giocatori dei Paesi terzi nelle loro relazioni di lavoro con i club della Comunità. Se queste

fondamento dell’azione (la contrarietà di alcune regole delle federazioni calcistiche all’allora art.48) ed i mezzi con i quali essa avrebbe dovuto essere condotta (poteri in materia di concorrenza), la Commissione manifestò a più riprese la sua intenzione di far rispettare il giudicato della pronuncia *Bosman* servendosi dei poteri a sua disposizione^{235[235]}. Fu così che un avvertimento ufficiale, concernente le regole delle due organizzazioni condannate dalla Corte sulla base dell’art. 48 (attuale 39), fu indirizzato alla FIFA e all’UEFA in merito ad una procedura di infrazione basata sull’art. 85 comma 1 del Trattato CE (ora 81 comma 1) e sull’art. 53 comma 1 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo^{236[236]} (nel prosieguo SEE).

In altri termini, certi aspetti del sistema calcistico che non erano stati condannati dalla Corte, perché non ricadevano sotto le disposizioni dell’art. 48 (ora 39), sarebbero stati condannati alla luce degli artt.85 CE (ora 81) e 53 SEE. Ad esempio sarebbe stata dichiarata incompatibile con il disposto dei due articoli una indennità di trasferimento richiesta in relazione al passaggio di un qualsiasi giocatore, cittadino o meno di quello Stato, da una società di uno Stato facente parte dello SEE a quella di

situazioni non hanno alcuna incidenza per l’applicazione dell’art. 39 (ex art. 48) esse ricadono al contrario nell’ambito di applicazione dell’art. 81 CE (ex art. 85).

^{235[235]} Agendo in tal modo, secondo M. COCCIA e C. NIZZO, “*Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*”, op. cit., la Commissione avrebbe operato una sorta di “*immoral suasion*” nei confronti delle organizzazioni sportive, “*prendendo spunto dalla sentenza Bosman*”. I due autori criticavano l’azione non proprio ortodossa della Commissione stigmatizzando il fatto che la sua azione di condanna delle regole sportive alla luce del diritto antitrust non fosse accompagnata da una seria e serena rilevazione del mercato rilevante in cui le presunte violazioni della concorrenza avrebbero avuto luogo. Sicuramente il diritto antitrust avrebbe dovuto trovare applicazione ogni qual volta a le federazioni o le leghe sportive agito sul mercato, ma allo stesso tempo “occorre esercitare cautela e rigore scientifico quando invece si vogliono esaminare alla sua luce normative sportive non strettamente (o solo indirettamente) collegate alle tematiche economiche”.

^{236[236]} Sono membri dello SEE, oltre ai quindici Stati della Comunità europea, la Norvegia, l’Islanda ed il Liechtenstein. Questo accordo mira alla creazione di detto spazio che prevede delle regole affatto simili nella sostanza a quelle degli articoli 39 e 49 del Trattato CE.

Come già messo in rilievo *supra*, le conseguenze di una procedura di infrazione ai sensi degli artt.81 CE attuale e 53 SEE sono molto più gravide di conseguenze rispetto a quelle che discendono dalla applicazione dell’art.39: questo perché l’apprezzamento delle regole delle federazioni calcistiche rispetto all’art.81 CE si fa in funzione della restrizione di concorrenza tra club e non già in relazione alla nazionalità del giocatore.

un altro Stato membro. In secondo luogo, la limitazione del numero di giocatori non cittadini in occasione di competizioni internazionali e nazionali^{237[237]} tra club sarebbe stata vietata non solo nei confronti dei giocatori di nazionalità di uno degli stati SEE , ma anche per i giocatori di Stati terzi ma sotto regolare contratto in un club di uno Stato dello SEE. Le regole di concorrenza avrebbero inoltre messo in causa sia il pagamento dell'indennità di trasferimento da parte di club SEE per i trasferimenti da Paesi terzi, sia i sistemi di trasferimento nazionali nella misura in cui queste restrizioni avessero avuto un effetto sensibile sugli scambi intracomunitari.

A seguito della messa in mora, la FIFA e l'UEFA annunciavano che per rispettare la sentenza *Bosman* il sistema dei trasferimenti non sarebbe più stato applicato per quei giocatori che giunti alla scadenza del contratto avessero deciso di passare da un club di uno Stato dello Spazio Economico Europeo ad un altro^{238[238]}.

Sebbene in modo molto lato, si può certamente sostenere che detta sentenza evidensi un certo riconoscimento, da parte della Corte, di quella stessa specificità dello sport che in tanta parte del suo giudizio essa sembra così pervicacemente negare^{239[239]} per affermare pienamente, definitivamente, e, attraverso un messaggio

^{237[237]} Vedi sul punto l'opinione di K. VAN MIERT, "L'arrêt "Bosman": la suppression des frontières sportives dans le Marché unique européen", in Revue du marché unique européen, 1996 n.1, p 5, secondo cui "il est impossible d'exclure que les décisions d'une association nationale imposant le paiement d'indemnités de transfert relatives aux transferts de joueurs professionnels ou devenus professionnels à l'intérieur d'un Etat membre soient susceptibles d'entraîner des distorsions de la concurrence sur le marché européen du spectacle du football. Il n'est pas non plus exclu que de telles décisions affectent de manière sensible le commerce entre Etats membres. En effet, en raison de la limitation dans les sources de recrutement ainsi imposée au niveau national, les clubs auront plutôt tendance à recruter des joueurs dans d'autres Etats membres. Ce fait pourrait entraîner un détournement des courants d'échanges interétatiques des prestations de services des joueurs".

Eliminato: l'interieur

^{238[238]} La FIFA si impegnava anche a cercare di trovare un sistema alternativo di compensazione all'indennità di trasferimento, nel quadro del rispetto della sentenza della Corte. Per quanto concerneva le quote nazionali l'UEFA decideva il 19 febbraio 1996 di sopprimere formalmente e con effetto immediato le clausole di nazionalità per le competizioni infra-europee tra club.

^{239[239]} Su questo punto correttamente anche BASTIANON, "La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman", op. cit.. In tale sede l'autore afferma che "[occorre] comprendere che il caso *Bosman* non ha ucciso il gioco del calcio professionistico, ma si è limitato ad affermare, anche in questo settore,

di ampiezza comunitaria il principio secondo cui lo sport non è in nessun caso intoccabile^{240[240]}. Come giustificare altrimenti se non in virtù di una tale interpretazione, la conferma della eccezione all'applicazione del diritto comunitario nei confronti di quegli incontri che oppongano le rappresentative nazionali di due diversi Paesi perché questi incontri non presenterebbero una rilevanza economica? Invero, è di chiara intelligenza come così non sia: al contrario proprio questi incontri sono al centro di un giro d'affari considerevole, come si evince dalla levitazione dei contratti di sponsorizzazione delle nazionali o anche, e soprattutto, dalla entità dei contratti di trasmissione televisiva dei loro incontri. Forse in questo caso si può dire, cercando di interpretare il pensiero della Corte, che, sebbene l'aspetto economico sia rilevante, quello prettamente sportivo è tale da primeggiare sul primo: quale che sia la realtà dei fatti non ci sembra però opportuno ed appropriato continuare a perpetuare una dizione che porta con sé problemi ed incertezze di rilievo. Il grande successo che l'attività sportiva ha conosciuto negli anni Ottanta e Novanta del secolo appena scorso ha infatti portato con sé notevoli problemi, non ultimo quello di determinare con esattezza ove finiscono le considerazioni economiche e dove inizino invece

l'applicabilità di elementari e comuni principi sanciti dal Trattato di Roma, lasciando impregiudicata la possibilità di ricercare altre e meno restrittive soluzioni, compatibili sia con le regole della libera circolazione, sia con quelle del diritto antitrust. Dello stesso avviso è M. THILL, "La reconnaissance de la spécificité du sport en droit communautaire", in Europe, Giugno 2000, p. 4 ss., anche per tale autore è erroneo pensare, come taluni hanno fatto, che la sentenza *Bosman* abbia "méconnu le spécificités du sport en Europe". Vedi anche WEATHERILL, "The Helsinki report on sport", op. cit., "although the sporting sector is not in principle excluded from the application of the Treaty, nevertheless its specific characteristics should be taken into account. This is a concession familiar from *Bosman* for, contrary to much of the ill-informed criticism hurled at that judgment by sporting organisations and administrators shocked at the intrusion of law on their turf, the Court there accepted that in some respects sport has features which distinguish it from normal industries".

^{240[240]} Vedi in tal senso anche A. HUSTING, "L'union européenne un cadre réglementaire pour l'activité sportive", in *Sport et Union européenne*, Bruxelles, 2001, p. 17. Per tale autore, "cet arrêt *Bosman* marquait surtout la récupération par l'ordre juridique communautaire de l'espace de liberté que les ordres juridiques nationaux avaient laissé aux réglementations sportives privées et traduisait le souci de réaffirmer une fois pour toute la soumission de la règle sportive au droit communautaire".

quelle più prettamente sportive: se all'epoca delle sentenze precedenti era possibile operare una netta e chiara distinzione tra economico e non economico, così non è ai giorni nostri e diventerà sempre più difficile in futuro considerare gli interessi sportivi come sprovvisti di ogni elemento commerciale.

La Corte insomma, riconoscendo un valore in sé, distinto da quello economico per gli incontri tra squadre nazionali, cerca di mitigare in questo modo le conseguenze di un esito giurisprudenziale che forse si era spinto un po' troppo oltre per la parte che concerneva l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'art.48^{241[241]} (ora 39). Che fosse necessario in un certo senso temperare gli effetti di una sentenza aspramente criticata da molti^{242[242]} (e che potenzialmente avrebbe potuto distruggere l'organizzazione mondiale dello sport del calcio) era anche l'opinione della Commissione^{243[243]}.

Se da un lato la Corte concedeva qualcosa al mondo del calcio, dall'altro però, ed è questo un altro carattere distintivo della sentenza *Bosman* rispetto a quelle anteriori

^{241[241]} Ad esempio, TIZZANO E DE VITA, “*Qualche considerazione sul caso Bosman*”, op. cit., stigmatizzano il fatto che con la sentenza *Bosman* la Corte abbia rinunciato a qualsiasi riferimento al criterio della discriminazione, poiché la sensibile estensione della portata del divieto di restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori che ne era conseguita avrebbe avuto potuto avere come risultato - secondo i due studiosi - la creazione una situazione di incertezza in relazione all'art.48 (attuale 39) simile a quella cui la Corte aveva voluto porre rimedio con la sentenza *Keck* rispetto all'art.30 (ora art. 28).

^{242[242]} Cfr. le emblematiche opinioni di A. MANZELLA, “*L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*”, cit., secondo cui la sentenza *Bosman* avrebbe posto scarsissima attenzione alla “poliedrica” realtà cui fa capo lo sport per privilegiare una lettura dei fatti in chiave esclusivamente commerciale. Per reagire a questo stato di cose, si sarebbe dovuto, secondo l'Autore, di mostrare che la “struttura genetica dello sport è insita nella inscindibile maniera di praticarlo e di interpretarlo. Ad avviso di tale autore, la Corte di Giustizia avrebbe perciò ignorato la “caleidoscopica” realtà sportiva per dar corso ad una visione molto parziale di questa, avveratasi ad esempio allorché la suprema istanza comunitaria “ha inteso valutare tutta l'attività sportiva e, in particolare, il problema della libera circolazione degli sportivi (professionisti e non) sulla base di esclusive considerazioni economiche”, ed escludendo in questo modo “la validità delle clausole di natura tecnico - sportiva che regolamentavano l'applicazione pratica di quel principio comunitario nei campionati nazionali delle singole discipline sportive”.

^{243[243]} Vedi sul punto la posizione dell'allora Commissario europeo alla concorrenza K. VAN MIERT, “*L'arrêt “Bosman”: la suppression des frontières sportives dans le Marché unique européen*”, Revue du marché unique européen, 1996 n.1, p 5: “l'application des règles du droit communautaire aux activités sportives ne signifie pas pour autant que les institutions chargées d'appliquer ce droit n'ont pas à prendre en considération les particularités et les besoins spécifiques du sport. Au contraire, l'application des règles de concurrence [...] passe forcément par la reconnaissance et la prise en considération de ces spécificités et de ces besoins”.

riguardanti lo sport, al contrario di quanto avveniva nelle sentenze *Walrave e Donà*, esprime molte considerazioni che rilevano partitamente del caso di specie, senza lasciare, come era avvenuto in precedenza, un grande margine di manovra al giudice nazionale per la risoluzione dei fatti *a quibus*. La Corte, quasi venti anni dopo le sue precedenti pronunce vuole essere certa che questa volta, ed una volta per tutte ^{244[244]}, il caso sarà regolato per filo e per segno in accordo con i principi da essa posti: essa è consapevole delle immani difficoltà incontrate da Bosman nella sua avventura giudiziaria e per questo motivo non può certamente lasciarsi sfuggire un'occasione che potrebbe non ripresentarsi ^{245[245]}. Oltre a questa ragione, l'attitudine della Corte è sicuramente sintomatica del nuovo atteggiamento della Comunità verso lo sport, che, vista la enorme importanza acquisita nel corso degli anni, non è più la questione marginale implicita nelle sentenze datanti di un periodo in cui l'enorme potenziale di questo non era ancora esploso.

Se questo era l'atteggiamento della Corte, si può dire che in generale il mondo dello sport abbia vissuto questa sentenza con profondo disagio ^{246[246]}, considerandola come catastrofica per le sorti del calcio europeo, che non solo era stato vilipeso nella sua specificità ed appariva destinato ad un irrimediabile snaturamento della sua

^{244[244]} Chissà quanti “Bosman” sono stati dissuasi dal ricorrere innanzi alla giurisdizione nazionale per paura di incorrere in sanzioni o anche per timore di ingaggiarsi in un processo senza fine. Invero, “il est en effet clair que, face à l’UEFA, un juge ou une autre autorité nationale d’un Etat membre quelconque, armé du seul droit national, aurait perdu la partie, vu les moyens d’e rétorsion au pouvoir de l’organisation sportive internationale. Mais un droit supranational, à la dimension de la Communauté actuelle, articulé avec les droit nationaux et bénéficiant de la coopération des juges nationaux, a pu l’emporter”. In tali termini ni P. DEMARET, “*Quelques observations sur la signification de l’arrêt Bosman*”, op. cit.

^{245[245]} Al di fuori del contesto particolare che fu quello dell’affare *Bosman*, senza la tenacia e la perseveranza di Bosman e dei suoi avvocati, senza l’accoglimento o fatto alle domande di Bosman dai tribunali di Liegi, la Corte di Giustizia non avrebbe avuto l’occasione di pronunciarsi sulla legalità delle clausole di nazionalità e delle indennità di trasferimento.

^{246[246]} Vedi M. COCCIA e C. NIZZO, “*Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*”, in Rivista di diritto sportivo, 1998, p. 335

componente più vera e genuina, quella campanilisticamente protesa all'affermazione dell'identità nazionale^{247[247]} ma che era anche stato privato di quelle regole necessarie al suo funzionamento (e finanziamento) che miravano alla realizzazione di un certo equilibrio tecnico-sportivo^{248[248]}. Lo scenario apocalittico immaginato prevedeva in ultimo, nella nuova prospettiva plutocratica cui la Corte avrebbe inopinatamente dato corso, il predominio continentale di pochissime e ricchissime squadre che avrebbero detenuto un vero e proprio "monopolio dei talenti"^{249[249]}. Certamente alcuni casi di figura esprimevano delle preoccupazioni legittime, ma si vede bene come le considerazioni sviluppate andassero spesso assai oltre quanto ci si poteva realisticamente aspettare dagli effetti indotti dalla sentenza *Bosman* sul mondo del calcio professionistico^{250[250]}. Vero è che il calcio e lo sport in generale presentano una peculiarità assoluta, in ragione del rapporto di *interdipendenza* economica (e non di concorrenza) tra società che partecipano alle medesime manifestazioni e che proprio da questa partecipazione collettiva traggono i mezzi per la loro

^{247[247]} Cfr. l'opinione di A. MANZELLA, "L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo *Bosman*?" cit..

^{248[248]} In particolare si riteneva, riproponendo gli argomenti già avanzati in occasione del dibattimento nella causa *Bosman*, che in assenza dell'obbligo di pagare una indennità alla società di provenienza e di quello di non schierare più di tre non nazionali, le società più forti avrebbero potuto accaparrarsi i migliori giocatori in circolazione, alterando in questo modo in maniera sensibile l'equilibrio competitivo dei campionati; che i vivi sarebbero usciti danneggiati dalla nuova situazione, perché le squadre, in mancanza dell'incentivo rappresentato dalla percezione dell'indennità di trasferimento, sarebbero state scoraggiate nella formazione dei giovani; che si sarebbe presto verificata una invasione di stranieri nei campionati più ricchi ed appetibili, come quelli spagnolo, italiano ed inglese ed un depauperamento di quelli minori del resto del continente. Vedi sul punto, G. AIGNER, "Un an après", in UEFA FLASH, n. 68, Dicembre 1996, p.1. Tuttavia, le conseguenze della sentenza *Bosman* non sembrano poi così nefaste, se solo si consideri che se anche un piccolo club non potrà più ricevere una indennità di formazione all'atto della cessione di un suo calciatore, tuttavia parallelamente non dovrà sostenere alcun onere finanziario nell'acquisto di nuovi giocatori. Inoltre, la tesi secondo cui vi sarebbe stata la tanto temuta invasione di stranieri sembra poi essere di poco momento, dato che le società non hanno nessun obbligo di ingaggiare più stranieri (comunitari) di quanti già non ne dispongano, o di preferirli rispetto ai nazionali.

^{249[249]} Espressione questa di A. MANZELLA. Per una analisi delle conseguenze economiche della sentenza in esame si rimanda a F. ROMANI e U. MOSETTI, "Il diritto nel pallone, spunti per una analisi economica della sentenza *Bosman*", in Rivista di diritto sportivo, 1996, p. 436, e a S KÉSENNE, "L'affaire *Bosman* et l'économie du sport professionnel par équipe", in Revue du marché unique, 1996, n.1, p. 86 ss.

^{250[250]} Si deve comunque sottolineare che, da un altro angolo di visuale alla sentenza *Bosman* andava ascritto il merito di aver finalmente "mis fin à un marché". In tali termini, R. BLANPAIN, riportato in F. VANDAMME, "La Communauté européenne et le sportif professionnel", in Revue du marché commun et de l'Union européenne, n.398, 1996, p.353.

sopravvivenza. Ma è anche vero che “la Corte sembra aver preso atto delle turbative che la sua pronuncia potrebbe arrecare al mondo del calcio e, soprattutto pare aver riconosciuto la legittimità di una serie di misure che, con minore sacrificio della libera circolazione dei lavoratori, tale equilibrio siano tese a ripristinare^{251[251]}”. In effetti da quello che si è detto nel corso della nostra trattazione, quello che la Corte ha rigettato *in toto* è stato solo il mezzo, ritenuto non adeguato^{252[252]}, con il quale le istanze sportive del calcio persegivano la realizzazione di esigenze specifiche al settore, e non le esigenze stesse, alcune delle quali sono state ritenute invece pienamente legittime^{253[253]}.

Per quanto riguarda partitamente gli effetti della sentenza *Bosman*, si deve a questo punto ricordare ancora una volta che essa, non concernendo che le regole del Trattato in materia di libera circolazione delle persone, non è applicabile a delle situazioni che presentino un carattere puramente interno, e quindi in linea di principio non potrebbe agire contro quelle norme, emanate all'interno di uno qualsiasi degli Stati membri, che prevedano un trattamento più restrittivo o più svantaggioso per i cittadini di questo stesso Stato rispetto a quelli di un altro Stato membro della Comunità. Questa pronuncia non impedisce così che delle indennità di trasferimento siano previste e dovute nel caso del passaggio di un cittadino nazionale da una

^{251[251]} Così TIZZANO e DE VITA, “Qualche considerazione sul caso Bosman”, op. cit.

^{252[252]} L'inadeguatezza del sistema discendeva dalla circostanza di comportare restrizioni eccessive per la libera circolazione degli sportivi.

^{253[253]} Cfr. sul punto, WEATHERILL, “The Helsinki report on sport”, op. cit., “With reference to transfer system, the Court was willing to allow the football industry to present two justification in law for unusual practises that might not be tolerated in others sectors [...]. This leaves space in which to respect the autonomy of arrangements devised by sporting organisations provided they are designed to realise these objectives. However, applying the orthodox requirement of the community trade law that both the ends pursued and the means employed by a restrictive measure must be justified, the Court refused to accept that *this* transfer system could be defended”. Vedi anche I. B. GHICA, “La déclaration de Nice sur la spécificité du sport. Une nouvelle étape dans la mise en place d'une politique européenne du sport?”, in Revue du marché commun et de l'Union européenne, n.447, 2001, p. 237.

squadra ad un'altra situata nello stesso Stato membro. Le due fattispecie non sono infatti altro che delle “discriminazioni alla rovescia”^{254[254]}, che non interessano il diritto comunitario e che non sono da esso sanzionabili: questa circostanza farebbe sì che in fatto la sentenza *Bosman* non inciderebbe sulla situazione giuridica della gran parte degli sportivi comunitari, quelli che esercitano la loro attività nello Stato di origine e non influirebbe su quanto avviene in caso di trasferimenti “nazionali”. Tuttavia, non costituisce affatto una situazione interna quella di un cittadino di uno Stato membro che, *all'interno di un altro Stato membro* desideri cambiare club o pretenda di essere schierato in campo senza alcuna distinzione rispetto ai cittadini nazionali^{255[255]}: in questo caso gli può valersi del diritto alla libera circolazione concessogli dal Trattato, e può farlo tutte le volte che desideri, poiché il diritto alla libera circolazione non si esaurisce con il primo impiego del lavoratore nello Stato membro di accoglienza^{256[256]}. E’ quindi erroneo pretendere che la sentenza *Bosman* non abbia avuto nessun effetto sulle regole nazionali di trasferimento, ossia sulle regole di trasferimento all’interno dello Stato membro^{257[257]}. Al contrario, queste regole sono ugualmente colpite, al pari di quanto avviene nel caso dei trasferimenti

^{254[254]} Per una definizione di discriminazioni alla rovescia vedi il capitolo I.

^{255[255]} Vedi sul punto il caso del giocatore di pallamano Mats Ake Olsson, di nazionalità svedese, ingaggiato dal club Cantabria di Santander. Al giocatore, quarto straniero in un club che ne contava già tre, limite massimo ammesso dal regolamento, era stata negata la concessione della licenza da parte della Federazione, e quindi era stata preclusa l’attività lavorativa. Olsson aveva presentato un ricorso contro tale decisione di diniego, ma la federazione spagnola di palla a mano opponeva al giocatore che lo sport in questione non era considerato dalla legislazione spagnola come professionistico. Il tribunale, respingendo esclusioni di carattere generale sulla base di qualificazioni preconstituite dalle federazioni sportive, aveva invece ritenuto che, alla luce dell’attività che Olsson svolgeva e della retribuzione che percepiva, e tenendo inoltre conto delle condizioni alle quali un individuo era considerato lavoratore ai sensi della legislazione spagnola, fosse configurabile lo status di professionista. Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza *Bosman* della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la Corte spagnola decideva di accogliere la richiesta del giocatore a non essere discriminato e ingiungeva alla federazione di pallamano di mettere fine al comportamento discriminatorio.

Per maggiori dettagli, vedi S. BASTIANON, “*Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pron uncia di un giudice nazionale*”, Rivista di diritto sportivo, 1997, p.864 ss.

^{256[256]} Su questo punto cfr. M. THILL, “*L’arrêt “Bosman” et ses implications ...*” op. cit..

^{257[257]} Ibidem. Vedi anche J.C. SECHE, “*Quand les juges tirent au but: l’arrêt Bosman du 15 décembre 1995*”, in Cahiers de droit européen, 1996, p.355.

infra- comunitari, quando si applicano ad un cittadino di un altro Stato membro che desideri essere trasferito da un club ad un altro all'interno dello Stato in questione. Parimenti, il diritto alla libera circolazione è chiamato in causa anche quando una federazione sportiva di uno Stato membro si oppone, sulla base delle sue regole relative ai trasferimenti o di quelle di una associazione di cui essa fa parte, al ritorno di un cittadino di un altro Stato membro in un club di questo Stato membro^{258[258]}.

Come si vede, la sentenza in oggetto ha posto tutta una serie di problemi giuridici e pratici assai rilevanti^{259[259]}, che le federazioni sportive davano mostra di non voler risolvere attraverso l'adeguamento delle loro regole al diritto comunitario, preferendo bensì seguire altre strade, chiedendo una modifica dei Trattati ed invocando una azione dei rispettivi governi in tale senso.

In effetti, è stato solo grazie alla già ricordata azione della Commissione, decisa ad assicurare l'applicazione della sentenza, e al confronto che ne è seguito tra il mondo dello sport e tale istituzione, che parte dei problemi sopra esposti hanno trovato una loro soluzione. In effetti, non era più possibile ignorare i principi della libera circolazione delle persone, come era stato fatto in precedenza a seguito delle sentenze *Walrave* e *Donà*: il problema andava risolto nell'immediato, sotto minaccia di gravi e pesanti sanzioni.

Invero, FIFA e UEFA, accettando in fine la via del compromesso, hanno messo mano ai loro regolamenti. Un definitivo accordo nel settore è stato finalmente

^{258[258]} A questo proposito cfr. la giurisprudenza generale della Corte in materia di libera circolazione delle persone, ed in particolare la sentenza 7 Marzo 1991, causa 10/90, *Masgio*, Racc. p.1 - 1119

^{259[259]} Vedi sul punto, AUNEAU G., “Le mouvement sportif européen à l'épreuve du droit communautaire”, in Revue trimestrielle de droit européen, 1996, p. 101 ss.

Eliminato: *Masgio*,

raggiunto il 5 Marzo 2001, quando, con uno scambio di lettere^{260[260]} tra il Commissario alla concorrenza Monti ed il segretario della FIFA Blatter, il primo comunicava al secondo che a seguito della modifica della parte del regolamento concernente il sistema dei trasferimenti, la procedura di infrazione iniziata contro FIFA e UEFA sarebbe stata ritirata^{261[261]}.

^{260[260]} Cfr. il testo delle due missive al sito <http://www.fifa.com>

^{261[261]} Monti afferma espressamente “your undertakings contains sufficient elements for me to be able to confirm that I no longer have the intention to propose that the Commission adopts a negative decision in the procedure that is opened against FIFA as regard the international transfer rules, subject to compliance with art.6 of regulation 2842/98”.

2.5.3 Le nuove norme sulle indennità di trasferimento

Il nuovo regolamento FIFA mette in atto un sistema dettagliato per il pagamento delle indennità di formazione, che quindi non sono completamente sparite. Tale sistema intende instaurare un meccanismo di solidarietà tra i club, accordando una indennità finanziaria ai club che hanno investito nella formazione del giovane calciatore ed allo stesso tempo mira a che non siano richieste delle somme troppo ingenti che potrebbero costituire un ostacolo alla libera circolazione dei calciatori.

Generalmente una indennità di formazione è dovuta se un calciatore, che non ha ancora raggiunto l'età di 23 anni :

- a) firma il suo primo contratto di non amatore con un club altro rispetto al club che ha curato la sua formazione;
- b) è trasferito in qualità di non amatore da un club ad un altro da cui è tesserato con il medesimo *status*.

Tuttavia l'indennità di trasferimento non è affatto dovuta nel caso in cui:

- a) un calciatore è trasferito da un club non amatore ad un club amatore, a meno che il giocatore non riacquisti ancora una volta entro i 3 anni lo *status* di amatore e non abbia ancora compiuto i 23 anni^{262[262]};

^{262[262]} Art. 5.3, paragrafo 1 del regolamento di applicazione. Vedi al sito <http://www.fifa.com>

- b) all'interno dell'UE/SEE, un calciatore è trasferito da un club di categoria più elevata a un club di categoria 4^{263[263]}.
- c) se un club con il quale il calciatore ha firmato il suo primo contratto da non amatore, mette fine unilateralmente al contratto, tale club non avrà diritto ad alcun indennizzo. Tuttavia, le squadre che hanno precedentemente curato la formazione del giocatore, visto che non sono responsabili della rottura ingiustificata del contratto, riceveranno la parte di indennità di formazione loro dovuta.
- d) In caso di più trasferimenti successivi che hanno luogo prima che il calciatore abbia compiuto 23 anni, alcuna indennità di formazione sarà dovuta al club che ha rescisso unilateralmente il contratto senza giusta causa. I precedenti club formatori beneficeranno comunque del “principio della cascata”^{264[264]}.

Nessuna indennità di formazione può essere richiesta o versata se un calciatore con più di 23 anni cambia club alla scadenza del contratto, e ciò, indipendentemente dalla sua nazionalità. Naturalmente nel caso in cui il calciatore decidesse di cambiare casacca nel periodo di validità del contratto, nella impedirebbe alla società di appartenenza di pretendere il pagamento di una indennità: in questo caso infatti non si

^{263[263]} Per quanto concerne l'applicazione di tali principi, per stabilire quanto costi loro oggettivamente oggettiva la formazione del calciatore, i club sono classificati in una delle seguenti categorie:

categoria 1) comprende tutti i club di prima divisione delle associazioni nazionali che investono una cifra simile nella formazione dei giocatori;

categoria 2) comprende tutti i club di seconda divisione delle associazioni nazionali della cat. 1, tutti i club di prima divisione di tutti gli altri Paesi ove esiste il calcio a livello professionistico;

categoria 3) include tutti i club di terza divisione delle associazioni nazionali della cat. 1, tutti i club di seconda divisione di tutti gli altri Paesi di cui sopra;

categoria 4) include a) tutti i club di quarta divisione e delle divisioni inferiori delle associazioni nazionali *sub cat. 1*; b) tutti i club di terza divisione e di divisione inferiore di tutti gli altri Paesi ove esiste il calcio a livello professionistico; c) tutti i club dei Paesi ove il calcio non è che amatoriale.

^{264[264]} L'indennità di formazione dovrà essere ripartita pro quota tra tutti i club che hanno curato la formazione del giovane calciatore in base all'effettivo contributo dato.

è in presenza di una indennità di trasferimento vera e propria, ma solamente di una normale penale per rottura anticipata e non consensuale dell'impegno contrattuale. In ogni caso comunque, la rottura unilaterale del contratto è scoraggiata nei primi tre (o nei primi due se il giocatore ha superato l'età di 28 anni) anni di contratto. I trasferimenti possono avvenire solo due volte l'anno e, per un calciatore, solo una volta per stagione^{265[265]}. Delle sanzioni sono all'uopo previste nel caso in cui il calciatore o il club decidessero, senza una giusta causa, o senza una motivazione di carattere sportivo, di mettere fine unilateramente all'impegno contratto.

Si noti inoltre che la nuova regolamentazione si applica solamente ai trasferimenti internazionali, anche se le associazioni nazionali sono tenute a conformarsi ai principi enunciati dal regolamento in esame.

^{265[265]} Art. 3 del regolamento FIFA.

2.6 Verso il riconoscimento della specificità sportiva

Durante il corso della trattazione del caso *Bosman*, si è detto che sebbene la sentenza fosse stata emessa nel quadro di una controversia specifica riguardante un calciatore, tuttavia, affermando dei principi di portata generale valevoli *erga omnes*^{266[266]} essa può essere invocata non solo in relazione al calcio, ma anche a tutti gli sport che si praticano a livello professionistico^{267[267]}, dato che non sussistono ragioni particolari per differenziare tali sport in relazione al calcio^{268[268]}.

In particolare, clausole di nazionalità ed indennità di trasferimento erano riproposte in termini assai simili in altri sport collettivi: anche in relazione a questi sport la sentenza in oggetto avrebbe potuto applicarsi senza troppe difficoltà.

Quid iuris riguardo agli sport non collettivi? La questione si poneva in tutta la sua attualità ed urgenza riguardo alla possibilità che il diritto alla libera circolazione riconosciuto in quella sentenza fosse esteso tanto agli sportivi praticanti una disciplina sportiva a carattere individuale e non salariato, ossia a dei veri e propri prestatori di servizi ai sensi dell'art. 59 (49), quanto alle persone fisiche e giuridiche beneficiarie del diritto di stabilimento^{269[269]}.

^{266[266]} Le decisioni della Corte di Giustizia ex art.234 (già art.177), sono delle sentenze di interpretazione del diritto comunitario e rivestono un carattere generale: i principi enunciati non sono limitati al mero caso di specie e non possono essere messi in discussione in quanto tali. L'interpretazione del diritto comunitario che ne risulta può essere modificata solo dalla Corte mediante un *revirement* giurisprudenziale o dal legislatore comunitario.

^{267[267]} *Rectius*, in relazione a tutte le attività sportive che presentino il carattere della economicità.

^{268[268]} Cfr. sul punto, J. D. HOCHLEITNER e A. M. SANCHEZ, "Le conseguenze della sentenza *Bosman* per lo sport spagnolo ed europeo", in Rivista di diritto sportivo, 1996 n.3, p. 469.

^{269[269]} A giudizio di A. M. SANCHEZ e di J. D. HOCHLEITNER, "Le conseguenze giuridiche della sentenza *Bosman* per lo sport spagnolo ed europeo", op. cit., dovrà realizzarsi anche l'estensione della giurisprudenza *Bosman* al diritto di stabilimento di cui all'art.52 (attuale 43), ogni qual volta ci troveremo di fronte ad una attività economica nel senso dell'art.2 CE. D'altra parte occorrerebbe poi chiedersi se in virtù dell'art.52 (ora 43) un club di uno Stato membro non abbia diritto a partecipare alle competizioni organizzate in un altro Stato membro, dato che la Corte ha espressamente stabilito che non sussiste un legame inerente tra un dato club e il Paese in cui è stabilito.

Il 16 febbraio 1996 il *Tribunal de première instance* di Namur sollevò innanzi alla Corte di Giustizia, dietro ricorso presentato dalla judoka belga Christelle Deliège, una questione pregiudiziale relativa alla interpretazione degli artt.59 e 66 del Trattato (attuali 49 e 55 CE), così come degli artt.85 e 86 (ora 81 e 82), con riguardo ad un regolamento che impone ad uno sportivo professionista l'obbligo di essere autorizzato tramite selezione dalla sua federazione nazionale per poter prendere parte ad una competizione internazionale. Dai prodromi di tale causa si può immaginare quanto grande fosse l'inquietudine mostrata dalle istanze sportive nell'attesa di questa sentenza della Corte: invero, essa avrebbe potuto avere per gli sport individuali delle conseguenze molto rilevanti, pari a quelle che per lo sport di squadra aveva avuto il caso *Bosman*. Sotto accusa erano questa volta, come anticipato, le regole di selezione e le quote nazionali degli atleti per la partecipazione agli eventi sportivi che le normative di una federazione internazionale imponevano alle federazioni associate. Nonostante le inquietudini della vigilia, le regole sportive saranno fatte salve dall'atteggiamento della Corte di Lussemburgo che questa volta deciderà di limitare la propria azione (e la applicazione del diritto comunitario) nella materia.

Prima di analizzare in dettaglio i problemi di diritto comunitario che alla luce della libera circolazione degli sportivi suscita questo nuovo caso, saranno presentati in breve i fatti che diedero origine alla causa *a qua*.

2.7 *Causa Deliège^{270[270]} contro Ligue belge de judo ASBL e altri^{271[271]} (cause riunite C-51/96 e C-191/97) -*

La signora Deliège, judoka professionista di nazionalità belga, praticava con successo questa disciplina ad altissimo livello, essendo stata, tra le altre cose, campionessa nazionale del Belgio e campionessa mondiale nella categoria juniores.

Il judo, sport di lotta individuale praticato in determinate categorie di peso ^{272[272]}, è organizzato su scala mondiale secondo lo schema seguente. Ad una federazione internazionale sono associate le varie federazioni continentali che raggruppano nel loro seno le associazioni nazionali (e queste a loro volta i club). La federazione belga, la Ligue belge de judo (LBJ), risulta a sua volta suddivisa in due sotto - federazioni regionali, una per la zona fiamminga (Vlaamse judofederatie V JF), e l'altra per quella francofona (Ligue francophone de judo et disciplines associées). Secondo il regolamento della Federazione europea di judo (UEJ) del 1994, il compito di selezionare gli atleti per la partecipazione ai vari tornei internazionali spetta alle sole federazioni nazionali. Proprio a questo proposito la signora Deliège sosteneva che sin dal 1992 i responsabili delle federazioni belga e francofona l'avessero ingiustamente ostacolata^{273[273]} nella svolgimento della sua carriera, non

^{270[270]} Sentenza 11 Aprile 2000, cause riunite C -51/96 e C-191/97, sul sito <http://curia.eu.int/>

^{271[271]} Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL e Union européenne de judo

^{272[272]} Tradizionalmente gli atleti sono suddivisi in relazione al loro sesso e a 7 categorie di peso.

^{273[273]} Ai sensi delle norme del regolamento della UEJ gli atleti devono essere necessariamente tesserati presso un club che a sua volta è membro della federazione nazionale. Solo il club di appartenenza può rilasciare agli atleti affiliati la licenza necessaria per partecipare alle competizioni. Il titolare della licenza è tenuto a sottoporsi a tutti gli obblighi impostigli dalla legge in base al suo statuto.

Eliminato: <http://curia.eu.int/>

selezionandola in particolare per i Giochi olimpici di Barcellona e di Atlanta^{274[274]} nonché per una serie di altri importanti tornei^{275[275]}. La misura aveva raggiunto il colmo quando per la partecipazione al torneo di Parigi la LBJ le aveva preferito altre due^{276[276]} atlete, che secondo la ricorrente avevano ottenuto nel corso della stagione dei risultati meno brillanti dei suoi^{277[277]} (e conseguentemente non avrebbero dovuto essere scelte). La Deliège stimava che la sua attività di judoka dovesse essere considerata una attività economica, e che conseguentemente il diritto comunitario dovesse offrirle protezione contro questa coartazione ingiustificata della sua libertà fondamentale di fornire servizi remunerati all'interno della Comunità. Sentendosi quindi ingiustamente danneggiata nell'esercizio della sua professione, la ricorrente^{278[278]} aveva deciso (tramite un provvedimento d'urgenza) di mettere in causa rispetto agli artt. 59, 60, 66, 85 e 86 del Trattato (attuali 49, 50, 55 81 e 82) la limitazione (a suo dire illecita), del numero di atleti che potevano essere selezionati per federazione nazionale in occasione dei tornei, nonché la regola secondo cui solo le federazioni nazionali potessero autorizzare gli atleti a prendere parte ai tornei

^{274[274]} Conformemente ai criteri di selezione stabiliti dalla federazione internazionale di judo (FIJ), erano qualificati di diritto per questo evento i primi otto atleti classificati negli ultimi campionati del mondo, più un numero di judoka per ogni continente, da determinare sulla base dei risultati individuali nel periodo pre - olimpico. Sarebbero stati presi in considerazione in particolare i tre migliori risultati ottenuti nei tornei di categoria A, sicché impedendo alla signora Deliège di partecipare a quei importanti incontri le veniva di fatto resa impossibile allo stesso tempo la partecipazione ai Giochi olimpici.

^{275[275]} I tornei appunto di categoria A.

^{276[276]} Se nessun atleta veniva selezionato in una categoria di peso se ne possono iscrivere due o un'altra, senza però eccedere il limite di sette uomini e di sette donne.

^{277[277]} La LFJ obiettava che la mancata selezione della Deliège era avvenuta per ragioni sia disciplinari (la Deliège era spesso in contrasto con gli allenatori delle federazioni) che sportive (il Belgio poteva contare nella categoria di peso inferiore ai 52 kg di almeno quattro atlete di altissimo livello).

^{278[278]} Nel corso di questo primo procedimento sommario innanzi al Tribunal de première instance de Namur la ricorrente aveva anche espressamente richiesto che fosse ingiunto alla LFJ e alla LBJ di permetterle di partecipare al torneo di Parigi così come ad ogni torneo individuale al quale avesse voluto partecipare e che venisse sollevata una questione pregiudiziale innanzi all'a Corte di Giustizia. Il giudice nazionale respinge la prima parte della domanda, ma vieta alle federazioni di ostacolare la ricorrente nella sua partecipazione alle competizioni.

individuali di categoria A (queste norme derivavano dal regolamento dell'UEJ^{279[279]}).

Il giudice nazionale, giudicando ammissibili le argomentazioni sostenute dalla ricorrente anche in assenza di una procedura sul fondo della questione (che però si poteva ragionevolmente presumere la ricorrente avrebbe intentato), decideva con ordinanza di dar corso alla sua domanda di ottenere una pronuncia pregiudiziale dalla Corte del Lussemburgo mirante a stabilire:

“Se un regolamento che impone ad uno sportivo professionista, semi - professionista o candidato a divenire tale, di essere in possesso di una autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione nazionale per poter concorrere in una competizione internazionale e che prevede contingenti nazionali di partecipazione, sia contrario o meno al Trattato di Roma ed in particolare agli artt.59 - 66^{280[280]}, nonché agli artt.85 e 86^{281[281]}” (causa C-51/96, procedimento sommario)^{282[282]}.

Successivamente, la stessa Deliège aveva anche intentato una azione di merito nei confronti della LFJ, della LBJ e del signor Pacquée, presidente della LBJ, sempre dinanzi al *Tribunal*, mirante ad ottenere, tra le altre cose, l'accertamento dell'illegittimità del sistema di selezione dei judoka per i tornei internazionali posto in essere dai regolamenti delle due federazioni. A dire della ricorrente queste ultime

^{279[279]} Successivamente questa federazione veniva chiamata a comparire in giudizio come terzo a cui la causa è comune e come garante. Inoltre veniva chiesto al giudice dell'urgenza di ingiungere a tutti gli organizzatori di tornei di accettare l'iscrizione della ricorrente anche se sprovvista dell'autorizzazione a gareggiare rilasciata dalla sua federazione nazionale.

^{280[280]} Attuali artt.50 e 55

^{281[281]} Attuali artt.81 e 82

^{282[282]} Secondo M. CASTELLANETA, “Le discipline sportive nell'ordinamento dell'Unione europea”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2001, p. 219, la questione presenterebbe un elemento di “novità” rispetto alle altre poste in precedenza, “perché comporta una valutazione dello svolgimento di attività individuali ritenute generalmente amatoriali e quindi escluse da quelle economiche, valutazione da non effettuare in modo complessivo, ma facendo riferimento alle singole prestazioni”.

avrebbero avuto grazie ad esso un potere tale da “ostacolare il diritto dei judoka alla libera prestazione dei servizi nonché la loro libertà professionale”^{283[283]}, (causa C-191/97). Teme ndo la possibilità che la Corte di Lussemburgo rigettasse la questione pregiudiziale sollevata dal giudice dell’urgenza^{284[284]}, il *Tribunal*, ritenendo comunque utile per la soluzione del caso che si svolgeva innanzi ad esso un parere della Corte, operava anch’esso un rinvio alla Corte. Il quesito posto era il seguente:

“Se il fatto di imporre ad un atleta professionista, semiprofessionista o candidato ad una attività professionale o semiprofessionale di essere in possesso di una autorizzazione della sua federazione per poter partecipare ad una competizione internazionale che non oppone delle squadre nazionali è contrario o meno al Trattato di Roma ed in particolare agli artt.59, 85 e 86 di questo”^{285[285]}.

Una delle obiezioni sollevate dalle convenute nella p rima causa riguardava l’ammissibilità della questione: esse ritenevano che, essendo il judo per sua natura uno sport dilettantistico, esercitato quindi a livello amatoriale e non dietro remunerazione^{286[286]}, la Corte di Giustizia non avrebbe potuto pronunciarsi sul caso di specie, per sua evidente incompetenza *rationae materiae*. Inoltre, riferendosi

^{283[283]} La ricorrente chiedeva inoltre la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia e il versamento a suo beneficio da parte della LFJ e della LBJ di 30 milioni di franchi belgi a titolo di risarcimento danni.

^{284[284]} Questo perché il giudice a quo aveva finito per rispondere esso stesso alle questioni di cui chiedeva l’interpretazione alla Corte, svuotando così di ogni effetto utile la pronuncia dell’istanza comunitaria.

^{285[285]} Sulle ordinanze *Deliège* cfr. N. PARISIS e M. FERNANDEZ SALAS, “Le sportif individuel au regard de l’arrêt *Bosman: les ordonnances Deliège*”, in Revue du marché unique européen, 1996, n. 1 e la Rivista di diritto sportivo, 1996, p. 655 e ss. , con nota di BASTIANON, “Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi *Deliège* e *Lehtonen*”. Cfr. inoltre BASTIANON S., “Il judo di nuovo alla conquista della collina del Kirchberg”, in Rivista di diritto sportivo, 1997, p.869 ss.

^{286[286]} La *Deliège* sosteneva al contrario di esercitare il judo a livello professionistico o quantomeno semi - professionistico. Il giudice nazionale avanzava l’argomento secondo cui, a seguito della recente evoluzione della pratica sportiva, la distinzione tra dilettanti e professionisti si sarebbe attenuata e che quindi sarebbe possibile considerare anche i dilettanti quali soggetti che svolgono una attività economica. Inoltre, la giurisdizione di rinvio metteva in luce il fatto che gli sporti vi di alto livello possono percepire, oltre ai sussidi o agli aiuti, redditi assai più cospicui in ragione della notorietà di cui essi godono, fornendo così delle attività di carattere economico.

implicitamente alla compatibilità delle regole litigiose con il diritto comunitario della concorrenza, esse avanzavano l'argomento secondo cui il giudice nazionale non avrebbe definito in maniera sufficientemente chiara l'ambito di fatto e di diritto in cui la questione si inseriva, circostanza inammissibile in un settore come quello della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse^{287[287]}. Una obiezione simile circa la natura sommaria del rinvio operato veniva reiterata anche nella seconda causa.

La Corte risponde alle obiezioni sulla ammissibilità della *subiecta quaestio* rilevando che gli argomenti proposti riguardavano semmai il merito delle questioni sollevate dal giudice nazionale e non la loro ricevibilità (punto 28). Fatte queste premesse, essa accetta di pronunciarsi sulle questioni relative alla libera prestazione dei servizi, che del resto hanno una formulazione simile nelle due cause; per converso, non ci sarebbero per il collegio giudicante i presupposti per stabilire quale fosse il pregiudizio apportato agli scambi dalle regole di selezione contestate (punti 37 e 38).

Ciò premesso, la Corte ripropone in questa sede il principio, cui più volte si è fatto cenno nel corso del presente lavoro, secondo cui l'esercizio dello sport riguarda l'ambito di applicazione del diritto comunitario nella misura in cui costituisca una attività economica ai sensi dell'art.2 del Trattato^{288[288]} (attuale art.2): ciò non ha come si vede nulla di rivoluzionario, dato che questa formula è rimasta invariata sin

^{287[287]} Il principio era stato affermato nella sentenza 26 Gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90 *Telemarsicabruzzo e a.*, Raccolta pag. I-393

^{288[288]} Così anche il punto 4 della sentenza *Walrave* e il punto 73 della sentenza *Bosman*.

dalla sentenza *Walrave*. La Corte riconosce però anche che le attività sportive^{289[289]}, ed è questo un elemento di novità affermatosi solo con la sentenza *Bosman* (punto 106), hanno acquisito una rilevanza sociale considerevole nella Comunità, così come sottolineato dalla dichiarazione sullo sport^{290[290]} annessa al Trattato di Amsterdam.

In alcune circostanze il diritto comunitario non influisce sulla organizzazione sportiva, e questo è sicuramente il caso degli incontri tra rappresentative nazionali che conservano un interesse esclusivamente sportivo e rimangono pertanto al di fuori delle regole del Trattato. Ciononostante, come spesso sottolineato dalla Corte, questa restrizione della portata del Trattato deve rimanere limitata al suo oggetto proprio e non può in alcun modo essere estesa fino ad escludere una intera attività dalla sua sfera di applicazione (punto 43). Richiamati questi principi la suprema istanza giudiziaria comunitaria differenzia la presente situazione dagli incontri tra squadre nazionali. Nel caso di specie, infatti, le regole di selezione applicate non fanno che riservare, per federazione nazionale, la partecipazione a taluni incontri internazionali di alto livello agli atleti affiliati a queste ultime, indipendentemente dalla loro cittadinanza. La circostanza che i risultati ottenuti dagli atleti nelle suddette competizioni saranno poi presi in considerazione per determinare quali nazioni potranno inviare i loro atleti ai Giochi Olimpici, ad esempio, non può giustificare l'equiparazione delle due fattispecie. Invero, le regole in causa non si ricollegano

^{289[289]} Il fatto che la Corte metta in risalto la grande importanza sociale dello sport a livello amatoriale e dica allo stesso tempo che lo sport interessa il diritto comunitario solo come attività economica potrebbe essere sintomatico della convinzione della Corte che sia necessario mantenere distinti i due ambiti.

^{290[290]} Si tratta della dichiarazione n.29, il cui testo recita:“ La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel rafforzare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico”.

nemmeno ad eventi tra selezioni composte dai soli nazionali dello Stato di origine della federazione, come le Olimpiadi o le Coppe del mondo, ma si limitano a riservare la partecipazione a questi eventi ad un certo numero di atleti affiliati alla federazione in questione, senza alcun riguardo alla loro nazionalità^{291[291]}.

Più in dettaglio, la Corte conferma ancora una volta che le disposizioni sulla libera circolazione delle persone non si applicano solamente a delle norme che traggono la loro vigenza nell'ordinamento statale, ma stendono i loro effetti anche alle situazioni simili al caso di specie, in cui misure di diversa natura (privata) sono dirette a disciplinare in maniera collettiva il lavoro subordinato (punti 47 e 48).

La Corte precisa in seguito che la semplice circostanza che una associazione o una federazione qualifichino unilateralmente^{292[292]} come amatori gli atleti iscritti, non può portare da sola ad escludere che questi ultimi esercitino una attività economica^{293[293]} ai sensi dell'art.2 CE: ciò dovrà essere piuttosto verificato caso per caso^{294[294]} (punti 46 e 49). Si dovrà quindi appurare nello specifico se una attività

^{291[291]} La Corte nota inoltre che, una volta selezionati, gli atleti competono per proprio conto, e conclude che gli incontri in parola non costituiscono affatto degli incontri tra squadre nazionali. La Corte si discosta su questo punto dall'analisi del suo avvocato generale Cosmas. Per quest'ultimo, infatti, i tornei internazionali costituirebbero degli incontri tra squadre nazionali di puro interesse sportivo ad di fuori del Trattato; questa conclusione viene da egli raggiunta basandosi sul fatto che sono le federazioni nazionali a selezionare gli atleti e che i punti conquistati in questi tornei sono utili al piazzamento della federazione nazionale. La Corte però obietta che gli atleti non devono necessariamente essere cittadini dello Stato che rappresentano, è sufficiente che abbiano una licenza.

^{292[292]} Vedi sul punto P. DE CATERINI, "Le società sportive nella prospettiva del mercato unico europeo", op. cit.. Secondo tale autore, "bisogna guardarsi bene dal cadere nell'errore di credere che alcune determinate attività possano essere considerate volontarie per loro natura o per definizione legale[...]: è ovvio invece che il carattere, volontario o professionale, dell'attività o della singola prestazione dipenderà dalla natura del rapporto giuridico sottostante, e quindi dall'esistenza, dalla modalità e dalla misura dell'eventuale corrispettivo".

^{293[293]} A giudizio della Corte (punto 54), se l'avvenimento sportivo non ha solo una importanza puramente sportiva, nel senso che non costituisce semplicemente il terreno di confronto fra gli atleti, ma presenta un interesse economico proprio, bisogna allora riconoscere che la dimensione economica del fatto sportivo è talmente significativa che questo costituisce una attività economica nel senso dell'art.2.

^{294[294]} La Corte non ha ritenuto di dover escludere, *sic et simpliciter*, sulla base dei soli regolamenti federali, un intero settore dall'assoggettamento alle regole del Trattato solo perché le federazioni considerano come attività dilettantistica una pratica sportiva.

come quella svolta dalla signora Deliège possa costituire una attività economica^{295[295]} e nella specie, una prestazione di servizi remunerata^{296[296]}.

La signora Deliège non è legata alla sua federazione da nessun contratto di lavoro, ma ha però ricevuto dei compensi per la sua attività: a questo riguardo la Corte fa espresso riferimento a dei sussidi assegnati alla ricorrente dalla sua federazione o dal governo belga in virtù dei risultati sportivi precedentemente ottenuti nonché ad alcuni contratti di sponsorizzazione da ella stipulati in passato. Se l'attività della ricorrente, che come si è visto ha ricevuto una qualche forma di contropartita, debba essere considerata provvista di elementi di economicità e se sia assimilabile in particolare ad una prestazione di servizi ex art. 59 (ora 49) o se si debba invece propendere per il suo carattere amatoriale, questo sarà stabilito dal giudice nazionale.

La Corte si limita in questa fase a fornire a quest'ultimo alcuni criteri interpretativi:

- in ordine alla nozione di attività economica e di prestazione di servizi ex artt.2 e 59 (attuali 2 e 49), si deve considerare che queste due norme, definendo la portata di una delle libertà fondamentali del Trattato non possono essere interpretate

^{295[295]} Anche se generalmente uno sport può presentare un carattere amatoriale, secondo l'Avvocato Generale Cosmas si sarebbe dovuto vedere se l'attività sportiva esercitata presentava la dimensione economica necessaria per essere coperta dal Trattato, a nulla valendo le dichiarazioni delle federazioni sportive. In sostanza, per l'Avvocato Generale non si poteva escludere che, considerata sotto l'angolo del diritto comunitario, la pratica di detta disciplina non potesse essere qualificata in certi casi di attività economica. Cosmas, conclusioni, punto 26. Pertanto, secondo M. CASTELLANETA, "Le discipline sportive...", op. cit., all'interno di una attività sportiva è possibile individuare una componente economica distinta dall'aspetto sportivo: è proprio tale componente che determina la assoggettabilità dell'attività in oggetto alle regole del Trattato.

^{296[296]} Mentre nelle sentenze *Donà* e *Bosman* la Corte ha agevolmente stabilito che gli sportivi in causa esercitavano una attività economica, la questione era molto meno evidente nel caso in esame: nell'*affaire Deliège*, come in *Walrave* la situazione fattuale riveste un carattere ambiguo e di difficile interpretazione. Questa circostanza ha portato la Corte e l'avvocato generale ad risolvere il problema attraverso due impostazioni completamente diverse. Mentre per Cosmas il comportamento individuale dello sportivo è considerato irrilevante al fine di determinare la dimensione economica di una attività sportiva, dovendosi esaminare il fatto sportivo in sé, sotto la sua forma oggettiva, per vedere se presenta un interesse economico, la Corte ha invece preferito basarsi sulla situazione particolare dell'attrice, piuttosto che considerare il quadro generale in cui l'attività della Deliège si svolgeva. Per la Corte, se l'attività sportiva di una persona può configurarsi come un lavoro subordinato o come una prestazione di servizi, allora essa costituisce una attività economica ai sensi del trattato e non vi è alcuna necessità di esaminare il contesto sportivo, il quale peraltro potrebbe ancora presentare caratteri prettamente amatoriali. Cfr. sul punto, DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit., p. 129.

restrittivamente^{297[297]} (punto 52). Sicuramente una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita sono attività economiche ai sensi del concetto assai largo che di questo concetto dà il Trattato.

- le attività sportive, ed in particolare la partecipazione di un atleta di alto livello ad una competizione internazionale sono per loro natura tali da comportare la prestazione di servizi diversi, di stinti “ma strettamente connessi, che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art.59, anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono”^{298[298]},(punto 56).

Supponendo però dice la Corte, che le attività della ricorrente possano essere considerate effettivamente come una prestazione di servizi, si dovrà analizzare la compatibilità delle norme di selezione delle cause principali con le regole del Trattato nel settore, per stabilire se effettivamente possa parlarsi di una restrizione della libertà ex art. 59 (punto 60).

A differenza di quanto affermato nella sentenza *Bosman*, la Corte ritiene che le norme controverse non determinino le condizioni di accesso degli sportivi professionisti al mercato del lavoro e che non contengano altresì alcuna clausola di nazionalità che abbia l’effetto di circoscrivere il numero di cittadini dei diversi Stati

^{297[297]} Sentenza 23 Marzo 1982, causa 53/81, *Levin*, cit.. La Corte richiama questa sentenza anche per ricordare che le attività economiche in questione devono essere reali ed effettive e non talmente ridotte da potersi configurare come puramente marginali ed accessorie.

^{298[298]} L’ampia interpretazione che secondo la Corte deve essere data alle norme del Trattato (punto 52), porta addirittura il collegio giudicante a non richiedere nemmeno che vi sia una relazione diretta tra la prestazione di servizi e la sua remunerazione perché l’attività di cui trattasi possa essere ricompresa nelle previsioni dell’art. 59 (ora 49). La Corte traduce il suo pensiero in questo esempio: con la loro partecipazione ad una competizione gli atleti hanno la possibilità di esercitare la loro attività agonistica, ma allo stesso tempo permettono al suo organizzatore di dare luogo ad uno spettacolo al quale il pubblico assiste, che le emittenti televisive o radiofoniche trasmettono e che interessano gli sponsor (prestazioni distinte). Oltre a ciò, gli stessi atleti fanno ai loro sponsor una pubblicità che trova il suo fondamento nella attività sportiva. Chi paga quale prestazione non importa nelle relazioni multilaterali che si instaurano tra sportivi, spettatori, sponsor ed organizzatori: è sufficiente che l’atleta riceva una qualche forma di guadagno perché si abbia una attività economica ed una libera prestazione di servizi remunerata. Cfr. su questo punto, M. THILL, “*La reconnaissance de la spécificité du sport en droit communautaire*”, in Europe, Giugno 2000, [p. 4](#).

membri che possono prendere parte ad una competizione (punto 61). Benché infatti le regole di selezione abbiano inevitabilmente l'effetto di limitare il numero dei partecipanti ad un torneo, circostanza questa che ha indotto la signora Deliège a sentirsi discriminata a causa della sua mancata selezione, questa limitazione appare *inerente* all'organizzazione di un evento sportivo internazionale di alto livello, il quale *necessariamente*^{299[299]} deve comportare certe regole di selezione che non costituiscono una restrizione alla libera circolazione vietata dall'art. 59 (attuale 49)^{300[300]}.

Per realizzare un torneo internazionale è infatti comunque necessario basarsi su un gran numero di considerazioni, *estranee alla situazione personale di un qualsiasi atleta*. Se il sistema di scelta degli atleti adottato può comportare *in concreto* delle conseguenze più sfavorevoli per alcuni atleti rispetto ad altri da ciò non si può dedurre che esso sia restrittivo della libera prestazione di servizi (punto 66).

La Corte conclude il suo ragionamento con delle affermazioni che fanno tirare un sospiro di sollievo alle federazioni sportive: non solo essa stabilisce che “spetta naturalmente agli organizzatori dei tornei ed alle federazioni sportive emanare le norme appropriate ed effettuare la selezione in forza di esse (punto 67), ma riconosce anche il ruolo importantissimo svolto nell'organizzazione delle diverse discipline

^{299[299]} Le regole di selezione in causa sono quindi considerate dalla Corte come una *conditio sine qua non* per l'organizzazione dei tornei.

^{300[300]} Punto 64 della sentenza.

dalle federazioni sportive, le sole ad avere le conoscenze e l'esperienza necessarie per disciplinare i vari sport (punto 68)^{301[301]}.

Pertanto, se le regole di selezione derivano da necessità sportive legate all'organizzazione di competizioni internazionali, non si determina una restrizione vietata dall'art.59 (ora 49) CE.

Data la delicatezza della questione “*it was almost written in the stars that the Court of Justice was not going to rule upon the lawfulness of the selection rules in relation to the competition rules*^{302[302]}”. Tuttavia, sembrava quasi scontato che le regole di selezione sarebbero state condannate dalla Corte in quanto discriminatorie, o quanto meno lesive per esercizio dell'attività sportiva della Deliège, perché prevedendo delle quote per federazione nazionale facevano sì che delle atlete meno forti, ma appartenenti ad altre federazioni nazionali potessero essere selezionate al suo posto^{303[303]}. La situazione equivaleva a quella di un professionista, ad esempio un architetto, scartato da un impiego a vantaggio di altri professionisti, senza alcun riguardo alla loro qualifica, ma solo perché questi ultimi erano cittadini di un altro

^{301[301]} Cfr. sul punto, le conclusioni dell'Avvocato Generale Cosmas, secondo cui “le droit d'auto -réglementation reconnu au sport [...] est une valeur protégée par le droit communautaire. Il assure aux institutions sportives le pouvoir de promouvoir une discipline de la façon qu'elles jugent la plus conforme à leurs objectifs, pourvu que leurs choix n'entraînent pas de discrimination ou ne masquent pas la poursuite d'intérêts économiques. Par voie de conséquence logique, nous croyons que toute décisions des institutions sportives ayant pour objectif ou pour objet exclusif de promouvoir la dimension sociale du sport, au delà de toute intention d'ordre économique, est en principe justifiée, même lorsqu'elle entraîne une restriction aux libertés communautaires. C'est la nécessité de garantir le droit d'auto-réglementation qui s'impose ” . (Punto 87 delle conclusioni).

^{302[302]} S. VAN DEN BOGAERT, “*The Court of justice on the Tatami: Ippon, Waza -Ari or Koka?*”, in European Law Review, Ottobre 2000, p554. Secondo tale Autore, se la Corte aveva preferito evitare di inoltrarsi in un territorio così delicato come quello della concorrenza nel caso *Bosman* (ufficialmente in virtù del principio dell'economia dei mezzi), a maggior ragione avrebbe tenuto un atteggiamento di cautela simile nel caso di specie, poiché qui si mettevano in causa delle pratiche sportive ancora più “sensibili” ed “inerenti” allo sport di quanto non lo fossero quelle calcistiche. E’ singolare che in questa pronuncia, così come era avvenuto nel caso *Bosman*, l'avvocato generale avesse deciso di pronunciarsi sulla compatibilità delle regole sportive rispetto alle norme sulla concorrenza.

^{303[303]} In tal senso anche THILL, “*La reconnaissance de la spécificité du sport en droit communautaire*”, op.cit..

Eliminato: même lorqu'elle entraîne
Eliminato: nécessité
Eliminato: da'uto-réglementation
Eliminato: (punto)

Stato membro. La Corte ritiene però che il dato che viene qui in rilievo non sia tanto quello della nazionalità, quanto piuttosto quello della affiliazione alla federazione nazionale. Se è vero che i due dati molto spesso finiscono nella pratica per coincidere, ciò non toglie che a livello teorico i due concetti siano separabili.

La parte centrale del ragionamento della Corte è certamente quella mirante a stabilire se le regole restringono o meno la libertà di prestare servizi all'interno della Comunità. Per quanto concerne la portata dell'art. 59 (attuale 49) CE, una giurisprudenza oramai consolidata^{304[304]} stabilisce che questa disposizione impone non solo il divieto di ogni discriminazione contro il prestatore in ragione della sua nazionalità, ma anche l'eliminazione di ogni restrizione^{305[305]} alla attività transfrontaliera di questo, anche se derivante da una norma che si applica senza distinzione rispetto alla nazionalità del suo destinatario. Nonostante l'accezione assai ampia di discriminazione o di ostacolo alla libera prestazione di servizi remunerati, secondo la Corte le regole di selezione non condizionerebbero l'accesso di uno sportivo al mercato del lavoro.

Questa conclusione potrebbe tuttavia essere contestata: sembra ovvio che limitando il numero di atleti che potranno partecipare a dei tornei di categoria A e conferendo alle federazioni nazionali la competenza esclusiva della loro selezione le norme della federazione europea di judo interessano direttamente e in maniera sostanziale l'accesso della ricorrente al mercato del lavoro degli altri Stati membri, e costituiscono per ciò stesso una barriera alla libera prestazione di servizi. E' difficile

^{304[304]} Sentenza 25 Luglio 1991, causa C - 76/90, *Sager*, Racc. 1991, p. I-4221

^{305[305]} Sono pertanto vietate normative che impediscono o che anche solo ostacolino o scoraggino un cittadino di uno Stato membro dal recarsi in un altro Stato della Comunità per esercitare sul suo territorio una attività economica.

spiegare le ragioni per cui la Corte abbia deciso di risolvere la questione in tal senso.

Forse questa volta il suo atteggiamento è stato influenzato in maniera troppo pesante dall'intento di salvaguardare l'organizzazione dello sport in Europa, che aveva già colpito in maniera pesante con la sentenza *Bosman*. Forse la Corte ha voluto differenziare^{306[306]} il caso che qui ci occupa dalla sua ultima pronuncia reputando che le regole di trasferimento costituissero un ostacolo assoluto per quei giocatori il cui contratto fosse scaduto, nell'accesso al mercato del lavoro degli altri Stati membri mentre le regole di selezione ai tornei non avrebbero lo stesso effetto su ogni atleta^{307[307]}, anche perché le norme di selezione contestate prevedevano che l'atleta fosse autorizzato dalla sua federazione nazionale solo per gli incontri di categoria A e non per tutti i tornei. Si concorda comunque con il parere della Corte secondo cui le regole di selezione operano una restrizione di minore intensità, e sono d'altronde molto più necessarie per l'organizzazione delle competizioni sportive di quanto non lo fossero le norme sui trasferimenti. Ma come si spiega il pregiudizio arrecato agli atleti dalle quote imposte? E' forse nell'interesse degli spettatori e dello spettacolo sportivo in generale che degli atleti meno qualificati vengano preferiti ad altri più prestanti, che sono esclusi dalla partecipazione ad un incontro o ad un torneo perché la federazione nazionale cui sono affiliati ha molti atleti di spicco nella stessa

^{306[306]} Se le regole fossero state giudicate discriminatorie o anche solo di ostacolo alla svolgimento dell'attività professionale dell'atleta esse non avrebbero potuto sfuggire all'interdizione di discriminazione che a condizione di essere obiettivamente giustificate dalle ragioni previste ex art. 56 CE (attuale 46) o da esigenze imperative di interesse generale, come visto in *Bosman*. Ma la Corte differenzia la situazione della Deliège da quella di *Bosman* ed in più stabilisce che le regole sono necessarie e quindi non c'è bisogno di giustificazione.

^{307[307]} Così anche S. VAN DEN BOGAERT, "The Court of justice on the Tatami: Ippon, Waza -Ari or Koka", op. cit..

disciplina o categoria? La risposta non può che essere affermativa^{308[308]}: lo sport ha le sue regole ed i suoi principi e se, per i più vari motivi, degli atleti molto forti risultino esclusi da certe competizioni internazionali, mentre altri di livello inferiore possono accedervi, tale circostanza deve essere accettata come un male minore: le competizioni internazionali sono tali perché per definizione permettono la partecipazione di atleti di diversa provenienza, in maggior numero possibile.

Quale che sia la ragione che l'ha indotta a fare salve le regole di selezione, questa volta la Corte evita di ripetere l'analisi sulla compatibilità delle norme litigiose rispetto al diritto comunitario a cui ci aveva abituato in *Bosman* affermando che queste non sono discriminatorie. Tuttavia non risulta chiaro se le regole non sono discriminatorie :

- 1) perché sono *necessarie*, e ciò equivarrebbe a trasformare la vecchia procedura in due tempi :
 - a) se c'è una restrizione
 - b) allora si deve controllare se può essere giustificata

^{308[308]} Secondo BASTIANON, "Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza", in Il diritto dell'Unione europea, 1998, p.901, occorre rilevare a tale proposito, che accanto a competizioni di base, in cui tutti i tesserati possono accedere, esistono altre competizioni, di livello più elevato, a cui solo i migliori possono accedere, a seguito di un processo di selezione. Può così accadere che dalle competizioni internazionali, cui possono partecipare solo un certo numero di atleti per ogni continente, restino esclusi atleti che sono stati eliminati a livello nazionale, ma che avrebbero potuto rivelarsi più forti di altri provenienti da altri Paesi. Ebbene, "tale meccanismo, per quanto singolare, costituisce la regola nello sport, in quanto consente non solo di mantenere una più ampia rappresentatività di tutte le zone geografiche, e dunque, di incentivare la pratica sportiva ovunque allo stesso modo, ma anche di evitare la assurda ed impossibile incompatibilità di far gare tutti contro tutti". Per tale autore "non appare superfluo ricordare che il movimento sportivo si è strutturato sin dalle sue origini in comitati organizzativi nazionali che hanno tutti, nessuno escluso, la possibilità di partecipare alle competizioni internazionali organizzate dal CIO e dalle federazioni internazionali. Ciò consente il vero internazionalismo dello sport, dove anche atleti provenienti dai Paesi più poveri o emarginati possono aspirare alla ribalta internazionale. Se non ci fossero contingenti nazionali per la partecipazione alle competizioni internazionali, molto semplicemente non esisterebbero i Giochi olimpici, e quindi lo sport internazionale".

in un ragionamento onnicomprensivo in cui ci può essere solo una restrizione se non se ne può fornire una giustificazione^{309[309]};

2) perché non sono discriminatorie in se stesse, ogni procedimento di selezione comportando una discriminazione, ed allora ciò comporterebbe l'introduzione nel diritto comunitario di una sorta di *rule of reason* di derivazione statunitense anche nell'ordinamento comunitario.

In ogni caso, affinché la selezione non sia discriminatoria, è pacifico che i criteri di scelta debbano rispondere al requisito dell'equità, devono insomma valere per tutti i gli atleti e devono fondarsi su un gran numero di considerazioni obiettive: non v'è dubbio che in questo caso la normativa possiede tali caratteristiche.

Invero, è assai singolare che la Corte non si sia curata di ribadire, in ossequio alla sua giurisprudenza costante, che la libera prestazione dei servizi è una delle libertà fondamentali previste dal Trattato e richiede che, qualora la sua portata dovesse essere ristretta, il pregiudizio arrecato ai beneficiari del diritto debba essere minimo. Il collegio giudicante, forse per eccessiva cautela, ha accettato *tout court* le regole sportive, senza premurarsi di vedere se un altro sistema di selezione avrebbe potuto arrecare un pregiudizio minore agli atleti non selezionati.

Ancora su questa linea giurisprudenziale molto più attenta alle esigenze ed alle ragioni proprie dello sport si attesta la successiva sentenza resa dalla Corte solo

^{309[309]} Cfr. sul punto S. VAN DEN BOGAERT, "The Court of justice on the Tatami: Ippon, Wa za-Ari or Koka?", op. cit..

alcuni giorni dopo^{310[310]}. In questo caso, un giocatore di pallacanestro aveva deciso di contestare le regole sportive che impediscono alle società partecipanti ad un determinato campionato di schierare in campo atleti, di qualsiasi nazionalità, tesserati dopo una certa data.

^{310[310]} A detta di M.THILL, “*La reconnaissance de la spécificité ...*”, op. cit., dette sentenze “sans remettre en cause l’arrêt *Bosman* lui-même, pourraient conforter ceux qui n’ont cessé d’en souligner les méfaits et réclamer le retour au *statu quo ante*”.

2.8 *Causa Lehtonen contro Fédération Royale Belge des Sociétés de Basket - ball*^{311[311]} (causa C-176/96)^{312[312]}.

Jyri Lehtonen, giocatore di pallacanestro di nazionalità finlandese, era stato ingaggiato da una società belga, la Castors Canada Dry Namur - Braine ASBL (Castors Braine), per partecipare alla fase finale^{313[313]} del campionato belga nella stagione 1995/1996, ed aveva a tal fine concluso con la società un regolare contratto il 6 Aprile 1996^{314[314]}.

Tuttavia, dato che ai sensi del regolamento FIBA^{315[315]}, non era permesso ai club, in seguito ad una certa data limite^{316[316]} fissata in relazione alla zona geografica di appartenenza di questi ultimi, di includere nella formazione da mandare in campo dei giocatori che avessero già militato in un altro Stato appartenente alla medesima zona durante la stagione in corso, e che il trasferimento in oggetto aveva avuto luogo solo dopo tale termine ultimo, fissato per il 28 Febbraio, la federazione belga di

^{311[311]} Nel prosieguo FRBSB.

^{312[312]} Sentenza 13 Aprile 2000. Per testo della sentenza della Corte nonché le conclusioni dell'Avvocato Generale Albert, cfr. il sito internet <http://curia.eu.int>

^{313[313]} In Belgio, il campionato maschile di pallacanestro di prima divisione si svolge in due distinte fasi: alla prima partecipano tutte le squadre iscritte al campionato, mentre accedono alla seconda solamente 1) i club che hanno ottenuto i migliori risultati nella fase precedente, e che disputeranno gli incontri denominati "play-off", per l'assegnazione del titolo nazionale; 2) i peggiori qualificati, in lotta per non retrocedere nella serie inferiore (match detti "play-out").

^{314[314]} Il contratto era stato registrato il 30 Marzo 1996 presso la federazione belga, in seguito al rilascio del certificato internazionale di svincolo emesso dalla federazione d'origine.

^{315[315]} La FIBA è la federazione internazionale di pallacanestro. Il suo regolamento si applica integralmente a tutte le federazioni nazionali.

^{316[316]} L'art. 3, lett. c) del detto regolamento prevede, in via generale, che, scaduto il termine fissato per la zona interessata, come definita dalla FIBA, non è consentito alle società, per i campionati nazionali, includere nella loro squadra giocatori che abbiano già giocato in un altro Paese della stessa zona durante la stessa stagione. Per la zona europea, il termine ultimo per la registrazione dei giocatori stranieri è fissato al 28 Febbraio. Dopo tale data, è ancora possibile il trasferimento di giocatori provenienti da altre zone. I trasferimenti dei giocatori di pallacanestro tra club del Belgio erano possibili solo prima dell'inizio della stagione, ossia tra il 15 Aprile e il 15 Maggio 1995; i giocatori dei Paesi terzi potevano essere trasferiti fino al 31 Marzo 1996.

pallacanestro informava la società, che se la FIBA, non avesse accettato il trasferimento, rilasciando la licenza all'uopo prevista, il club avrebbe potuto essere multato, e sarebbe inoltre incorso in ulteriori sanzioni nel caso in cui avesse deciso di valersi ugualmente dei servigi del Lehtonen.

Nonostante questo avvertimento, la società decise di schierare ugualmente il giocatore, ma la vittoria che aveva conseguito sul campo le fu commutata in una sconfitta per *forfait*, a causa dell'irregolarità nella composizione della sua formazione. Alla Castors Braine fu ancora comminata una sanzione analoga in occasione del successivo incontro, questa volta perché il nominativo del giocatore figurava sul foglio di gara dell'arbitro.

Nell'impossibilità di dare attuazione al contratto, Lehtonen e la Castors Braine decisero di citare la FRBSB innanzi al *Tribunal de première instance* di Bruxelles^{317[317]}. Quest'ultimo, con ordinanza del 23 Aprile 1993, chiedeva alla Corte di Lussemburgo di stabilire:

“Se siano compatibili con il Trattato di Roma (e specialmente con gli art.6, 48, 85 e 86^{318[318]} le disposizioni regolamentari di una federazione sportiva che vietano ad una società di schierare in campo per la prima volta un giocatore in una competizione se esso è stato ingaggiato dopo una certa data, qualora si tratti di un giocatore professionista cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea,

^{317[317]} Le parte attrice chiedeva che fosse ingiunto alla FRBSB di annullare la sanzione di *forfait* e che fosse inoltre vietato di prendere contro la squadra un qualsiasi provvedimento che potesse impedire di far giocare Lehtonen. A seguito di una transazione le parti hanno convenuto di chiedere congiuntamente un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di congelare la situazione fino a che la Corte non si fosse pronunciata.

^{318[318]} Attuali artt.12, 39, 81 e 82.

nonostante le ragioni di carattere sportivo invocate dalle federazioni per giustificare le dette disposizioni, vale a dire la necessità di non falsare le competizioni”.

Dichiarata l'inammissibilità della parte della questione sottopostale relativa alla compatibilità delle regole sportive al diritto della concorrenza^{319[319]}, si trattava per la Corte di stabilire *“se gli artt.6 e 48 del Trattato ostino all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione di partite di campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri qualora il trasferimento sia avvenuto dopo una certa data”*.

Prima di passare all'analisi approfondita del caso di specie, la Corte ribadisce ancora una volta i principi cardine che possono rinvenirsi nella sua giurisprudenza in materia sportiva:

- 1) tenuto conto degli obiettivi della Comunità, l'esercizio dello sport rileva del diritto comunitario nella misura in cui possa configurarsi come una attività economica sensi dell'art.2 del Trattato^{320[320]};
- 2) le norme del Trattato in materia di libera circolazione non ostano a normative o prassi escludano i calciatori (giocatori) stranieri da determinati incontri per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali partite e che

^{319[319]} Ancora una volta la Corte evita di pronunciarsi sulla compatibilità delle regole sportive con il diritto della concorrenza. Nel caso di specie essa afferma di non essere stata sufficientemente edotta dal giudice di rinvio per poter fornire indicazioni circa la definizione del mercato o dei mercati di cui trattavasi nella causa principale, e che del resto non avrebbe potuto pronunciarsi utilmente in ordine all'esistenza e all'importanza degli scambi tra Stati membri o in ordine possibilità che tali scambi fossero pregiudicati dalle norme relative al trasferimento.

^{320[320]} E' quindi indispensabile, ai fini dell'inquadramento dell'attività, distinguere tra le prestazioni sportive che possono essere considerate come economiche e quelle che non presentano tale carattere. In tal senso, cfr. M. CASTELLANETA, *“Le discipline sportive...”*, op. cit..

quindi hanno natura prettamente sportiva, come è ad esempio, nel caso di incontri tra le rappresentative nazionali di diversi Paesi;

- 3) tale eccezione deve rimanere propria al suo oggetto specifico e non può valere per escludere da tale sfera una intera attività sportiva^{321[321]}.
- 4) le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi non disciplinano solo gli atti delle autorità pubbliche, ma si estendono anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda più specificamente le norme del diritto comunitario chiamate in causa dal ricorrente, la Corte afferma l'impossibilità di una azione in giudizio basata sul solo mezzo dell' art. 6 (attuale 12) del Trattato, poiché tale norma, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (punto 37). Invero, *in subiecta materia* la norma specifica esiste, ed è quella dell'art. 48 (ora 39) CE: occorre quindi verificare se un giocatore di pallacanestro quale Lehtonen possa esercitare una attività economica ai sensi dell'art. 2 (attuale 2) del Trattato e se in particolare egli possa essere considerato alla stregua di un lavoratore salariato ai sensi dell'art. 48 (attuale 39)^{322[322]}.

^{321[321]} Sentenza *Donà*, punto 14 e 15; Sentenza *Bosman*, punti 76 e 127

^{322[322]} Naturalmente sarà il giudice di rinvio a verificare, in concreto, se in relazione al caso di specie possa configurarsi la fattispecie contemplata dell'art.48 (attuale 39) del Trattato. Invero, alla Corte spetta però il compito di fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi utili per formulare il suo giudizio.

Per quanto concerne le nozioni di attività economica e di lavoratore, ai sensi rispettivamente degli artt.2 e 48 del Trattato, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte è pacifico che esse non possono essere interpretate in maniera restrittiva (punto 42). Invero, la nozione di lavoratore ha portata comunitaria e deve essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate.

Nel caso in esame, non sussistono particolari dubbi sul fatto che Lehtonen sia un lavoratore. Invero, sia l'ordinanza di rinvio, che definisce lo definisce “giocatore professionista di pallacanestro”, sia la circostanza che egli abbia risposto ad una offerta effettiva di lavoro lo confermano.

Ammesso che Lehtonen deve essere qualificato come un lavoratore ai sensi dell'art. 48 (ora 39) del Trattato, occorre accertare se le norme relative ai termini di trasferimento costituiscono un ostacolo vietato alla sua libera circolazione^{323[323]}. Se è vero che ai giocatori provenienti da una società di pallacanestro affiliata alla federazione belga si applicano termini di trasferimento più rigorosi, è invero pacifico che tali norme siano comunque idonee a limitare la libera circolazione dei giocatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro, “poiché impediscono alle società belghe di schierare in campo, nelle partite di campionato, giocatori di

^{323[323]} Le norme non sono infatti discriminatorie in ragione della nazionalità. Invero, gli sportivi comunitari ed in generale europei sono avvantaggiati rispetto ai nazionali, per i quali i termini di trasferimento sono anche più restrittivi. Alla medesima conclusione giunge l'Avvocato generale. Comunque, dato che la questione non riguardava affatto il trasferimento di giocatori all'interno della lega belga non era necessario soffermarsi oltre sul problema. Così la Corte prosegue il suo ragionamento affermando che comunque le regole, benché non discriminatorie, costituivano un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Secondo DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit., p. 574, in questa maniera la Corte avrebbe ~~“évité”~~ de rechercher une discrimination qui aurait été relativement épineuse à démontrer et qui aurait présenté le risque de ne pas couvrir toutes les situations appréhendées par les règles sur les délais de transfert. Le souci d'éviter que de telles réglementations puissent échapper à l'application du droit communautaire apparaît ainsi de nouveau clairement”.

Eliminato: “évité”

pallacanestro provenienti da altri Stati membri, qualora essi siano stati ingaggiati dopo una certa data^{324[324]}. Dette norme costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori". (punto 49).

Sebbene il limite temporale contestato non riguardi l'ingaggio dei giocatori, che non è limitato, ma solamente la possibilità per le società cui i giocatori sono legati, di farli scendere in campo nelle partite ufficiali, ciò non toglie che comunque le norme controverse arrechino un pregiudizio ai giocatori. "Poiché la partecipazione a tali incontri costituisce l'oggetto essenziale dell'attività di un calciatore professionista, è evidente che una norma che limiti detta partecipazione incide anche sulle possibilità di ingaggio del giocatore interessato^{325[325]}".

Stabilita l'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte prosegue la sua analisi giuridica cercando di vedere se le norme contestate possano comunque essere giustificate alla luce di interessi imperativi di carattere generale^{326[326]}. A detta delle federazioni e dei governi intervenuti nel procedimento le norme sarebbero giustificate da motivi non economici, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé e quindi estranei al diritto comunitario. La Corte, continuando sulla linea di tendenza inaugurata nella sentenza *Deliège*, è pronta anche in questo caso a riconoscere, sebbene in maniera non del tutto piena, il fondamento delle regole poste in essere dalle federazioni sportive per regolare la disciplina cui sono preposte.

^{324[324]} Sebbene il periodo sia forse concepito in maniera un po' macchinosa da parte della Corte questa frase deve intendersi: poiché le squadre non possono utilizzare giocatori provenienti da altri Paesi europei dopo una certa data, tale circostanza si risolve in una limitazione delle possibilità di ingaggio dei giocatori stessi, dato che le società, durante il periodo in cui i trasferimenti non sono ammessi, non andranno in cerca di altri giocatori.

^{325[325]} Punto 50. Cfr. anche la sentenza *Bosman*, punto 120.

^{326[326]} Questo procedimento era stato seguito dalla Corte nell' *affaire Bosman*. Al contrario, nella sentenza sulla causa *Deliège*, la Corte aveva ritenuto di dover agire in tal senso.

Essa afferma esplicitamente infatti che “[..] si deve riconoscere che la fissazione di termini per i trasferimenti dei giocatori può rispondere all’obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive^{327[327]}. In effetti, trasferimenti tardivi potrebbero modificare sensibilmente il valore sportivo dell’una o dell’altra squadra nel corso del campionato, rimettendo così in discussione la comparabilità dei risultati tra le diverse squadre impegnate in tale campionato e, di conseguenza, il regolare svolgimento campionato nel suo insieme^{328[328]}”. (Punto 54 della sentenza).

Invero, il rischio di una simile rimessa in discussione delle forze in campo era particolarmente evidente nel caso di una competizione sportiva come il campionato belga, che si svolge in due fasi^{329[329]}. In effetti, le squadre ammesse a partecipare ai *play-off* o chiamate a disputare le partite per i *play-out* “potrebbero approfittare di trasferimenti tardivi per rafforzare i propri effettivi in vista della fase finale del

^{327[327]} Per BASTIANON, “*Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*”, op. cit., “l’assurdità di ritenere incompatibili con il diritto comunitario siffatti limiti emerge con carica dirompente se solo si riflette su cosa potrebbe accadere se questi limiti temporali non esistessero: nel basket, invero, le squadre impegnate nei c. d. play-off sarebbero legittime ad ingaggiare i migliori giocatori, nazionali e/o stranieri, appartenenti a squadre escluse dalla fase finale del campionato (e per i quali, pertanto, la stagione è terminata anticipatamente) al fine di schierare una sorta di *dream team* in grado di assicurare una più elevata probabilità di successo”.

^{328[328]} La FRBSB avanzava ugualmente l’argomento secondo cui i termini di trasferimento fossero necessari per garantire un certa “etica sportiva”. Essa faceva valere che, in analogia alle competizioni individuali, la vittoria nelle competizioni per squadra dovesse riflettere le prestazioni delle partecipanti durante l’intero svolgimento della manifestazione sportiva. Per questa ragione, modificare la competizione delle squadre in corso di stagione poteva rivelarsi nocivo per lo sport. La Corte non si pronuncia su tale argomento, ma per l’Avvocato Generale, avendo riguardo alla natura collettiva della squadra, ed alla natura composta della prestazione, doveva considerarsi che tale obiettivo non poteva realizzarsi che parzialmente. Tuttavia, egli riteneva che comunque il diritto comunitario dovesse riconoscere la legittimità delle regole organizzative poste dalle federazioni sportive, avendo a mente che “le sport se distingue de la plupart des autres domaines d’application des libertés fondamentales, par le fait que, en principe, il ne saurait exister sans règles constitutives” (punto 68). Tradizionalmente infatti, gli sportivi organizzavano essi stessi la loro disciplina senza attendere che lo Stato intervenisse con proprie regole: tale au regolamentazione era in principio accettabile e trovava la sua giustificazione nella libertà di associazione, “principe de droit communautaire que l’on retrouve également sous la même forme à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme”. Pertanto, la necessità di regole in materia sportiva “constitue en soi un objectif digne de protection en principe reconnu par le droit communautaire[..]. Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Albert, punto 69, all’indirizzo <http://curia.eu.int/>”.

Eliminato:

^{329[329]} Secondo l’Avvocato Generale, al contrario, la possibilità di rinnovare la “rosa” dei giocatori era in principio un fattore pro-concorrenziale, poiché le squadre più deboli avrebbero avuto la possibilità di colmare il divario che le separava da quelle più forti. Tale possibilità appariva in effetti come la condizione necessaria affinché le compagnie inizialmente più deboli potessero riportare la vittoria in incontri che le opponevano a delle squadre più forti, favorendo in tal modo l’incertezza del risultato. Cfr. Albert, conclusioni sul caso *Lehtonen*, cit..

campionato, o persino in occasione di un unico incontro decisivo". Sebbene la Corte abbia riconosciuto l'importanza delle regole sportive contestate, tuttavia essa ritiene che le misure adottate dalle federazioni per garantire il regolare svolgimento delle competizioni configurino una disciplina "eccedente" quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito (punto 58). Particolare per plessità suscita in particolare il fatto che da quanto emerge nella causa *a qua* i giocatori extra-europei sono trasferibili sino al 31 marzo. In effetti, nessuna spiegazione era stata fornita circa i soverchi rischi che per il regolare svolgimento delle competizioni avrebbe comportato il trasferimento, tra il 28 Febbraio e il 31 Marzo di un giocatore proveniente da una federazione appartenente alla zona europea rispetto al trasferimento, durante lo stesso periodo, di un giocatore proveniente da una federazione non appartenente a detta zona^{330[330]}.

Spetta tuttavia al giudice nazionale "verificare in che misura ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente a detta zona, giustifichi una simile disparità di trattamento".

In sintesi, l'art.48 (ora 39) ostava all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di

^{330[330]} Secondo l'Avvocato Generale, "il n'existe pas de méthode plus douce pour atteindre dans l'exakte mesure souhaitée l'objectif recherché par le règlement - en l'occurrence, la traduction dans les faits du parallélisme théorique entre le sport individuels et le sports collectifs-. Ce qui importe, par conséquent, c'est le caractère proportionné de la règle constitutive par rapport à l'atteinte qui est portée à la liberté fondamentale"(punto 70). Analizzando la normativa controversa Alberti arriva alla conclusione che si tratti nel caso di specie, di una "restriction ostensible à l'accès de l'emploi puisque cet accès est barré aux sportifs en provenance des autres Etats membres, à certaines époques"(punto 71).

Eliminato: r

Eliminato: l'accès

schierare in campo dei giocatori provenienti da altri Stati membri, trasferiti dopo una certa data, qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da Paesi extra-europei, “a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative alle differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione che non appartiene alla detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento”^{331[331]}, (punto 60).

Il caso *Lethonen* conferma pienamente quella nuova linea di tendenza, quel *revirement* giurisprudenziale cui si accennava *supra*, e che ha portato la Corte a riconoscere sempre più la validità delle regole emanate in un settore atipico, quello dello sport, cui le regole dell'integrazione sovranaionale e del mercato non possono essere trasposte *sic et simpliciter*^{332[332]}. Invero, le conclusioni della Corte vanno, anche in questo caso, in massima parte verso il riconoscimento delle ragioni delle federazioni sportive^{333[333]}, le cui regole sono riconosciute necessarie per lo

^{331[331]} Per l'Avvocato Generale le regole controverse “peuvent être justifiées par des raisons intéressant le sport, relevant de l'intérêt général, et sont par conséquent, compatibles avec l'article 48 [...] à la condition que cette date soit fixée [...] de telle sorte que les compétitions sportives ne soient pas faussées et [...] à condition que ce délai ne soit pas plus bref que celui qui est applicable aux sportifs professionnels ayant joué auparavant dans les Pays tiers. (punto 115)

^{332[332]} Cfr. sulla causa *Lethonen*, il parere espresso da S. BASTIANON, “*Il diritto comunitario e...*”, op. cit., prima che la Corte rendesse la sentenza nel caso in oggetto. Secondo tale autore, “ancor più che nella vicenda *Deliège* le questioni sottoposte agli giudici di Lussemburgo sembrano dettate più da una furia iconoclasta che, sulla scia dell'entusiasmo suscitato dalla sentenza *Bosman*, vorrebbe eliminare *d'emblée* ogni normativa federale che possa, anche solo apparentemente, porsi in contrasto con il principio della libertà di associazione degli sportivi, che non da una attenta valutazione degli opposti, ma pur sempre legittimi, interessi dello sport e del diritto”. Ad esempio, se fosse stata dichiarata l'inammissibilità delle regole in esame rispetto al diritto comunitario, la vittoria in esame nel campionato non sarebbe più dipesa dalla squadra, intesa come l'insieme dei giocatori e dell'allenatore, “bensì dalla società che, in virtù della propria forza economica, è anche all'ultimo momento in grado di accaparrarsi i migliori giocatori sul mercato”.

^{333[333]} Secondo M. THILL, “*La reconnaissance de la ...*”, op. cit., la Corte “fait état d'un certain nombre de considérations qui laissent indubitablement entrevoir une large compréhension pour les préoccupations, liées au sport, qui ont présidé à l'introduction des règles soumises à son appréciation”.

svolgimento della disciplina che organizzano ed in principio degne di protezione alla luce del diritto comunitario. Così, si ammette che i termini di trasferimento, sono delle regole riguardanti unicamente lo sport^{334[334]}, che, benché in principio sottoponibili all'esame di compatibilità con il diritto comunitario, non sono contrari alle prescrizioni imperative di cui all'art. 48 (39 attuale) del Trattato^{335[335]}.

^{334[334]} Nel caso in esame, i limiti temporali di cui si discute non sono diretti a tutelare interessi economici, ma solo esigenze di natura meramente sportiva. In tal senso, S. BASTIANON, “*Il diritto comunitario e...*”, op. cit..

^{335[335]} Non è che quando i trasferimenti sono scaglionati che la loro proporzionalità è messa in dubbio.

CAPITOLO III

La libera circolazione degli sportivi non comunitari

Premessa

Nel precedente capitolo, si è cercato di illustrare i principi generali propri alla libera circolazione degli sportivi, cittadini di uno degli Stati membri, all'interno della Comunità, e si è visto come, soprattutto grazie all'azione della Corte di giustizia, si sia arrivati al riconoscimento del principio secondo cui *“lorsqu'ils souhaitent se rendre dans un autre Etat membre, pour y exercer un métier, les sportifs professionnels sont, au même titre que les autres professionnels, protégés par les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des personnes”*^{336[336]}. Dette disposizioni hanno come obiettivo sia quello di impedire che delle misure (quale che sia la loro natura^{337[337]}) poste in essere nel territorio dello Stato di accoglienza restringano la possibilità dei lavoratori, e conseguentemente degli sportivi in quanto lavoratori (subordinati o autonomi), di accedere liberamente al mercato del lavoro, sia di fare in modo che questi soggetti siano trattati alla stregua dei nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego, l'impiego ed il licenziamento.

Tuttavia, insieme agli sportivi comunitari, tantissimi altri atleti, cittadini di un Paese terzo, ossia non membro, militano nei vari campionati sportivi nazionali a tutti i livelli, o gareggiano individualmente all'interno della Comunità, e come i primi, in un modo o nell'altro, potrebbero essere ostacolati nell'esercizio della loro attività

^{336[336]} Vedi sul punto, J. P. DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, cit..

^{337[337]} Cfr. sul punto la sentenza *Walrave*, cit., cap. II

professionale, indipendente o subordinata. Invero, in base a quanto esposto nel primo capitolo dovrebbe concludersi che, mentre ai nazionali di uno Stato membro sarebbe comunque riconosciuta la possibilità di poter agire innanzi al giudice nazionale per invocare le norme del Trattato contro una eventuale lesione dei loro diritti di libera circolazione, una tale eventualità non sarebbe prospettabile per i non comunitari, non essendo la normativa sulla libera circolazione delle persone applicabile a questi soggetti^{338[338]}, in quanto cittadini^{339[339]} di un Paese terzo^{340[340]}.

Tale affermazione deve però essere temperata, dato che nonostante quanto precede vi sono tre casi in cui dei diritti di movimento sono concessi o si estendono anche ai cittadini extracomunitari^{341[341]}:

1) in via indiretta e a determinate condizioni, il congiunto^{342[342]} e i figli minori di 21 anni (se a carico) di un cittadino comunitario che eserciti sul territorio di uno

^{338[338]} Secondo H. RANNOU, “*La citoyenneté européenne et l’immigration*”, in *Revue des affaires européennes*, 2000, p.38, lo straniero non comunitario sarebbe stato una “vittima” della nascita del progressivo affermarsi dell’idea di cittadinanza europea e della conseguente reazione protezionistica degli Stati, “que, en quelque sorte, échaudés par la politisation progressive des droits initialement économiques des travailleurs communautaires, n’ont pas souhaité céder leur souveraineté en ce qui concerne l’étranger tiers”.

^{339[339]} Sebbene lo scopo enunciato dalle norme di principio del Trattato sia quello di realizzare un mercato unico di ampiezza comunitaria, da realizzarsi attraverso la migliore allocazione possibile dei vari fattori di produzione “nell’insieme della Comunità” (art.2 CE) e “fra gli Stati membri” (art.3c), si è visto che le norme più specifiche sulla libera circolazione delle persone contenute nel titolo III del Trattato si riferiscono ai soli soggetti in possesso dello *status civitatis* di uno Stato membro dell’Unione. Giova ricordare che in seguito al Trattato di Amsterdam, il domicilio o la residenza hanno attenuato l’importanza del criterio della cittadinanza, lasciando spazio a “criteri oggettivi e fattuali che individuano il collegamento stretto e più intenso attraverso la localizzazione o l’insediamento della persona, il luogo ove esercita un’attività o comunque il centro dei suoi interessi”. In tali termini, B. NASCIMBENE, “*L’Unione europea e i diritti dei cittadini Paesi terzi*”, in *Il Trattato di Amsterdam*, estratto dalla rivista Il diritto dell’Unione europea, autori vari, Milano, 1999.

^{340[340]} Invero, benché non beneficino dei diritti del cittadino comunitario, anche ai soggetti non comunitari si rivolgono i diritti fondamentali degli individui e. x. Art. 6 del Trattato sull’Unione europea (consolidato). Per NASCIMBENE, “*L’Unione europea e i diritti dei cittadini Paesi terzi*”, cit., è comunque plausibile prevedere che la contrapposizione tra comunitario- cittadino di un Paese terzo andrà attenuandosi nel futuro, anche grazie alla comunitarizzazione progressiva della libertà di circolazione dello straniero terzo. A titolo esemplificativo, si noti che tale processo concerne i visti, l’asilo, l’attraversamento delle frontiere interne ed esterne, l’immigrazione, la disciplina delle situazioni di emergenza determinate da flussi migratori, materie inserite nel titolo IV del Trattato CE.

^{341[341]} Cfr. sul punto, L. NYSSEN e X. DENOEL, “*La situation des ressortissants des Pays tiers à la suite de l’arrêt Bosman*”, in *Revue du marché unique européen*, 1996 n.1, p. 119 ss.

Stato membro una attività salariata o a carattere indipendente, hanno, come è noto, il diritto di accedere ad una qualsiasi attività salariata sull'insieme del territorio di tale stesso Stato membro secondo quanto previsto dall'art. 11 del regolamento 1612/68 CEE;

- 2) grazie alle norme sulla concorrenza, dato che sotto l'ottica del diritto comunitario *antitrust* la nazionalità delle persone lese da comportamenti anticoncorrenziali delle imprese “*importe peu*”^{342[342]};
- 3) in forza delle disposizioni contenute in accordi conclusi dalla Comunità con Stati terzi, sempre che tali norme prevedano simili diritti.

^{342[342]} Cfr. sulla nozione di coniuge, cap. I.

^{343[343]} Così L. NYSSEN e X. DENOËL, “La situation des ressortissants des Pays tiers à la suite de l'arrêt Bosman” , cit..

3.1 Il regolamento 1612/68

Per quanto riguarda il primo profilo, si ricorderà in base a quanto detto nel primo capitolo, che la protezione offerta al non comunitario non è che parziale. E' bensì vero che la norma in commento si applica al cittadino terzo quale che sia la nazionalità di quest'ultimo (a differenza di quello che si dirà per quanto concerne la fattispecie contemplata al punto 3³⁴⁴[³⁴⁴]), ma allo stesso tempo le condizioni di applicazione previste sono assai restrittive³⁴⁵[³⁴⁵]. Innanzitutto il cittadino dello Stato terzo deve essere il coniunto o il figlio di un cittadino comunitario che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione in qualità di lavoratore in uno Stato membro della comunità diverso da quello di provenienza³⁴⁶[³⁴⁶]. Inoltre, la libertà di movimento non concerne che lo Stato membro in cui il cittadino comunitario eserciti legalmente la sua professione, e non è dunque un diritto di movimento a carattere generale sull'insieme della Comunità.

³⁴⁴[³⁴⁴] Un ulteriore vantaggio di tale predisposizione normativa rispetto alla terza è che in questo caso l'effetto diretto della norma è pacifico e non deve invece essere provato.

³⁴⁵[³⁴⁵] Cfr. sul punto, L. NYSSEN e X. DENOEL, "La situation des ressortissants des Pays tiers à la suite de l'arrêt *Bosman*", op. cit..

³⁴⁶[³⁴⁶] Vedi sul punto C. RODIER, "Situation des membre de famille n'ayant pas eux mêmes la nationalité d'un Etat membre", in *Trente ans de libre circulation des travailleurs*, Parigi, 1998, p. 160 ss.

3.2 Le regole di concorrenza^{347[347]}

Come anticipato, la nazionalità delle persone che sono danneggiate da un comportamento anticoncorrenziale delle imprese non è affatto determinante. Invero, il dato che rileva sotto questo profilo è quello della territorialità: è sufficiente che gli scambi intracomunitari siano falsati a causa di un atto o di un fatto giuridico restrittivo, ai sensi dell'art. 81 CE, o abusivo, ex. art.82 CE, da parte delle imprese che operano sul mercato rilevante, affinché vi sia violazione del diritto comunitario. Inoltre, la eventuale declaratoria di incompatibilità con il diritto comunitario della norma o prassi contestata, oltre a spiegare i propri effetti *rationae personae* rispetto a tutti i soggetti lesi, indipendentemente dalla loro nazionalità, interesserebbe *rationae loci* ogni rapporto giuridico localizzabile sul territorio della Comunità e quindi verrebbe a ricoprendere non solo le fattispecie aventi carattere transfrontaliero intracomunitario, ma altresì quelle nazionali^{348[348]}.

^{347[347]} Considerato il tema della trattazione tale particolare profilo sarà solamente accennato.

^{348[348]} Sul punto, si rimanda a quanto detto a proposito della causa *Bosman*, citata. In particolare si vedano le conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz illustrate al capitolo II.

3.3 Gli accordi conclusi dalla Comunità con Paesi terzi

Una terza possibilità in virtù della quale dei diritti sono conferiti a cittadini terzi risiede nelle eventuali garanzie che accordi internazionali possono concedere a detti soggetti, contemplando dei diritti dal contenuto simile a quelli previsti nel Trattato o CE a vantaggio dei cittadini di uno Stato membro ^{349[349]}.

Il Trattato conferisce espressamente ^{350[350]} alla Comunità sia il potere di stipulare accordi tariffari e commerciali (nel quadro dell'art. 133 CE), sia quello di concludere accordi di associazione (o di cooperazione) con uno o più Stati terzi o con Organizzazioni internazionali (art. 310 CE). ^{351[351]}

^{349[349]} Come è noto, secondo una giurisprudenza oramai consolidata della Corte di giustizia, gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità con i Paesi terzi "fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario". Cfr la sentenza 30 Aprile 1974, causa 181/73, *Haegemann*, Racc. p. 449.

^{350[350]} Sul punto, cfr. U. DRAETTA, *Principi di diritto delle Organizzazioni internazionali*, Milano, 1998, p.129. Secondo l'Autore, a tali disposizioni statutarie deve essere attribuito un valore sol o nell'ambito dei rapporti tra Organizzazione internazionale e Stati membri. In altre parole, con il prevedere espressamente nello statuto che l'Organizzazione possa stipulare determinati accordi, gli Stati membri estendono all'area dei rapporti internazionali (rispetto alla Organizzazione, l'aggiunta è nostra) la collaborazione che essi intendono instaurare con la costituzione dell'Organizzazione, accettando le limitazioni di sovranità che dall'esercizio di tale facoltà da parte dell'Organizzazione eventualmente derivino. Come è noto invero, tali previsioni non sono né necessarie né sufficienti perché le Organizzazioni internazionali possano stipulare accordi internazionali.

^{351[351]} Per quanto concerne tale profilo, dopo una prima fase in cui si riteneva che in settori diversi da quelli previsti nel Trattato la Comunità non fosse competente, o dovesse altrimenti condividere con gli Stati membri la competenza a concludere accordi internazionali, al giorno d'oggi la dottrina è giunta ad ammettere che, in forza del principio del parallelismo delle competenze interne ed esterne posto dalla Corte di Lussemburgo, la Comunità possa intrattenere rapporti contrattuali autonomi con i Paesi terzi nell'insieme dei settori disciplinati dal Trattato. Inoltre, la Comunità ha non solo la capacità di stipulare tutti gli accordi finalizzati al raggiungimento di uno scopo del Trattato, ma è altresì abilitata ad agire anche nel caso in cui la competenza non le sia espressamente attribuita, potendo risultare dal complesso delle disposizioni del Trattato o da atti adottati dalle istituzioni. In ultimo, per esigenze di completezza si ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, quando la Comunità ha adottato norme comuni sul piano interno, il potere di contrarre obbligazioni con Stati terzi che incidano sugli stessi settori si accentra a livello comunitario. Per maggiori approfondimenti, vedi TESAURO, *Diritto comunitario*, op. cit..

L'Unione europea ha firmato accordi con Stati terzi dislocati sui cinque continenti, ed in particolare associazione e di cooperazione con una ventina di Stati: dell'Europa dell'est (Stati PECO^{352[352]}), del Magreb e dell'ex Unione sovietica.

Invero, mentre gli accordi del primo tipo non sono rilevanti ai fini della presente trattazione, non prevedendo altro che un libero scambio di merci o una forma di cooperazione tecnica o di aiuto allo sviluppo, solo i secondi saranno oggetto di studio, dato che contengono delle disposizioni sulla libera circolazione delle persone, sulla libertà di stabilimento o di prestazione di servizi^{353[353]}. Molto spesso quest'ultima circostanza si produce allorché gli accordi costituiscono i prodromi di un futuro allargamento^{354[354]}, oppure in ragione dei legami privilegiati che possono esistere tra uno Stato membro ed uno Stato terzo^{355[355]}. Le modalità di esercizio della competenza in commento sono disciplinate dall'art. 300 CE (ex art. 228), norma che regola la conclusione di accordi tra la Comunità ed uno o più Stati terzi o una Organizzazione internazionale.

La procedura contemplata da tale disposizione prevede un certo numero di condizioni di applicazione quali l'avviso (che deve essere conforme se gli accordi sono di associazione o se creano un quadro istituzionale specifico o hanno

^{352[352]} Sono Stati PECO l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Bulgaria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.

^{353[353]} Cfr. sul punto, L. IDOT, "Libre circulation des travailleurs et accords de coopération ou d'association", in *Trente ans de libre circulation des travailleurs*, Bonnechère (a cura di), Parigi, 1998. In genere tali accordi garantiscono solamente un trattamento non discriminatorio rispetto ai nazionali dello Stato membro di accoglienza in materia di remunerazione, condizioni di impiego e di licenziamento, e non un libero accesso al mercato del lavoro. Sul punto, cfr. L. NYSSEN e X. DENOEL, "La situation des ressortissants des Pays tiers à la suite de l'arrêt Bosman", op. cit..

^{354[354]} Proprio nella prospettiva dell'allargamento sono stati conclusi gli accordi con sei Paesi dell'Europa centrale ed orientale Cfr. sul punto anche l'accordo sullo Spazio Economico Europeo, concepito inizialmente in quest'ottica, ed il cui dispositivo "est le plus complet puisque sont intégralement applicables les solutions communautaires". In tali termini L. IDOT, "Libre circulation des travailleurs et accords de coopération ou d'association", op. cit..

^{355[355]} Generalmente gli obiettivi che questa seconda categoria di accordi mira a raggiungere sono più limitati rispetto alla prima. L'eccezione è costituita dal Trattato di associazione CEE/Turchia.

ripercussioni finanziarie notevoli per la Comunità) del Parlamento europeo, e il *placet*^{356[356]} della Corte di Giustizia. L'accordo viene approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tuttavia, se l'esercizio della corrispondente competenza interna lo preveda o se si tratta di un accordo di associazione è richiesta l'unanimità.

Invero, anche qualora gli accordi in parola prevedano norme riguardanti la libera circolazione dei lavoratori, affinché i cittadini di un Paese terzo con cui la Comunità ha stipulato un accordo possano beneficiare dei detti diritti è comunque necessario che le disposizioni pertinenti abbiano un effetto diretto (o che comunque un tale effetto sia loro riconosciuto). Come è noto, secondo i criteri interpretativi resi oramai celebri da una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, una norma del Trattato è provvista di effetto diretto allorché, avuto riguardo ai suoi termini, essa comporta un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato per la sua esecuzione o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto posteriore di interpretazione o di attuazione^{357[357]}. In aggiunta a tali requisiti, una norma contenuta in un accordo concluso dalla Comunità con un Paese terzo^{358[358]} o con una Organizzazione internazionale è provvista di un effetto diretto solo se così indica la natura dell'accordo unitamente al suo oggetto^{359[359]}.

^{356[356]} Tale parere favorevole della Corte è necessario per stabilire la compatibilità del costituendo accordo con l'ordine giuridico comunitario. Se la Corte si pronunciasse negativamente, allora l'accordo o il Trattato CE dovrebbero essere modificati.

^{357[357]} Cfr. p.15, nota 51.

^{358[358]} Già sin dalla sentenza 9 Febbraio 1982, causa 270/80, *Polydor*, Racc. p.329, la Corte di Giustizia aveva posto il principio secondo cui “la similitude des termes entre les dispositions d'un accord et celles du Traité CEE ne constitue pas une raison suffisante pour transposer au système de l'accord la jurisprudence de la Cour en la matière”: riportato in L. NYSSEN e X. DENOEL, “*La situation des ressortissants des Pays tiers à la suite de l'arrêt Bosman*”, op. cit..

^{359[359]} Una chiara sintesi delle condizioni alle quali una norma di un accordo di associazione può vedersi riconoscere un effetto diretto ci è fornita dall'avvocato generale Darmon al punto 18 delle sue conclusioni nella causa 12/86 *Démirel*

Tutti gli accordi che contengono un capitolo sui lavoratori salariati pongono il principio della non discriminazione nelle condizioni di lavoro, di remunerazione e di licenziamento^{360[360]}. Tale principio non ha comunque un ambito di applicazione illimitata, poiché mentre negli accordi più datati esso interessava i lavoratori *occupati* nello Stato membro, adesso è oramai riservato ai soli lavoratori *legalmente impiegati* nello Stato membro di accoglienza^{361[361]}, così che i lavoratori (e gli sportivi) che non possiedano tale *status* sono non possono beneficiare della norma in commento^{362[362]}.

Invero, per quanto concerne l'accesso all'impiego, le istituzioni comunitarie si sono mostrate molto prudenti al riguardo, poiché quasi tutti gli accordi non dicono nulla al riguardo; inserendo anzi il problema in parola nel contesto storico in cui detti accordi sono stati stipulati, una spiegazione di tale circostanza potrà rinvenirsi nel fatto che sovente gli Stati membri tendevano a mantenere una attitudine assai ostile nei confronti dello straniero terzo^{363[363]}. Solo le relazioni con i PEKO e con la

(sentenza 30 Settembre 1987, Racc. p. 3719). Secondo Darmon, “il résulte de votre jurisprudence que, pour reconnaître à un accord externe un effet direct, vous recherchez, comme pour l’application des normes communautaires *strictu sensu*, les caractéristiques de la disposition à appliquer. Mais, alors qu’en droit communautaire la volonté des parties contractantes d’attribuer par les Traités des droits subjectifs est maintenant considérée comme toujours acquise, l’applicabilité directe dépendant seulement du caractère précis et complet de la norme à appliquer, pareille intention ne peut être présumée pour l’application d’un accord international. Ainsi, en pareille matière, vous commencez par vérifier si “la nature” et “l’économie” de l’accord font obstacle à l’invocabilité directe d’une de ses stipulations. Pour répondre ensuite à la question de savoir “si une telle stipulation est inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct” vous considérez qu’il faut d’abord l’analyser “à la lumière tant de l’objet et du but de cet accord que dans son contexte”. Citato in P. N. STANGOS, *“La jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes concernant les travailleurs migrants ressortissants de pays tiers”*, in Revue des affaires européennes, 2000, p. 107. Sul punto cfr. anche L. IDOT, *“Libre circulation des travailleurs et accords de coopération ou d’association”*, op. cit..

^{360[360]} Tale norma, imponendo un obbligo di *non facere*, si presta particolarmente bene ad un riconoscimento dell’effetto diretto, molto più difficile da rinvenire per le misure positive. Sul punto cfr. L. IDOT, *“Libre circulation des travailleurs et accords de coopération ou d’association”*, op. cit..

^{361[361]} Vedi sul punto L. IDOT, *“Libre circulation des travailleurs...”*, op. cit., L. NYSSEN e X. DENOEL, *“La situation des ressortissants...”*, cit., e P. N. STANGOS, *“La jurisprudence récente de la Cour...”*, op. cit..

^{362[362]} Vedi L. NYSSEN e X. DENOEL, *“La situation des ressortissants des Pays tiers à la suite de l’arrêt Bosman”*, op. cit..

^{363[363]} Secondo H. RANNOU, *“La citoyenneté européenne et l’immigration”*, in Revue des Affaires européennes, 2000, p.38, gli Stati membri avrebbero avuto la “croyance, établie par certains, en l’existence d’un lien entre l’ouverture des frontières, le développement de l’immigration clandestine, l’augmentation du chômage et le développement de la délinquence”. Per delle ragioni storiche è nelle relazioni con la Turchia che il diritto di accesso al mercato del lavoro è

Turchia fanno eccezione, ma il principio di base resta il medesimo: gli Stati membri conservano la loro competenza circa la regolamentazione dell'ent rata sul loro territorio dei cittadini degli Stati contrattanti nonché delle condizioni alle quali questi ultimi eserciteranno il loro primo impiego^{364[364]}.

Per quanto riguarda più specificamente l'oggetto del tema in esame, soprattutto in seguito al rivolgimento causato nel mondo dello sport dalla sentenza *Bosman*, numerosi tribunali nazionali hanno riconosciuto a degli sportivi professionisti cittadini degli Stati terzi il diritto di beneficiare^{365[365]}, in virtù degli accordi di cooperazione o di preadesione firmati dai rispettivi Paesi di provenienza con l'Unione, di un trattamento non discriminatorio sulla base della nazionalità.

più sviluppato. L'accordo del 1963, il solo a fare riferimento all'art. 48 del Trattato è stato completato nel 1972 da un protocollo addizionale che prevede al suo art. 36 che la libera circolazione dei lavoratori sarà realizzata gradualmente tra il dodicesimo ed il ventiquattresimo anno dalla sua entrata in vigore.

^{364[364]} Sul punto, vedi IDOT, NASCIMBENE e RANNOU, opere citate.

^{365[365]} Cfr. sul punto l'opinione della Commissione resa a proposito del caso *Bosman*. Secondo la Commissione, “gli sportivi cittadini di questi Paesi terzi non possono invocare la sentenza *Bosman*. Tuttavia, i giocatori cittadini di un Paese con cui la Comunità ha concluso un accordo di associazione che vieta le discriminazioni fondate su motivi inerenti alla nazionalità rispetto ai cittadini comunitari e che sono sotto contratto con uno degli Stati membri dell'Unione, non possono essere esclusi, in ragione della loro nazionalità, dalla squadra impegnata sul terreno di gioco”.

3.3.1 Il caso Malaja

Un primo caso si è presentato nel febbraio 2000, quando la Corte amministrativa d'appello di Nancy ha giudicato illegale, per contrarietà all'art.37^{366[366]} dell'accordo di associazione stipulato tra l'Unione europea e la Polonia^{367[367]}, la decisione della federazione francese di pallacanestro di vietare alla cestista polacca Lilia Malaja di giocare nella squadra del Racing club di Strasburgo^{368[368]}. La sentenza applica il regime di non discriminazione previsto dagli accordi di associazione e cooperazione a vantaggio degli sportivi cittadini dell'Europa dell'Est^{369[369]} che precedentemente^{370[370]} il Tribunale amministrativo di Strasburgo aveva ritenuto di non dover prendere in considerazione nel caso di specie^{371[371]}. Deve comunque

^{366[366]} Tale articolo stabilisce che “sotto riserva delle condizioni e modalità applicabili in ogni Stato membro, i lavoratori di nazionalità polacca, legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro, non devono costituire oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto concerne le condizioni di lavoro, di remunerazione o di licenziamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro. La Corte di Strasburgo giudica che “la possibilité, pour un sportif professionnel de jouer dans une équipe déterminée, fait partie des conditions de travail et de rémunération soumises au principe de non discrimination inscrit dans l'accord précité entre la CE et la Pologne”. Riportato in J.Y. CARLIER, “*Les sportifs et le droit européen de la libre circulation*”, in *Sport et Union européenne*, op. cit., p. 65 ss..

^{367[367]} Tale accordo è stato stipulato a Bruxelles il 16 Dicembre 1991.

^{368[368]} La federazione di pallacanestro francese si era rifiutata di far giocare Lilia Malaya a causa del fatto che il club in questione contava già tra le sua fila altre due giocatrici non comunitarie, tale numero essendo il limite massimo ammesso dall'art. 8 del regolamento femminile.

^{369[369]} Tali accordi, concepiti secondo un modello uniforme, contengono tutti un titolo IV sulla circolazione dei lavoratori, sul diritto di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi.

^{370[370]} In un primo momento la giocatrice polacca si era rivolta, in ottemperanza all'art. 19 della legge n° 84 -610 del 16 Luglio 1984 al Comité national olympique sportif français, che aveva reso un avviso favorevole alla ricorrente; in seguito, forte di questo parere aveva adito il giudice amministrativo. Sul punto, cfr. M. PAUTOT, “*La liberté de circulation des sportifs en Europe*”, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, n. 445, 2001, p. 102.

^{371[371]} Il primo collegio giudicante aveva in sostanza accolto l'argomento, fatto valere dalla federazione francese, secondo cui la signora Malaja non fosse regolarmente impiegata in Francia, dato che il suo contratto con il club di Strasburgo non era stato omologato. Invero, ai sensi dell'art.337 del regolamento della federazione francese di pallacanestro, un contratto non omologato è inefficace. Al contrario, la Corte di Nancy ha rigettato tale argomento, affermando che “considérant que Mme Malaya, bénéficiait d'un contrat dont la validité[...] n'est pas contestée, et était titulaire d'un titre de séjour régulier, [elle] devait dès lors être dès lors regardée comme “légalement employée” en France à la date de la décision attaquée; que, par la suite, la Fédération Française de Basket - Ball ne pouvait, sans méconnaître le principe de non -discrimination édicté par l'article 37 de l'accord précité, refuser d'autoriser la requérante à participer aux rencontres de la ligue féminine en tant que joueuse étrangère ressortissante de “l'Espace économique européen” au sens de l'art. 8 du règlement de la ligue féminine”. Riportato in PAUTOT, op. cit..

ribadirsi che il caso *Malaja* non rappresenta una estensione parallela della giurisprudenza *Bosman* ai cittadini degli Stati terzi, poiché non è affatto un diritto alla libera circolazione, né al soggiorno, né all'accesso all'impiego che è riconosciuto alla ricorrente^{372[372]}. La Corte insiste sul fatto che l'interessata beneficia già di un diritto di soggiorno ed è legalmente impiegata, prima di considerare che le sue condizioni di impiego non possono essere oggetto di discriminazione^{373[373]} ai sensi dell'art. 37 dell'accordo di associazione con la Polonia^{374[374]}.

Tirando le somme, il principio di non discriminazione non permette ancora, allo stato attuale del diritto comunitario, di rivendicare un diritto d'accesso al territorio della Comunità europea, o un diritto di soggiorno o al lavoro in uno Stato membro. Come già detto, se lo sportivo non beneficia già del diritto di soggiorno o di quello al lavoro, non potrà valersi del principio di non discriminazione a causa della nazionalità.

Contrariamente a quanto sostenuo dalla federazione francese, la Corte di Strasburgo ritiene che la mancata omologazione del contratto da parte della predetta federazione non possa impedire che “la personne bénéficiaire dudit contrat puisse être regardée comme légalement employée au sens de l’art. 37 de l’accord susmentionné”. L’omologa non ha valore che nell’ordinamento sportivo, e non impedisce al contratto di spiegare i suoi pieni effetti nell’ordinamento statale.

^{372[372]} Sull'affaire *Malaja* vedi anche AUNEAU G., “*Les conditions de résolution d'un contentieux sportif national à la lumière de la jurisprudence communautaire: l'affaire Malaja*”, in Revue trimestrielle de droit européen, 2000, p.389 ss.

^{373[373]} Per esigenze di completezza si segnala che la vicenda *Malaja* non è ancora giunta al suo epilogo, giacché la federazione francese ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Nancy innanzi al Consiglio di Stato.

^{374[374]} Come si è visto, il tenore di detto articolo è diverso rispetto alla previsione dell'art. 39 del Trattato CE, perché la norma in parola non enuncia, come la seconda, un principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ma solo un divioto di discriminazioni in ragione della nazionalità. Secondo BASTIANON, “*Accordi di cooperazione e libera circolazione degli sportivi extracomunitari*”, in Rivista di diritto sportivo, 2000, p.325, il problema della portata dell'art. 37 (che è identico in ogni accordo di associazione stipulato dalla Comunità con i Paesi PEKO), ruota intorno al significato che si vuole attribuire all'espressione “i cittadini del Paese ... non devono costituire oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto concerne le condizioni di lavoro, di remunerazione o di licenziamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro”: se si sceglie di considerare tale prescrizione in una concezione limitativa, attinente alla sole modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, non tenendo in conto i presupposti che regolano l'ingresso dell'extracomunitario al territorio di uno Stato, nessun diritto di libera circolazione dovrà essere riconosciuto al non comunitario; se al contrario, si dovesse propendere per una interpretazione estensiva della norma in parola, allora si dovrà concludere che un volta entrato e impiegato legalmente nel territorio di uno Stato membro, tale soggetto “dovrà essere assimilato ad ogni effetto di legge al cittadino comunitario, beneficiando automaticamente anche del diritto alla libera circolazione”.

In virtù di questo tipo di accordi un Tribunale spagnolo ha accordato lo status di “comunitario” a Sherron Mills, cestista di origini statunitensi ma provvisto di passaporto turco, mentre un calciatore russo ed uno ucraino, sono stati riconosciuti idonei a partecipare ai campionati degli Stati membri in cui militavano alle stesse condizioni dei nazionali^{375[375]}. Invero, deve ritenersi il fatto che queste sentenze emanano da tribunali nazionali e che quindi non riguardano che i rispettivi Stati membri, così che nel caso in cui uno sportivo comunitario si vedesse riconosciuto in uno Stato membro il diritto di gareggiare alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, non godrebbe *ipso facto* di un diritto generalizzato alla libera circolazione sull’intero territorio della Comunità. Tale soggetto, a seguito di un trasferimento da uno Stato membro ad un altro, non potrebbe invocare il trattamento nazionale riconosciutogli i nel primo per beneficiare dello stesso diritto nel secondo Stato membro, ma dovrebbe esperire nuovamente tutte le azioni del caso^{376[376]}. Una possibile generalizzazione del principio in commento su scala comunitaria sarebbe possibile solo se a pronunciarsi i sulla situazione di uno sportivo, cittadino di uno Stato non membro ma con cui la Comunità ha concluso un accordo di associazione, fosse la Corte di Giustizia delle Comunità europee, ma una tale evenienza non si è ancora prodotta. Invero, una sentenza favorevole al giocatore nell’*affaire C-264/98, Balog*, avrebbe potuto avere per i non cittadini comunitari effetti assai rilevanti. Tuttavia, a seguito della transazione avvenuta tra le parti della controversia, la causa è stata cancellata dal

^{375[375]} Sull’impossibilità dell’ultimo accordo in commento di poter conferire dei diritti ai cittadini ucraini vedi l’opinione espressa da L. NYSSEN e X. DENOEL, op. cit., secondo cui le disposizioni in causa “n’ont sans doute aucun effet direct”.

^{376[376]} Emblematico è al riguardo il caso della Mala ja, che trasferitasi in Spagna, ed ostracizzata dalla federazione nazionale di tale Paese, nel Novembre 2000 si è vista riconoscere in via giudiziale il diritto di essere schierata come “comunitaria”.

ruolo della Corte per sopravvenuta mancanza dell'oggetto lo stesso giorno in cui l'avvocato generale si apprestava a rendere le sue conclusioni ^{377[377]}.

Invero, data la peculiarità del caso si ritiene comunque di dover presentare succintamente la vicenda da cui era sorta la questione in oggetto.

^{377[377]} Cfr. il comunicato stampa n° 11/2001 del 29 Marzo 2001 della Corte di Giustizia.

3.3.4. Il caso Balog

Tibor Balog è un calciatore di nazionalità ungherese militante sin dal 1993 nel campionato belga di prima divisione. A seguito della scadenza del contratto, egli si trovò in una situazione in sostanza molto simile a quella che aveva originato la controversia nel caso *Bosman*. Balog riteneva che la sua squadra di appartenenza, il Royal Club di Charleroi non potesse esigere alcuna indennità di trasferimento per il suo ingaggio da parte di un nuovo datore di lavoro, e nell'impossibilità di trovare una soluzione concordata della controversia sorta con la società di provenienza, aveva adito il Tribunale di prima istanza di Charleroi. Quest'ultimo aveva deciso di porre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale mirante a stabilire se:

“è compatibile con l'art. 85^{378[378]} del Trattato di Roma e/o con l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, il fatto che un club di calcio stabilito sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea pretenda di ottenere il pagamento di una somma di trasferimento sulla base di regolamenti e circolari delle federazioni nazionali ed internazionali in occasione dell'ingaggio di uno dei suoi vecchi

^{378[378]} Attuale art 81 CE

impiegati, giocatore di calcio professionista di nazionalità non comunitaria giunto in scadenza di contratto, da parte di un nuovo datore di lavoro, stabilito nello stesso Stato membro, in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello SEE o in uno Stato terzo?"

Malgrado il fatto che il caso non concernesce che la libera circolazione delle persone, in particolare sotto l'aspetto della possibilità per un cittadino extracomunitario di cambiare datore di lavoro, alla scadenza del contratto, senza dover versare alcuna indennità di trasferimento, in tale occasione la regola invocata non era l'art. 48 (attuale 39) CE, o l'articolo pertinente sulla parità di trattamento dell'accordo di associazione stipulato tra l'Ungheria e l'Unione europea, bensì l'art. 85 (attuale 81)^{379[379]} CE. L'effetto che ne sarebbe derivato avrebbe potuto essere epocale, potendo costituire la breccia per l'introduzione di un principio di parità di trattamento generalizzato all'insieme del territorio degli Stati membri, per tutti i cittadini di Stati terzi alla Comunità e per tutti gli sport. Inoltre gli effetti della detta pronuncia avrebbero interessato non solo i trasferimenti internazionali intracomunitari, ma anche quelli interni ad uno Stato membro e quelli

^{379[379]} Sicuramente Balog non poteva invocare l'art.48 (attuale 39) del Trattato, mentre avrebbe però potuto riferirsi all'accordo di associazione stipulato dall'Unione europea con l'Ungheria. Egli preferiva tuttavia basare la sua richiesta sulle norme comunitarie della concorrenza, invece di riferirsi ad un articolo che non gli attribuiva un diritto di circolazione comparabile a quello dei cittadini comunitari. Sull'*affaire Balog*, vedi COCCIA, "Il trasferimento dei calciatori e il diritto della concorrenza: quale mercato rilevante?", in Rivista di diritto sportivo, 1998, p. 683; DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, *op. cit.*

internazionali verso e da Paesi terzi. Invero, a seguito del citato accordo intervenuto tra FIFA, UEFA e Commissione si è bensì raggiunto un risultato positivo per i cittadini non comunitari, ma limitatamente al solo settore del calcio.

3.3.5 Il caso *Kolpak*

Al momento attuale risulta pendente innanzi alla Corte di Lussemburgo la causa C-438/00 *Kolpak*, portata all'attenzione della Corte a seguito di un rinvio pregiudiziale ex art.234 CE (già art. 177) proposto dall' *Oberlandsgericht* di Hamm (Germania).

La controversia ha avuto origine dall'applicazione al signor *Kolpak* di una norma contenuta dall'art.15 del regolamento della federazione tedesca di pallamano, la Deutscher Handballbund e. V. (nel prosieguo DHB), secondo cui:

1) vanno muniti della lettera "A", dopo il numero di cartellino, i cartellini dei giocatori :

- a) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità;
- b) non appartenenti ad uno Stato terzo associato all'Unione europea e i cui cittadini siano equiparati sotto il profilo della libera circolazione ai sensi dell'art. 48 (attuale 39), n.1 del Trattato CE;

2) nelle squadre delle leghe federali e delle leghe regionali possono essere impiegati, negli incontri di campionato e in quelli di coppa rispettivamente, al massimo due giocatori il cui cartellino sia contrassegnato dalla lettera "A".

Secondo il Kolpak, giocatore di pallamano di nazionalità slovacca, residente in Germania e munito di un regolare permesso di soggiorno^{380[380]}, tale disposizione dovrebbe essere inapplicabile nei suoi confronti, in forza dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca. Egli ritiene che il divieto di discriminazione nei confronti dei cittadini slovacchi risultante dal predetto accordo e dal Trattato CE osti a che un qualsivoglia cartellino, munito di contrassegno distintivo, lo classifichi come cittadino extracomunitario *tout court*, e gli impedisca conseguentemente di essere impiegato, alle stesse condizioni di un cittadino tedesco, nelle competizioni di campionato o di coppa.

Secondo la DHB, i cittadini slovacchi non sarrebbero assimilabili ai soggetti di cui all'art.15, comma 1, lett. b) del regolamento federale, dato che tale disposizione di riferisce ai soggetti "equiparati sotto il profilo della libera circolazione" ai sensi dell'art.48, n.1 (attuale 39) del Trattato C E, e cioè a quei soggetti, cittadini di Stati terzi, che già godono del diritto alla libera circolazione. Invero, la norma chiamata in causa sembrerebbe dunque riferirsi ai soli cittadini degli Stati membri dello Spazio economico europeo o degli Stati che dovessero essere attualmente associati con un accordo che prevede già la piena libera circolazione^{381[381]}. Tuttavia, ad avviso del Kolpak, a prescindere dalla sua libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea^{382[382]}, il suo diritto a ricevere un trattamento "nazionale", essendo egli

^{380[380]} Cfr. su tale requisito, il caso *Malaja, supra*.

^{381[381]} Il Tribunale di Hamm concorda con tale impostazione, affermando espressamente che ai sensi dell'art.15 del regolamento della DHB "all'attore non spetterebbe un diritto di ottenere un'autorizzazione a giocare senza limitazioni, senza l'aggiunta del contrassegno "A", poiché tale piena equiparazione non è contenuta negli accordi di associazione con gli Stati dell'Europa orientale e del Mediterraneo, tra gli altri la Repubblica slovacca". Cfr. le Osservazioni del Coni nella causa C-438/00-1 Maros Kolpak c. Deutscher Handballbund e V.

^{382[382]} Secondo quanto detto nelle pagine precedenti dovrebbe concludersi che Kolpak non goda affatto di tale diritto.

legalmente impiegato in Germania, descenderebbe direttamente dall'art.38 dell'accordo di associazione^{383[383]}. Con ordinanza del 15 Novembre 2000 è stata sottoposta alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se sia in contrasto con l'art. 38 n.1 dell'Accordo europeo^{384[384]} che istituisce una associazione tra la CE e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra - atto finale - il fatto che una federazione sportiva applichi ad uno sportivo professionista in possesso della cittadinanza slovacca, una norma, da essa emanata, in base alla quale le singole società, negli incontri di campionato ed in quelli di coppa, possono impiegare solo un limitato numero di giocatori provenienti da uno Stato terzo non facente parte della Comunità europea”.

^{383[383]} Tale disposizione sancisce che “nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato”. Dal punto di vista del merito, la Corte di Giustizia dovrebbe quindi verificare se tale norma possa considerarsi provvista di effetto diretto, e se quindi Kolpak possa invocarla in giudizio (sull'effetto diretto di una norma di un accordo di associazione, cfr. *supra*. Secondo il documento del CONI, cit., il contenuto del sopra citato articolo non rispetterebbe affatto il requisito della chiarezza, né sarebbe d'altronde incondizionato, posto che l'applicazione del principio di applicazione è assoggettato al rispetto delle “condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro”). Di conseguenza, non sarebbe così possibile equiparare “in tutto e per tutto i cittadini degli Stati associati a quelli dell'Unione europea, perché si finirebbe per snaturare il concetto stesso di cittadinanza europea. Se questo fosse stato l'intendimento dell'Unione europea, essa lo avrebbe esplicitato a chiare lettere negli accordi di associazione, tra cui quello con la Repubblica slovacca, che, invece, sono stati stipulati con ben altri intenti e scopi [...]”. Invero, ammesso pure che tale norma sia direttamente applicabile, l'esito del procedimento in questione dipende dalla scelta della Corte di privilegiare le ragioni del lo Stato a regolare “le condizioni e le modalità di impiego” o quelle del giocatore a non subire alcuna discriminazione, una volta impiegato.

^{384[384]} Secondo il documento del CONI sul caso in esame, citato, bisogna considerare il fatto che, ai fini della libera circolazione dei lavoratori, le norme sportive sono state vagliate dalla Corte nei casi sottoposti alla sua attenzione esattamente alla stregua di norme emanate dagli Stati membri, e pertanto sono state giudicate illegittime se in contrasto con norme imperative del diritto comunitario. Se tuttavia fosse una fonte di diritto comunitario, quale è certamente l'accordo di associazione alla luce della giurisprudenza della Corte in tema di accordi internazionali, a prevedere che negli ordinamenti degli Stati membri possano stabilirsi dei limiti alla sua applicazione, nell'ambito di tali ordinamenti dovrebbero certamente includersi anche le norme emanate dalle federazioni sportive. Ciò premesso, le norme sportive dovrebbero essere considerate “norme applicabili in uno Stato membro” nel senso dell'art. 38 dell'Accordo di associazione, e quindi il principio di non discriminazione sarebbe subordinato alle “modalità e condizioni” della federazione sportiva in questione, circostanza che renderebbe le regole sportive perfettamente legittime.

3.4 L'azione della Commissione europea

Coeva all'*affaire Balog* è la proposta di direttiva relativa ai cittadini di Paesi terzi del commissario europeo Antonio Vitorino, responsabile per la Giustizia e gli Affari interni^{385[385]}. La proposta ravvicina le condizioni di riconoscimento dello *status* di residente di lunga data, e riguarda sia i “*normali*” migranti che i rifugiati riconosciuti come tali^{386[386]}. La proposta individua i diritti che lo *status* di residente di lunga data conferisce sulla base del principio della parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda, *inter alia*, l’accesso al lavoro subordinato e autonomo, l’istruzione e la formazione professionale, la previdenza sociale e l’accesso ai beni e ai servizi. Inoltre, i beneficiari dello *status* in commento godranno di una protezione rafforzata contro l’espulsione. Possono accedere allo *status* di residenti di lunga data sia i cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente ed ininterrottamente sul territorio di uno Stato membro da almeno cinque anni, che dispongano di un reddito minimo e che non rappresentino un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Invero, il provvedimento in parola costituisce un ampliamento considerevole dei diritti soggettivi e delle garanzie riservate ai cittadini degli Stati terzi^{387[387]}.

^{385[385]} Cfr. il comunicato stampa della Commissione dell’IP/01/357 all’indirizzo Internet http://europa.eu.int/comm/sport/key_files/circ/a_circ_en.html

^{386[386]} Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i richiedenti di asilo, i beneficiari di una protezione temporanea, i fruitori di una protezione sussidiaria nonché le persone che soggiornano nella Comunità solo temporaneamente, come stagionali o distaccati.

^{387[387]} Giova ricordare che attualmente i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno possono circolare, per una durata massima di tre mesi, all’interno dello spazio *Schengen*, ma non hanno il diritto di soggiornare, per motivi di lavoro o studio, ad esempio, in un altro Stato membro. La proposta della Commissione è volta all’attuazione dell’art.63, n. 4 del Trattato, che prevede che il Consiglio adotti delle misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i non comunitari che soggiornano legalmente sul territorio di uno Stato membro possono soggiornare in altri

Risulta di chiara intelligenza infatti che la possibilità di acquisire lo *status* di residente da lunga data in uno Stato membro, e di poter soggiornare, a condizioni armonizzate, in uno Stato membro della Comunità diverso da quello che ha riconosciuto lo *status* in questione, rappresenta un miglioramento non indifferente nelle condizioni di vita di questi soggetti.

Stati della Comunità. Durante il soggiorno in un altro Stato membro, i residenti di lunga data beneficiano di tutti i diritti che sono loro riconosciuti nello Stato membro in cui beneficiano del detto *status*, ad eccezione del diritto all'assistenza sociale. Dopo cinque anni di soggiorno regolare nel secondo Stato membro, i residenti di lunga data possono ottenere anche qui tale *status*, a patto però di rinunciare a quello che possiedono nel primo.

CONCLUSIONI

Il ruolo della Corte di giustizia nell'integrazione delle lacune dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione degli sportivi

Nel presente studio si è cercato di illustrare la disciplina comunitaria in materia di libera circolazione degli sportivi. Accertata la mancanza nel Trattato Roma ed in quello di Maastricht di un qualsiasi riferimento al settore sportivo^{388[388]}, si è visto come tale lacuna legislativa nella materia sia stata colmata in via pretoria dalla giurisprudenza innovativa della Corte di Giustizia delle Comunità europee che, attraverso una applicazione estensiva^{389[389]} delle norme del Trattato^{390[390]}, è giunta a sottoporre al rispetto del diritto comunitario l'attività sportiva avente carattere economico, o meglio, in quanto avente carattere economico. Parimenti, la Corte ha riconosciuto che anche lo sportivo, qualora eserciti la propria attività dietro remunerazione, possa essere considerato un lavoratore come gli altri e possa

^{388[388]} Una dichiarazione sullo sport è stata inserita nell'Atto finale del Trattato di Amsterdam.

^{389[389]} Sulla funzione integrativa del diritto della giurisprudenza della Corte di Giustizia vedi P. MENGONI, "L'integrazione delle lacune del diritto comunitario", in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da FRANCESCO GALGANO, vol. XV, p. 257. Secondo tale autore, l'integrazione delle lacune del diritto acquista una sua rilevante specifica identità distinta dal dato meramente interpretativo "ogniqualvolta che - appunto in correlazione al peculiare fenomeno di non autosufficienza proprio di detto ordinamento - si sia in presenza di un problema per la cui soluzione ci si debba riferire a valori - usualmente definiti "principi" - diversi da quelli consacrati dalla pura logica giuridica e reperibili al di là di quella soglia che è costituita dall'insieme delle norme sancite dal Trattato e dagli atti normativi derivati. Seco ndo Mengozzi, l'applicazione del diritto riposerebbe così solo in parte su una mera interpretazione, mentre per la restante parte "necessariamente postula nel senso più pieno del termine, una sua integrazione. Sul punto, vedi anche DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit., p. 154.

^{390[390]} Vedi sul punto WEATHERILL, "The Helsinki report on sport", op. cit.. Per tale autore il caso *Bosman* sarebbe emblematico in proposito, poiché "illustrates how readily Community law spreads into areas apparently out of its bounds. Although the Community may lack explicit competence in a sector (this is true of sport), or else enjoy only limited competence in a sector (consider, for example, culture and education), nonetheless the encroachment of its rules, especially the economic freedoms at stake in *Bosman*, may greatly influence conduct in the sector".

conseguentemente godere in quanto tale della protezione offerta a tale soggetto dal diritto comunitario.

Da quanto precede è di chiara intelligenza quanto sia fondamentale il ruolo della Corte di Giustizia e della sua giurisprudenza nel sistema del diritto comunitario. Invero, se l'azione di integrazione del diritto da parte dei giudici comunitari è sicuramente di rilievo “in relazione alle lacune dell'ordinamento comunitario alla cui integrazione siano indirizzati a procedere secondo delle linee interpretative ben definite^{391[391]},” (vedi ad esempio l'art. 288 CE), si è visto come nel settore dello sport, settore in cui la Comunità europea non ha competenze attribuite, detta integrazione sia stata affatto determinante, ed abbia portato alla creazione della disciplina comunitaria in materia di sport. In effetti, se da un lato “*le dynamisme dont elle*^{392[392]} *fait preuve permet de pallier la rigidité du droit primaire due à la lourdeur de la procédure de révision et à l'inertie du droit dérivé résultant de la carence du Conseil en tant que législateur*”, la Corte ha d'altro canto l'importantissima funzione di “*combler les lacunes du droit communautaire, d'en étendre la portée et d'en promouvoir le développement continu. En d'autres termes, la Cour de Justice à le pouvoir de créer du droit communautaire*^{393[393]},”

Attraverso l'analisi della giurisprudenza della Corte è stato così possibile ricostruire il regime attuale della libera circolazione degli sportivi nella Comunità

^{391[391]} Così MENGONI, “*L'integrazione delle lacune del diritto comunitario*”, op. cit..

^{392[392]} Il riferimento è alla Corte.

^{393[393]} In tali termini DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe* , cit..

europea. Invero, per quanto riguarda gli sportivi comunitari, si sono desunti i seguenti principi cardine:

1. lo sport rientra nell'ambito di applicazione materiale del Trattato qualora sia configurabile come una attività economica;
2. se esercita la sua attività dietro remunerazione^{394[394]}, lo sportivo è un lavoratore ai sensi dell'art.39 o un prestatore di servizi ex art.49 del Trattato;
3. le regole sportive sono in principio sottoposte al rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone, ed in special modo al principio di non discriminazione in base alla nazionalità, a meno che motivi prettamente sportivi non autorizzino il mantenimento di prassi discriminatorie;
4. conseguentemente, l'esclusione di cittadini comunitari da determinati incontri non è in ogni caso contraria al diritto comunitario;
5. tale deroga, non contenuta nel Trattato, ma creata dalla Corte di Giustizia^{395[395]}, costituendo una restrizione ad una libertà fondamentale del Trattato deve essere mantenuta entro il suo obiettivo proprio e non può essere estesa sino ad escludere una intera attività dalla validità del Trattato.

Per quanto concerne invece gli sportivi non comunitari, allo stato attuale del diritto comunitario non può affatto parlarsi di una libera circolazione paragonabile a quello dei cittadini comunitari. Semplicemente, tali soggetti:

^{394[394]} Sotto questo profilo si deve mettere in luce che, sebbene quasi tutte le pronunce della Corte riguardassero sportivi "professionisti", definiti tali anche dalle rispettive federazioni di appartenenza, nel caso *Deliège* si è ammessa la possibilità che anche le attività per così dire "dilettantistiche", se provviste del carattere della economicità, possano essere sottoposte al vaglio del diritto comunitario.

^{395[395]} Sul fondamento giuridico di tale eccezione, vedi DUBEY, *La libre circulation des sportifs en Europe*, op. cit., p. 436

1. nel caso in cui siano cittadini di un Paese con cui la Comunità ha concluso un accordo di associazione, godono del diritto della parità di trattamento nelle condizioni di lavoro rispetto ai nazionali di un determinato Stato membro della Comunità, sempre però che siano legalmente impiegati in detto Stato.
2. se membri della famiglia di un cittadino comunitario che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro della Comunità, godono in detto Stato, della possibilità di svolgere una attività salariata o autonoma retribuita, e quindi anche sportiva non amatoriale, ai sensi del Regolamento 1612/68.

In fine, per quanto attiene ai rapporti tra sport e diritto comunitario, si è messo in luce come, in seguito alla sentenza *Bosman*, soprattutto nelle ultime pronunce della Corte, possa rinvenirsi una marcata sensibilità verso le esigenze e le caratteristiche dello sport: sebbene esso non sia in principio escluso dall'applicazione delle norme del Trattato, tuttavia le sue caratteristiche peculiari, la sua specificità devono essere prese in considerazione. Proprio la sentenza *Bosman* è stata il punto di partenza del rinnovato dialogo^{396[396]}, contrariamente alla *communis opinio* che ritiene detta sentenza distruttiva del mondo della sport. Invero, diritto comunitario e sport non potranno più ignorarsi in futuro^{397[397]}, e se la Comunità ha accettato di riconoscere

^{396[396]} In tal senso anche WEATHERILL, “*The Helsinki report on sport*”, op. cit.: “despite the relative absence of jurisprudential novelty, *Bosman* helped to change the climate. Law and sport came closer together”.

^{397[397]} Sulla iniziale indifferenza tra Comunità europea e mondo dello sport vedi P. DE CATERINI, “*Le società sportive...*”, op. cit..

una sua specialità al mondo dello sport, quest'ultimo dovrà rassegnarsi al fatto che, soprattutto in seguito all'enorme rilevanza economica che le attività sportive hanno acquisito negli ultimi tempi, non può più pretendere di porsi al riparo dalla regole comunitarie in virtù del suo preteso carattere essenzialmente volontario ed amatoriale^{398[398]}.

Sebbene la Corte sia riuscita in passato a garantire comunque l'applicazione del diritto comunitario al settore sportivo, è sicuramente auspicabile un intervento del legislatore comunitario che faccia chiarezza nella materia. L'integrazione europea ha tutto da guadagnare da una applicazione proporzionale e sensata del diritto comunitario alle attività sportive.

^{398[398]} Vedi sul punto, A. GIARDINI, "Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori", cit..

BIBLIOGRAFIA

AIGNER G., *Un an après*, in UEFA FLASH, n. 68, Dicembre 1996, p.1

AUNEAU G., *Le mouvement sportif européen à l'épreuve du droit communautaire*, in Revue trimestrielle de droit européen, 1996, p. 101 ss.

AUNEAU G., *Les conditions de résolution d'un contentieux sportif national à la lumière de la jurisprudence communautaire: l'affaire Malaja*, in Revue trimestrielle de droit européen, 2000, p.389 ss.

ARRIGO G., *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, tomo I, Torino, 1998

BARILE P., *La Corte di Giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti*, in Rivista di diritto sportivo, 1977 p. 303 ss.

BASTIANON S., *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in Foro italiano, 1996, IV, p. 1 ss.

BASTIANON S., *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un giudice nazionale*, in Rivista di diritto sportivo, 1997, p.864 ss.

BASTIANON S., *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, in Il diritto dell'Unione europea, 1998, p.901 ss.

BASTIANON S., *Accordi di cooperazione e libera circolazione degli sportivi extracomunitari*, in Rivista di diritto sportivo, 2000, p.325 ss.

BASTIANON S., *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, p. 655 e ss.

BASTIANON S., *Il judo di nuovo alla conquista della collina del Kirschberg*, in Rivista di diritto sportivo, 1997, p.869 ss.

BIANCHI D'URSO F., *Attività sportiva e libera circolazione nella CEE*, in Il diritto del lavoro, 1992, p. 482 ss.

CAMPOGRANDE G., *Les règles de concurrence et les entreprises sportives professionnelles après l'arrêt "Bosman*, in Revue du marché unique européen, 1996 n.1, p.45 ss.

CARLIER J.Y., *Les sportifs et le droit européen de la libre circulation*, in Le sport et l'Union européenne, Bruxelles, 2001, p. 65 ss.

CASTELLANETA M., *Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della FIGC*, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1994, p. 635 e ss.

CASTELLANETA M. , *Le discipline sportive nell'ordinamento dell'Unione europea* ,

in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2001, p. 219 e ss.

COCCIA M., *La nazionalità degli atleti tra sport e diritto* , in Rivista di diritto sportivo, 1992, p. 409 ss.

COCCIA M., *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea* , in Rivista di diritto sportivo, 1994 p. 350 ss.

COCCIA M., *La sentenza Bosman, summum ius, summa iniuria ?* , in Rivista di diritto sportivo, 1996, p.541 ss.

COCCIA M., *Il trasferimento dei calciatori e il diritto della concorrenza: quale mercato rilevante?* , in Rivista di diritto sportivo, 1998, p. 683 e ss.

COCCIA M. e NIZZO C., *Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo* , in Rivista di diritto sportivo, 1998, p.335 e ss.

DANIELE L., *I limiti della libera circolazione agli impieghi nella pubblica amministrazione e l'ordine pubblico* , in NASCIMBENE (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori: trent'anni di applicazione delle norme comunitarie*, Milano, 1998, p. 127 ss.

DE CATERINI P., *Le società sportive nella prospettiva del mercato unico europeo* , in *Società sportive e ordinamento giuridico*, Siena, 1993, p. 47 ss.

DEMARET P., *Quelques observations sur la signification de l'arrêt Bosman* , in Revue du marché unique européen, 1996, n. 1, p. 11 ss.

DE WAELE J. M. e HUSTING A., *Le sport, la Société et le Droit* , in *Le sport et l'Union européenne*, Bruxelles, 2001, p.7;

DINI P., *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo* , in *Rivista di diritto sportivo*, 1975, p.239 ss.

DRAETTA U., *Principi di diritto delle Organizzazioni internazionali* , Milano, 1998

DUBEY J. P., *La libre circulation des sportifs en Europe* , Bruxelles, 2000

DUPONT J. L., *La situation du sportif professionnel avant l'arrêt Bosman* , in Revue du marché unique européen, 1996, n.1, p. 65 ss.

FOGLIA R., *La libera circolazione dei lavoratori e giurisprudenza nazionale. Problemi introduttivi* , in NASCIMBENE (a cura di) , *La libera circolazione dei lavoratori: trent'anni di applicazione delle norme comunitarie*, Milano, 1998, p.47 ss.

FOGLIA R., *La libertà di circolazione dei lavoratori* , in *Il diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 1999

FORLATI PICCHIO L. , *Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee* , in *Rivista di diritto internazionale*, 1976, p. 745 ss.

GAJA G., *La libera circolazione dei lavoratori : diritto comunitario e diritto nazionale. Considerazioni introduttive*, in NASCIMBENE, (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori: trent'anni di applicazione delle norme comunitarie*, Milano, 1998, p.11 ss.

GHICA I. B., *La déclaration de Nice sur la spécificité du sport. Une nouvelle étape dans la mise en place d'une politique européenne du sport?*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, n.447, 2001, p. 237 ss.

GIARDINI A., *Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1988, 437 ss.

HUSTING A., *L'union européenne un cadre réglementaire pour l'activité sportive*, in *Sport et Union européenne*, Bruxelles, 2001, p. 17 ss.

HUSTING A., *L'Union européenne et le droit communautaire. L'impact de la construction européenne sur l'activité sportive*, Lione, 1998

IDOT L., *Libre circulation des travailleurs et accords de coopération ou d'association*, in *Trente ans de libre circulation des travailleurs*, Bonnechère (a cura di), Parigi, 1998, p.151 ss.

KESENNE S., *L'affaire Bosman et l'économie du sport professionnel par équipe*, in *Revue du marché unique*, 1996, n.1, p. 79 ss.

MANCINI F., *Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità europee*, in Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano, Padova, 1988, p.27 ss.

MANZELLA A., *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?* , in Rivista di diritto sportivo, 1996 n.3, p. 409 ss.

MENGOZZI P., *La cittadinanza dell'Unione e le libertà del mercato unico* , in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, vol. XV, Padova, 1997, p. 304 ss.

MIEGE C., *Le Sport Européen*, Parigi, 1996

NASCIMBENE B., *L'Unione europea e i diritti dei cittadini Paesi terzi*, in il Trattato di Amsterdam , estratto dalla rivista Il diritto dell'Unione europea, autori vari, Milano, 1999

NASCIMBENE B, *L'attuazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori*, in NASCIMBENE, (a cura di), La libera circolazione dei lavoratori: trent'anni di applicazione delle norme comunitarie, Milano, 1998, p. 3 ss.

NYSSEN L. e DENOEL X., *La situation des ressortissants des Pays tiers à la suite de l'arrêt Bosman*, in Revue du marché unique européen, 1996 n.1, p. 119 ss.

O'KEEFFE D. e OSBORNE P., *L'affaire "Bosman": un arrêt important pour le bon fonctionnement du marché unique européen*, in Revue du marché unique européen, 1996 n.1, p.17 e ss.

PAPPALARDO A. e PARISIS N., *Le droit de la concurrence et le sport professionnel par équipe*, in Revue du marché unique européen, 1996, n.1, p. 57 ss.

PARISIS N. e FERNANDEZ SALAS M., *Le sportif individuel au regard de l'arrêt Bosman: les ordonnances Deliège*, in Revue du marché unique européen, 1996, n. 1, p. 134 ss.

PAUTOT S., *La liberté de circulation des sportifs professionnels en Europe*, in Revue du Marché commun et de l'Union européenne, n. 445, 2001, p. 102 ss.

PAUTOT S., *L'extension des effets de l'arrêt Bosman*, in Sport et Union européenne, Bruxelles, 2001, p. 87ss.

RANNOU H., *La citoyenneté européenne et l'immigration*, in Revue des Affaires européennes, 2000, p.38 ss.

RODIER C., *Situation des membre de famille n'ayant pas eux mêmes la nationalité d'un Etat membre*, in Trente ans de libre circulation des travailleurs, Parigi, 1998, p. 160 ss.

ROMANI F. e MOSETTI U., *Il diritto nel pallone, spunti per una analisi economica della sentenza Bosman*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, p. 436 ss.

ROSSI L. S., *I cittadini*, in TIZZANO A. (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2001, p. 98 ss.

SANCHEZ A.M. e HOCHLEITNER J.D., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996 n.3, p. 469 ss.

SECHE J. C., *Quand les juges tirent au but: l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995*, in *Cahiers de droit européen*, 1996, p.355 ss.

SILANCE L., *Circolazione dei calciatori professionisti negli Stati comunitari*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1977, p. 291 ss.

SILVESTRO M. e SILVESTRO A., *Le sport dans l'Union européenne et l'arrêt Bosman*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, n. 400, 1996, p. 489 ss.

STANGOS N., *La jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes concernant les travailleurs migrants ressortissants de pays tiers*, in *Revue des affaires européennes*, 2000, p. 107 ss.

TELCHINI I., *La sentenza 12 dicembre 1974 nella causa 36 -74 e le attività sportive nell'ambito comunitario*, in *Rivista di diritto europeo*, 1975, p. 132 e ss.

TESAURO G., *Diritto comunitario*, Padova, 2001;

THILL M., *La reconnaissance de la spécificité du sport en droit communautaire*, in *Europe*, 2000, p.4 ss.

THILL M., *L'arrêt "Bosman" e ses implications pour la libre circulation des sportifs à l'intérieur de l'Union européenne dans des contextes factuels différents de ceux de l'affaire "Bosman"* , in Revue du Marché unique européen, , 1996, n.1, p.89 ss.

TIZZANO A. (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione europea* , Torino, 2001

TIZZANO A e DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in Rivista di diritto sportivo, 1996 n.3, p. 416 ss.

TRABUCCHI A., *Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità europea* , in Rivista di diritto sportivo 1976, p. 348

UBERTAZZI G. M., *Le domaine matériel du droit communautaire (à propos de l'arrêt Walrave)* , in Revue trimestrielle de droit européen, 1976, p. 635 ss.

VALENTI A. M. V., *La competenza della Comunità europea in materia sportiva: note sul problema di illegittimità del blocco calcistico delle frontiere* , in Rivista di diritto sportivo, 1976 p.337 ss.

VAN DEN BOGAERT S., *The Court of justice on the Tatami: Ippon, Waza -Ari or Koka?*, in European Law Review, 2000, p. 554 ss.

VAN MIERT K., *L'arrêt "Bosman": la suppression des frontières sportives dans le Marché unique européen*, in Revue du marché unique européen, 1996 n.1, p.5 ss.

VIDIRI G., *La libera circolazione dei lavoratori nei Paesi della CEE ed il blocco calcistico delle frontiere*, in *Giurisprudenza italiana*, vol. CXL, 1988, parte IV p.66 ss.

VANDAMME F., *La Communauté européenne et le sportif professionnel*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne* n.398, 1996, p.353 ss.

VILLANI U., *La cittadinanza dell'Unione europea*, in *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera*, vol. II, p. 1001 ss, Bari, 1995.

WEATHERILL S., *Discriminations on grounds of nationality in sport*, in *European Law Review*, 1989, p.57 ss.

WEATHERILL S., *Annotations on the Bosman case*, in *Common Market Law Review*, 1996, p.991 ss.

WEATHERILL S., *The Helsinki report on sport*, in *European Law Review*, 2000, p. 283 ss.

WEATHERILL S., *Free movement of footballers*, in *European Law Review*, 2001, p. 99 ss.

INDICE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CITATE

Sentenza 5 Febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*, Racc. p.3

Sentenza 19 Marzo 1964, causa 75/63, *Unger*, Racc. p.351

Sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, *Sotgiou*, Racc. p.152

Sentenza 30 Aprile 1974, causa 181/73, *Haegemann*, Racc. p. 449

Sentenza 21 Giugno 1974, causa 2/74, *Reyners*, Racc. p. 652.

Sentenza 3 Dicembre 1974, causa 33/74, *Van Binsbergen*, Racc. p. 1299.

Sentenza 4 Dicembre 1974, causa 41/74, *Van Duyn*, Racc. p.1337

Sentenza 12 Dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, Racc. 1974, p.1405

Sentenza 30 Settembre 1975, causa 32/75, *Cristini*, Racc. p. 1085

Sentenza 28 Ottobre 1975, causa 36/75, *Rutili*, Racc. p.1219

Sentenza 8 Aprile 1976, causa 48/75 *Royer*, Racc. 1976, p.497

Sentenza 7 Luglio 1976, causa 118/75, *Watson*, Racc. 1976

Sentenza 14 Luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, Racc. p. 1333

Sentenza 16 Dicembre 1976, causa 63/76, *Inzirillo*, Racc. p. 2057

Sentenza 28 Aprile 1977, causa 71/76, *Thieffry*, Racc. p. 765

Sentenza 14 Luglio 1977, causa 8/77, *Sagulo*, Racc. p. 1495

Sentenza 27 Ottobre 1977, causa 30/77, *Bouchereau*, Racc. p. 2000

Sentenza 20 Febbraio 1979, causa C -120/78, *Rewe*, Racc. 1979, p. 649

Sentenza 28 Marzo 1979, causa 175/78, *Regina*, Racc. 1979, p.1129

Sentenza 11 Marzo 1980, causa 104/79, *Foglia/Novello*, Racc. p. 745

Sentenza 16 Dicembre 1981, causa 244/80, *Foglia/Novello II*, Racc. p. 3045

Sentenza 9 Febbraio 1982, causa 270/80, *Polydor*, Racc. p.329

Sentenza 23 Marzo 1982, causa 53/81, *Levin*, Racc. p. 1035,

Sentenza 18 Maggio 1982, cause riunite 115 e 116/81, *Adoui e Cornuaille*, Racc. p.1665

Sentenza 31 Gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 16/83, *Luisi*, Racc. 1984, p.377

Sentenza 12 Luglio 1984, causa 237/83, *Prodest*, Racc. p.3153

Sentenza 13 Febbraio 1985, causa 267/83, *Diatta*, Racc. p. 567

Sentenza 17 Aprile 1986, causa 59/85, *Reed*. Racc. p. 1283.

Sentenza 3 Giugno 1986, causa 139/85, *Kempf*, Racc. p. 1741

Sentenza 3 Luglio 1986, causa 66/85, *Lawrie- Blum*, Racc. p.2121

Sentenza 15 Ottobre 1987, causa 222/86, *Heylens*, Racc. 1987, p. 4097

Sentenza 30 Settembre 1987 causa 12/86, *Démirel*, Racc. p. 3719

Sentenza 27 Settembre 1988, causa 81/87, *Daily Mail*, Racc. p. 5483

Sentenza 5 Ottobre 1988, causa 196/87, *Steymann*, Racc. p. 6159

Sentenza 26 Febbraio 1991, causa C -292/89, *Antonissen*, Racc. p.745

Sentenza 7 marzo 1991, causa C-10/90, *Masgio*, Racc. p. I-1119

Sentenza 25 Luglio 1991, causa C - 288/89, *Gouda*, Racc. pag. I-4007

Sentenza 25 Luglio 1991, causa C - 76/90, *Sager*, Racc. 1991, p. I-4221

Sentenza 26 Febbraio 1992, causa C -3/90, *Bernini*, Racc. p I-1071

Sentenza 20 Maggio 1992, causa C-106/91, *Ramrath*, Racc. 1992, p. I-3351

Sentenza 26 Gennaio 1993, cause riunite da C -320/90 a C-322/90, *Telemarsicabruzzo*

e a., Racc. pag. I-393

Sentenza 31 Marzo 1993, causa C -19/92, *Kraus*, Racc. 1993, p. I-1663

Sentenza 24 Novembre 1993, cause riunite C-267/91 e 268/91, *Keck e Mithouard*,
Racc. p.I-6097

Sentenza 23 Febbraio 1994, causa C - 419/92, *Scholz*, Racc. p.I-505

Sentenza 15 Dicembre 1995, causa C -415/93, *Bosman*, Racc. p. I- 492

Sentenza 5 Giugno 1997, cause riunite C -64 e C-65/97, *Uecker e Jacquet*, Racc.1998,
p.I-3171

Sentenza 11 Aprile 2000, cause riunite C -51/96 e C-191/97, *Deliège*,
<http://www.curia.eu.int>

Sentenza 13 Aprile 2000, causa C -176/96, *Lehtonen*, <http://www.curia.eu.int>